SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA -

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

802° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 19 DICEMBRE 1991

INDICE

Commissioni perr	nanenti
------------------	---------

1ª - Affari costituzionali	Pag.	3
2ª - Giustizia	»	25
3ª - Affari esteri	»	45
4ª - Difesa	»	48
5ª - Bilancio	»	51
6 ^a - Finanze e tesoro	»	82
7ª - Istruzione	»	94
8ª - Lavori pubblici, comunicazioni	»	97
9a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	102
10ª - Industria	»	106
11ª - Lavoro	»	115
12ª - Igiene e sanità	»	122
13ª - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	128
Affari Comunità europee	Pag.	165
1ª - Affari costituzionali - Pareri	Pag.	171
2ª - Giustizia - Pareri	»	176
5ª - Bilancio - Pareri	»	177
7" - Istruzione - Pareri	»	181
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni - Pareri	»	182
9a - Agricoltura e produzione agroalimentare - Pareri	»	183
10ª - Industria - Pareri	»	185
12ª - Igiene e sanità - Pareri	»	186
13ª - Territorio, ambiente, beni ambientali - Pareri	»	187
RAI-TV - Accesso	»	188
CONVOCAZIONI	Pag.	196

AFFARI COSTITUZIONALI (12)

GIOVEDÌ 19 DICEMBRE 1991 424° Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
ELIA
indi del Vice Presidente
ACONE

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Spini, per la grazia e la giustizia Coco e per gli affari regionali e le riforme istituzionali D'Onofrio.

La seduta inizia alle ore 9,45.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE (A 1, 1ª)

Il senatore GALEOTTI fa presente la necessità che la Commissione non proceda nei propri lavori in concomitanza con le sedute di Assemblea, ove sono in discussione argomenti di notevole rilevanza.

Il presidente ELIA dà assicurazioni in proposito, avvertendo tuttavia che la seduta dell'Assemblea è prevista per le ore 12.

IN SEDE REFERENTE

Mancino ed altri: Norme sulla convocazione del Consiglio superiore della magistratura e sulla formazione dell'ordine del giorno delle sue sedute (3060)

Libertini ed altri: Norme sulla convocazione del Consiglio superiore della magistratura e sulla formulazione dell'ordine del giorno delle sue sedute (3065)

Maffioletti ed altri: Norme sulla formazione dell'ordine del giorno delle sedute del Consiglio superiore della magistratura (3084)

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 17 dicembre.

Il presidente ELIA assicura che il conflitto di competenza sollevato dalla Commissione giustizia è stato risolto dalla Presidenza del Senato con la conferma della assegnazione alla 1ª Commissione, per cui è possibile procedere all'esame degli articoli del disegno di legge n. 3060, assunto come testo base.

Il Presidente, ravvisata l'identità del comma 1 dell'articolo unico previsto dai disegni di legge nn. 3060 e 3065, si sofferma sul corrispondente comma del disegno di legge n. 3084, il quale presenta una formulazione più diffusa.

Il relatore ACQUARONE reputa preferibile che la norma legislativa non si addentri in un eccessivo dettaglio, onde lasciare la possibilità al regolamento interno di intervenire con una disciplina subordinata.

La Commissione, dopo aver valutato favorevolmente i commi 1 e 2 dell'articolo unico del disegno di legge n. 3060, passa all'esame del comma 3.

Il relatore ACQUARONE considera necessario che la disposizione non espliciti l'eventualità di un conflitto di attribuzione, in quanto tale profilo si risolve alla luce dei principi generali, onde evitare che la normativa possa essere censurata per motivi di costituzionalità.

Il senatore ACONE ribadisce che a suo avviso una normativa specifica è superflua, in quanto l'ordinamento già offre strumenti di composizione di un eventuale conflitto. La sua parte politica non contrasta comunque una disciplina che valga a meglio precisare gli ambiti di competenza, rispettivamente del Capo dello Stato e del Consiglio superiore della magistratura. Alcune difficoltà sono a suo avviso insorte a seguito del tentativo del Consiglio medesimo di intromettersi su terreni non di propria spettanza.

Il senatore MAFFIOLETTI, premesso che la funzione di garanzia del Presidente della Repubblica è altamente necessaria, afferma che le circostanze hanno evidenziato un profondo contrasto per cui una disciplina legislativa è indispensabile, benchè intesa non come innovativa, ma ricognitiva di principi vigenti, anche per la parte che si riferisce all'eventualità di un conflitto di attribuzioni.

Il relatore ACQUARONE suggerisce che il Presidente della Repubblica possa rifiutare l'iscrizione all'ordine del giorno di determinati argomenti, dandone però motivata comunicazione.

Mentre i senatori MAFFIOLETTI ed ACONE consentono con questa proposta, essa viene valutata positivamente anche dal PRESIDENTE, in quanto la disposizione affida in tal modo al regolamento la possibilità di stabilire ulteriori specificazioni.

Il senatore MURMURA considera necessario richiamare anche l'articolo 105 della Costituzione, onde per questa via poter determinare l'ambito di competenza del Consiglio.

Il senatore MAFFIOLETTI giudica però oltremodo difficile pervenire, mediante legge ordinaria, ad una precisazione e ad una specificazione dell'articolo 105 della Costituzione.

Il senatore ACQUARONE segnala anch'egli la necessità di contenere l'ambito della disciplina in esame entro limiti ben circoscritti.

Anche il senatore ACONE fa presente che la norma costituzionale rimane comunque sovraordinata a quella ordinaria.

Nuovamente il PRESIDENTE avverte che già l'articolo 105 della Costituzione fa rinvio alla legge di ordinamento giudiziario.

La Commissione approva quindi il comma 3 del disegno di legge n. 3060, con la modifica suggerita dal senatore Acquarone e passa all'esame del comma 4 del medesimo testo, relativo al *quorum* necessario per procedere all'iscrizione di diritto di determinati argomenti all'ordine del giorno del Consiglio.

Il relatore ACQUARONE ricorda che da un punto di vista di principio la previsione della maggioranza dei componenti appare la più conforme ai principi che presiedono al funzionamento degli organi collegiali, essendo eccezionale la prescrizione di maggioranze qualificate. Nel caso di specie tuttavia, tenuto conto che è implicato il ruolo del Capo dello Stato, egli considera più opportuno il quorum dei due terzi onde tra l'altro evitare ogni tentazione corporativa.

Il presidente ELIA avverte che la stessa relazione della Commissione Paladin si richiama al *quorum* prescritto dal Regolamento del Senato (articolo 56, comma 4), per quanto attiene alla trattazione di argomenti non previsti all'ordine del giorno dell'Assemblea.

Il sottosegretario COCO conferma che, anche secondo l'orientamento dei progetti presentati, la peculiarità della figura del Presidente della Repubblica richiede una speciale garanzia. Osserva anzi l'esigenza di prevedere eventualmente che la maggioranza dei due terzi sia rafforzata con la previsione di un'analoga maggioranza qualificata da conseguire anche nell'ambito della componente «laica».

Il senatore ACONE esprime apprezzamento nei confronti della previsione di una maggioranza qualificata che meglio tutela la funzione super partes del Presidente della Repubblica.

Il presidente ELIA nota che in ogni caso la previsione della maggioranza di due terzi introduce un *quorum* non coincidente con la proporzione esistente tra i componenti «laici» e quelli «togati», esaltando dunque la collegialità dell'organo.

Il senatore MAFFIOLETTI, sottolineato che questo rappresenta un aspetto importante della questione e che il Consiglio rappresenta un organo a composizione mista, ritiene si debba scongiurare il pericolo di far prevalere la logica della riaggregazione delle componenti di esso. D'altro canto, con la previsione di una maggioranza qualificata la componente eletta dal Parlamento non risulterebbe mai determinante ai fini dell'inserimento di punti controversi all'ordine del giorno. È a suo avviso realistico temere che ogni disparità di vedute venga così sottoposta all'organo di giustizia costituzionale, alimentando i casi di conflitto.

Il senatore ACONE ritiene opportuno approfondire la possibilità di prevedere qualche forma di misura cautelare, secondo quanto previsto per altri giudizi.

Dissente il senatore MAFFIOLETTI, rilevando che in tal modo si rischia di estendere la portata del disegno di legge.

Il presidente ELIA rileva che una parte della dottrina ritiene già proponibile l'istituto della sospensiva nel giudizio innanzi alla Corte. Si tratta comunque di un elemento che potrà essere utilmente approfondito in vista del dibattito in Assemblea.

Il sottosegretario COCO ribadisce che il Governo avrebbe preferito non addivenire ad una soluzione legislativa a migliore garanzia della posizione del Presidente della Repubblica. Se il Senato ritiene di risolvere la controversia in base ai progetti presentati, egli giudica preferibile adottare una maggioranza di due terzi, che vale a rendere meno frequenti i casi di conflitto e ad evidenziare il ruolo del Presidente della Repubblica. La necessità della normativa in esame origina dal fatto che si è venuta a creare una situazione di contrasto, che non sarebbe sorta ove avessero trovato applicazione le norme di correttezza costituzionale. Una disciplina di carattere squisitamente procedurale non deve però alimentare i conflitti nè è a suo avviso opportuno prevedere esplicitamente il ricorso alla Corte costituzionale, essendo in materia sufficiente un riferimento ai principi generali.

La Commissione accoglie quindi il comma 4 dell'articolo unico del disegno di legge n. 3060.

Il senatore MAFFIOLETTI anticipa la volontà di presentare un emendamento, nel corso del dibattito in Assemblea, il quale individui nella Corte costituzionale l'eventuale giudice dei conflitti.

Il senatore ACQUARONE, nel ribadire quanto già affermato nel corso dei propri interventi, richiamato il dibattito intervenuto nell'Assemblea costituente, fa osservare che per intervenire in materia di conflitto di attribuzione occorre far ricorso ad una legge costituzionale, ciò che non sembra ormai possibile, dato il breve tempo che resta prima della fine della legislatura.

Il senatore MAFFIOLETTI obietta che definire i termini del conflitto tra il Consiglio ed il Capo dello Stato rappresenta una garanzia a favore di entrambi. Fa pertanto presente l'opportunità che nella relazione per l'Assemblea si dia conto di tale problema.

Il presidente ELIA suggerisce al relatore di motivare nella propria relazione come il legislatore ritenga ammissibile il conflitto, sulla base dei principi vigenti.

Il senatore ACONE rileva che in materia non esistono precedenti e che la disciplina della convocazione e della formazione dell'ordine del giorno del Consiglio superiore non risolverebbe i possibili contrasti, senza prevedere una istanza di controllo.

Il senatore ACQUARONE sottolinea che il problema presenta aspetti di grande delicatezza: i provvedimenti adottati dal Consiglio sono infatti atti amministrativi, come tali impugnabili dinanzi al giudice amministrativo se ritenuti illegittimi.

Il senatore MURMURA auspica che sull'argomento si faccia luogo ad una riflessione da parte di tutti i componenti la Commissione, in vista dell'esame in Assemblea. Fa comunque presente che a suo avviso in materia resta ferma la competenza del giudice amministrativo.

Dissente il senatore ACONE, rilevando che il profilo considerato precede la formazione di veri e propri provvedimenti, per cui non è possibile invocare la giurisdizione del giudice amministrativo.

Il presidente ELIA assicura che la relazione all'Assemblea darà pienamente conto del dibattito intervenuto.

La Commissione dà quindi incarico al relatore di riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 3060, e di proporre l'assorbimento dei disegni di legge nn. 3065 e 3084.

IN SEDE DELIBERANTE

Murmura: Istituzione delle sezioni regionali della Corte dei conti (2538)

Norme sulla giurisdizione della Corte dei conti e istituzione di sezioni staccate di tribunali amministrativi regionali (2787), approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta pomeridiana del 2 ottobre.

Il relatore MURMURA ricorda che la Commissione aveva iniziato l'esame dell'articolo 4 e dei relativi emendamenti, mentre ancora la Commissione bilancio non ha espresso il parere di propria competenza sull'emendamento 1.0.2/B, concernente i dirigenti generali da assegnare alla segreteria delle Sezioni riunite, della Procura generale e della Sezione di controllo. Occorre a suo avviso sollecitare l'espressione di questo parere su una norma pregiudiziale all'ulteriore seguito della

discussione, pur reputando egli possibile proseguire l'esame degli articoli relativamente alle parti non implicate da questo tema. Con riferimento al Titolo II del disegno di legge n. 2787, relativo alle sezioni staccate dei T.a.r., dichiara la propria volontà di rivedere la posizione inizialmente assunta, favorevole al suo stralcio, giudicando invece ora preferibile un differimento temporale dell'entrata in vigore delle corrispondenti disposizioni.

Il presidente ACONE assicura che egli solleciterà la 5ª Commissione a rendere l'ulteriore parere richiesto su una problematica certamente rilevante ai fini dell'impostazione complessiva del disegno di legge.

Conviene con queste considerazioni il senatore MAFFIOLETTI.

La Commissione riprende quindi l'esame dell'emendamento 4.1., presentato dal relatore.

Il senatore MAFFIOLETTI osserva che la soluzione indicata dal relatore non risolve il problema dell'arretrato; la nuova disciplina accelera un gran numero di procedimenti con l'effetto però di compromettere la funzionalità dell'organo.

Il relatore MURMURA fa presente che con apposita norma transitoria si provvede a questa evenienza.

Il presidente ACONE raccomanda allora di esaminare innanzitutto l'emendamento 4.0.2, anche esso presentato dal relatore e del tutto analogo all'emendamento 4.2, presentato dai senatori Maffioletti ed altri, che recano la disciplina a regime nella materia considerata.

Con il parere favorevole del sottosegretario D'ONOFRIO, posto ai voti, l'emendamento 4.0.2 è approvato. Rimane pertanto assorbito l'emendamento 4.2.

La Commissione passa quindi all'esame dell'emendamento 4.1/A, presentato dal relatore.

Il senatore MAFFIOLETTI osserva che l'assegno provvisorio, previsto al comma 2 per la definizione dei giudizi in materia di pensioni di guerra, potrà favorire uno scarso approfondimento delle controversie medesime.

Mentre il relatore MURMURA assicura invece che il fine della disposizione è quella di consentire una sollecita conclusione dei giudizi, il presidente ACONE ritiene non infondata la preoccupazione espressa dal senatore Maffioletti, per la disparità che si viene a determinare nella procedura relativa alle pensioni di guerra, nonchè per l'indiscriminata definizione che potrebbe intervenire per queste ultime.

Il relatore MURMURA propone quindi la soppressione del secondo e terzo periodo del comma 2 dell'emendamento in esame. Posto ai voti con questa modifica, con il parere favorevole del sottosegretario D'Onofrio, l'emendamento 4.1/A, interamente sostitutivo dell'articolo 4, è approvato. Rimane assorbito l'emendamento 4.0.1, presentato dai sentatori Maffioletti ed altri.

Il relatore MURMURA illustra l'emendamento 4.0.4, del tutto analogo all'emendamento 4.0.3, presentato dai senatori Maffioletti ed altri.

Posto ai voti, con l'assenso del rappresentante del Governo, l'emendamento 4.0.4 è approvato; rimane così assorbito l'emendamento 4.0.3.

Senza discussione sono altresì approvati gli emendamenti 4.0.6 e 4.0.8 del relatore; rimangono assorbiti gli emendamenti 4.0.5 e 4.0.7 dei senatori Maffioletti ed altri.

Riguardo all'emendamento 4.0.10, il relatore MURMURA segnala l'opportunità di modificarne la formulazione, introducendo un rinvio alle norme del codice di procedura civile per quanto concerne la disciplina delle notificazioni.

Conviene il senatore MAFFIOLETTI, sebbene in questa ipotesi occorra tener conto che nei giudizi pensionistici non ricorre per l'interessato un obbligo di rappresentanza da parte del patrocinatore.

Il presidente ACONE fa però rilevare che un rinvio alla disciplina del codice appare inappropriata, in quanto la norma contenuta nell'emendamento si applica quando concorrano due condizioni: l'assenza di un patrocinatore legale o di un domiciliatario da una parte, il mutamento di residenza e la sua mancata comunicazione dall'altra.

Concordano con questo rilievo il senatore MAFFIOLETTI ed il relatore MURMURA.

Posto quindi ai voti con l'assenso del rappresentante del Governo, l'emendamento 4.0.10 è approvato. Rimane assorbito l'emendamento 4.0.9 dei senatori Maffioletti ed altri.

Il relatore MURMURA illustra l'emendamento 4.0.12, nel quale le parole «Vice Procuratore regionale» si intendono sostituite dalle altre «Procuratore regionale» ove ricorrano.

Posto ai voti, con l'assenso del sottosegretario D'Onofrio, l'emendamento 4.0.12 è approvato; rimane quindi assorbito l'emendamento 4.0.11 dei senatori Maffioletti ed altri.

Il relatore MURMURA illustra quindi l'emendamento 4.0.13, richiamando l'esigenza di introdurre anche in esso la modifica appena indicata.

Posto ai voti, l'emendamento stesso è approvato.

La Commissione passa quindi all'esame dell'articolo 5, al quale il senatore Spetic ha presentato l'emendamento 5.1. Stante l'assenza del relatore, l'emendamento stesso si intende decaduto.

Il relatore MURMURA illustra quindi l'emendamento 5.2.

Favorevole il sottosegretario D'Onofrio, l'emendamento stesso, posto ai voti, è approvato. È altresì approvato l'articolo 5 come risultante dalla modifica introdotta.

Passando ad esaminare l'emendamento 5.0.1, il relatore MURMURA chiarisce che esso contiene una norma abrogativa espressa.

Posto ai voti, l'emendamento stesso è approvato.

Il relatore illustra quindi l'emendamento 5.0.2, il quale prevede il trasferimento della materia pensionistica anche alle sezioni regionali da ultimo istituite in Calabria, Campania e Puglia.

Posto ai voti, l'emendamento stesso è approvato.

Il senatore MAFFIOLETTI illustra quindi l'emendamento 5.0.3, osservando che non appare più opportuna una proroga dei componenti del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti, nominati dai Presidenti delle due Camere.

Il presidente ACONE manifesta però a questo riguardo l'opportunità di un approfondimento.

Concordano in tal senso il relatore MURMURA ed il relatore D'ONOFRIO.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

Casoli ed altri: Modifiche al testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3114)

(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore CABRAS, precisando che il disegno di legge recepisce gli emendamenti, presentati dal Gruppo socialista, che nel corso della seduta pomeridiana dell'Assemblea di mercoledì 18 dicembre sono stati ampiamente dibattuti. In questa sede sono già state evidenziate le posizioni delle varie forze politiche. A molti la normativa proposta ha suscitato molteplici dubbi in quanto essa interferisce con l'esito del recente referendum sulla preferenza unica. Egli da parte sua manifesta vive perplessità riguardo all'articolo 1, proprio sotto il profilo del possibile controllo del voto da parte di

organizzazioni malavitose. Riguardo l'articolo 2 il relatore riconosce che, in base alla disciplina vigente, la scheda elettorale deve recare un reticolo con un numero di riquadri pari al numero dei seggi da eleggere, facendo sì che essi siano opportunamente distanziati per non dare adito a possibili annullamenti. Segnala poi che il comma 4 del medesimo articolo, secondo cui sono nulle le preferenze espresse segnando più di un numero, sono nulle è in contrasto con il comma 7 dell'articolo che precede, per il quale invece, quando l'elettore esprima una pluralità di preferenze rimane valida soltanto la prima. Sull'articolo 3, si sofferma in particolare sul comma 2, rivolto ad evitare i brogli, prevedendo che quando la scheda non contiene alcuna espressione di preferenza venga subito impresso il timbro della sezione elettorale. Conclude sollecitando la collaborazione dei servizi elettorali del Ministero dell'interno, in quanto la disciplina coinvolge aspetti squisitamente tecnici.

La senatrice TOSSI BRUTTI propone di differire l'inizio del dibattito, in quanto la problematica richiede un approfondimento; la sua parte politica si riserva di presentare emendamenti.

Il sottosegretario SPINI, riservandosi di intervenire anch'egli nel corso del dibattito, chiarisce preliminarmente che l'articolo 1 si propone di evitare il contenzioso nascente dall'attribuzione delle preferenze a seguito delle modificazioni determinate dall'esito referendario. Il Governo si rimette alle Camere per quanto riguarda la valutazione degli aspetti di legittimità e di opportunità connessi con un intervento legislativo su una problematica definita dalla recente consultazione elettorale. Egli si limita a segnalare che la scheda recante una pluralità di riquadri è nuova per l'elettore ed ogni apprezzamento al riguardo è tutto da verificare alla luce delle circostanze. Riguardo all'articolo 3, comma 2, fa presente un'imprecisione, dal momento che la timbratura ivi prevista va apposta sulla facciata anteriore della scheda, non sul retro della medesima. Manifesta infine la propria disponibilità a collaborare ad un approfondimento delle implicazioni contenute nel disegno di legge.

Il presidente ELIA, in attesa delle indicazioni anticipate dal rappresentante del Governo, rinvia quindi il seguito dell'esame.

La seduta termine alle ore 12,20.

425° Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente Elia

Interviene il sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo Muratore.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE CONSULTIVA

Disposizioni in materia di finanza pubblica (3004-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame. Parere alla 5ª Commissione: favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 18 dicembre.

Il presidente ELIA avverte che la Commissione ha già fatto pervenire alla Commissione bilancio un parere circoscritto ai primi quattro articoli del disegno di legge.

Interviene quindi il senatore GALEOTTI, criticando l'ultima parte dell'articolo 9, introdotta dalla Camera dei deputati, secondo il quale si fa obbligo alle regioni e province autonome di adeguare le rispettive discipline alle disposizioni in materia di lavoro straordinario contenute nell'articolo; egli ritiene che tale previsione contenga una norma invasiva delle competenze regionali. All'articolo 19, egli prosegue, si evidenzia una elencazione di eccessivo dettaglio, in netto contrasto con un indirizzo che si vuole rivolto a rafforzare l'autonomia finanziaria ed impositiva delle regioni. Senza ulteriormente soffermarsi su altri aspetti critici del disegno di legge, conclude infine confermando il voto contrario della sua parte politica.

La Commissione quindi a maggioranza, dà mandato al relatore Santini, di redigere per la Commissione di merito un parere favorevole, corredato delle osservazioni avanzate dal senatore Galeotti, per la parte restante del disegno di legge.

Foschi ed altri: Regolazione delle attività di governo del turismo, disciplina dell'impresa turistica e dell'intervento finanziario dello Stato (2186)

Cardinale ed altri: Modificazioni ed integrazioni alla legge 17 maggio 1983, n. 217, recante interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica (2656)

Modifiche ed integrazioni alla legge 17 maggio 1983, n. 217, recante legge-quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica (2911)

(Parere su testo unificato alla 10ª Commissione: esame e rinvio)

Il presidente ELIA avverte che la Commissione, nella seduta antimeridiana del 18 dicembre, ha espresso parere favorevole sui disegni di legge nn. 2656 e 2911 e favorevole con condizione sul disegno di legge n. 2186; la Commissione industria però, nel corso della stessa giornata, ha sollecitato un nuovo parere sul testo unificato dei predetti disegni di legge.

Riferisce alla Commissione il relatore MURMURA, il quale pone in evidenza che la disciplina prevista appare di eccessivo dettaglio, invadendo essa le competenze detenute in materia dalle regioni, profilo che si segnala soprattutto in riferimento ad una normativa che ha natura di legge quadro. Conclude pertanto raccomandando alla Commissione di esprimere un parere che implichi, da parte della Commissione di merito, una profonda revisione del testo unificato, onde renderlo compatibile con i principi costituzionali e con l'orientamento, da ultimo assunto dal legislatore, più rispettoso dell'autonomia regionale.

Si apre il dibattito.

Il senatore GALEOTTI afferma che la sua parte politica è da tempo convinta che la legge n. 217 del 1983 vada profondamente modificata. Condividendo quindi i rilievi espressi dal relatore, circa l'eccessivo dettaglio in cui si addentra il testo in esame, lamenta anch' egli la lesione che ne deriva alle competenze regionali. Sottolinea in particolare che all'articolo 1, comma 4, si attribuiscano al Ministro compiti di rappresentanza all'estero relativi non solo al turismo, bensì anche allo spettacolo e allo sport, trovando egli non appropriata la collocazione di questa norma. Ritiene inoltre inopportune le restrizioni poste dall'articolo 3, comma 2, per cui le aziende di promozione turistica (APT) vanno costituite una per ciascuna provincia, dovendosi invece a suo avviso lasciare alle regioni la relativa valutazione. Altre osservazioni critiche concernono le norme che riguardano la composizione del consiglio di amministrazione delle aziende medesime, espressione di un indirizzo fortemente lesivo delle competenze regionali. Analogamente all'articolo 5, comma 2, si prescrivono i contenuti delle future leggi regionali, non lasciando ad esse alcuna discrezionalità. Dopo aver lamentato che all'articolo 6 del testo in esame, riguardante la pianificazione territoriale, non si disponga un rinvio alla legge n. 142 del 1990, sostiene che il contenuto dell'intero articolo 9-bis, sulle guide turistiche, dovrebbe essere demandato alla legislazione regionale. Svolge poi alcune considerazioni sull'articolo 10, nella parte che concerne l'intervento finanziario dello Stato, raccomandando infine alla Commissione di esprimere un parere puntuale, apponendo precise condizioni.

Il presidente ELIA giudica incongruo porre in essere una normativa dettagliata in materie di competenza regionale, tanto più nel momento in cui si riscontra una precisa linea di politica legislativa in favore dell'ampliamento di esse, come previsto nel disegno di legge di riforma del sistema bicamerale, attualmente all'esame della Camera dei deputati (A.C. 4887).

Il sottosegretario MURATORE rileva che la Commissione, nella seduta del 18 dicembre 1991, ha dato parere favorevole sul disegno di legge n. 2911, di iniziativa del Governo e che il testo unificato è stato predisposto anche sulla base delle indicazioni ricevute dalle Commissioni consultate e in seguito alle audizioni delle regioni e dei soggetti interessati. Una riforma organica della legge n. 217 del 1983 viene da più parti sollecitata, onde dare una sistemazione normativa definitiva all'attività turistica. Il rappresentante del Governo si dichiara comunque disponibile ad esaminare le eventuali indicazioni della Commissione, con l'auspicio che esse non intacchino l'impianto complessivo del provvedimento.

Il presidente ELIA segnala che sarebbe opportuno acquisire anche l'avviso del Ministro senza portafoglio per gli affari regionali ed i problemi istituzionali.

Il senatore FONTANA Elio, relatore presso la Commissione di merito, sottolinea che il testo predisposto dalla Commissione costituisce l'unificazione delle norme già contenute nei singoli provvedimenti, armonizzandone le previsioni nel senso auspicato dalle stesse regioni. Si è inteso per tal via rimuovere alcuni equivoci di fondo riguardo alle imprese turistiche e regolamentarle in modo organico, garantendo altresì l'attuazione delle direttive comunitarie in materia.

Dopo brevi interventi del senatore GALEOTTI (segnala che era ben possibile attuare le norme comunitarie a mezzo di atti non legislativi) e del presidente ELIA (si chiede se tale normativa non sia già ricompresa tra quelle attuate con la legge comunitaria, rispettivamente, per il 1990 e per il 1991), il senatore FONTANA Elio, riprendendo il suo dire, segnala che la Commissione di merito ha effettuato una scelta in favore della privatizzazione delle Aziende di promozione turistica (APT), onde omogeneizzarne il numero, nel quadro di un'azione di rigore. Resta invece aperto il problema della ripartizione del Fondo nazionale per lo sviluppo turistico, di cui all'articolo 10, anche se è già stata raggiunta un'intesa con le regioni, che comporta l'assegnazione allo Stato del 40 per cento ed alle regioni del 60 per cento della dotazione.

Il senatore MURMURA, pur condividendo l'esigenza di approvare tempestivamente il provvedimento, conferma che il testo unificato proposto è discutibile sotto molti aspetti; in aggiunta alle riserve già espresse, va detto che alcune delle previsioni dovrebbero applicarsi anche alle regioni a statuto speciale. Dubbi ulteriori si appuntano a suo avviso sull'articolo 17, in materia di personale.

La senatrice TOSSI BRUTTI giudica contraddittorio procedere ad una normativa, quale quella in esame, nel momento in cui in talune regioni va maturando l'istanza di promuovere un *referendum* per l'abolizione del Ministero del turismo e dello spettacolo.

Al fine di consentire l'approfondimento degli elementi emersi nel corso del dibattito, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

Deputati Sapienza ed altri: Norme per il finanziamento degli oneri relativi agli operatori sociali transitati dall'Ente italiano di servizio sociale nei ruoli dello Stato e delle regioni (2937), approvato dalla Camera dei deputati (Discussione e rinvio)

Il senatore POSTAL illustra il disegno di legge, che intende fornire all'Ente italiano di servizio sociale (EISS) le risorse necessarie alla copertura degli oneri dovuti agli operatori sociali trasferiti allo Stato ed alle regioni. L'Ente si trova infatti esposto nei confronti di tale personale per una parte dell'indennità di fine rapporto di lavoro e nei confronti dell'INPS per contributi non versati relativamente a taluni periodi. Verrà così definita una vicenda annosa, che ha lasciato incompiuto il trasferimento organico di servizi sociali allo Stato, eliminando il residuo contenzioso: egli raccomanda pertanto di approvare tempestivamente il disegno di legge.

Si apre la discussione.

Il presidente ELIA avverte che è pervenuto il nulla osta della Commissione bilancio, la quale ritiene però necessario che il Ministero del tesoro fornisca informazioni sulle modalità di utilizzo della copertura di cui all'articolo 26 della legge n. 845 del 1978, richiamato dall'articolo unico del disegno di legge, e che il contributo possa essere rivisto, ove venissero meno le finalità cui è preordinato.

Il senatore GALEOTTI giudica indispensabile la presenza del rappresentante del Dicastero del lavoro, al fine di approfondire i motivi che hanno condotto alla creazione della situazione debitoria dell'Ente, che si trova attualmente commissariato. A ciò va aggiunto che per le inadempienze dell'Ente sono tuttora pendenti vertenze giudiziarie, sulle quali è opportuno acquisire i necessari chiarimenti.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17.

EMENDAMENTI

Murmura: Istituzione delle sezioni regionali della Corte dei conti (2538)

Norme sulla giurisdizione della Corte dei conti e istituzione di sezioni staccate di tribunali amministrativi regionali (2787), approvato dalla Camera dei deputati

Art. 4.

Sostituire l'articolo con il seguente:

- «1. Per i giudizi pendenti in materia di pensioni, il presidente della sezione giurisdizionale regionale, pervenutogli il fascicolo amministrativo, lo assegna ad un magistrato e fissa il termine entro il quale l'istruttoria deve essere espletata, dandone comunicazione alle parti.
- 2. Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma precedente, la parte che vi ha interesse deve proporre al presidente della sezione istanza per la prosecuzione del giudizio. Per i giudizi in materia di pensione di guerra, il ricorrente può, entro lo stesso termine di sessanta giorni, richiedere la concessione di un assegno di importo pari alla pensione di ottava categoria, non reversibile, in tal modo rinunciando all'ulteriore corso del giudizio. Tale assegno decorre dal primo giorno del mese in cui la domanda viene proposta.
- 3. La mancata o non tempestiva proposizione della istanza di cui al precedente comma 2, produce l'estinzione del giudizio che viene dichiarata d'ufficio.
- 4. In ogni altro caso, il magistrato incaricato, espletata la istruttoria entro il termine di cui al comma 1, richiede al presidente della sezione la fissazione della udienza per la discussione della causa davanti al collegio e dispone il deposito degli atti nella segreteria.
- 5. La data dell'udienza viene fissata dal presidente e comunicata a cura della segreteria, con un preavviso di almeno sessanta giorni, alle parti costituite, che possono produrre, con deposito in segreteria, memorie e documenti sino al decimo giorno precedente la data di udienza».

4.1 IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

- «1. Per i giudizi pendenti in materia di pensioni, il presidente della sezione giurisdizionale regionale, pervenutogli il fascicolo amministrativo, lo assegna ad un magistrato e fissa il termine entro il quale l'istruttoria deve essere espletata, dandone comunicazione alle parti.
- 2. Entro il termine perentorio di novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma precedente, la parte che vi ha interesse deve proporre al presidente della sezione istanza per la prosecuzione del giudizio. Per i giudizi in materia di pensione di guerra, il ricorrente può, entro lo stesso termine di novanta giorni, richiedere la concessione di un assegno di importo pari alla pensione di ottava categoria, non reversibile, in tal modo rinunciando all'ulteriore corso del giudizio. Tale assegno decorre dal primo giorno del mese in cui la domanda viene proposta.
- 3. La mancata o non tempestiva proposizione della istanza di cui al precedente comma 2, produce l'estinzione del giudizio che viene dichiarata d'ufficio.
- 4. In ogni altro caso, il magistrato incaricato, espletata la istruttoria entro il termine di cui al comma 1, richiede al presidente della sezione la fissazione della udienza per la discussione della causa davanti al collegio e dispone il deposito degli atti nella segreteria.
- 5. La data dell'udienza viene fissata dal presidente e comunicata a cura della segreteria, con un preavviso di almeno sessanta giorni, alle parti costituite, che possono produrre, con deposito in segreteria, memorie e documenti sino al decimo giorno precedente la data di udienza».

4.1/A IL RELATORE

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. I giudizi in materia di pensioni sono instaurati, nel termine di cui all'articolo 2946 del codice civile decorrente dalla data di notificazione o comunicazione del decreto impugnato, con ricorso notificato all'amministrazione interessata e successivo deposito, entro sessanta giorni dalla notificazione, presso la segreteria della sezione regionale competente, di copia del ricorso notificato e del provvedimento impugnato.

1-ter. L'amministrazione, entro sessanta giorni dalla data di notificazione del ricorso, deposita nella segreteria della sezione il fascicolo amministrativo contenente gli atti e i documenti in base ai quali il provvedimento impugnato è stato emanato, nonchè i documenti dei quali il ricorrente abbia richiesto l'esibizione in giudizio. Entro il medesimo termine può depositare le proprie controdeduzioni.

1-quater. L'amministrazione, ove non ritenga di avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, può delegare un dirigente a sostenere in giudizio la propria posizione.

1-quinquies. I ricorsi possono essere proposti anche senza patrocinio legale, ma i ricorrenti non possono svolgere oralmente, in udienza,

le proprie difese. L'assistenza legale dei ricorrenti può essere svolta da professionista iscritto all'albo degli avvocati.

1-sexies. Entro i trenta giorni successivi all'acquisizione del fascicolo amministrativo e dei documenti di cui al comma 2, la segreteria della sezione dà comunicazione alle parti interessate».

4.2

MAFFIOLETTI, TOSSI BRUTTI, GALEOTTI

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

- 1. Entro sei mesi dalla data di ricezione della comunicazione di cui al comma 3 dell'articolo 1, la parte che vi ha interesse deve proporre al Presidente della sezione domanda di fissazione della relativa udienza.
- 2. La mancata o non tempestiva proposizione della domanda produce l'estinzione del giudizio, che viene dichiarata d'ufficio secondo la procedura di cui all'articolo 4-quater.
- 3. A seguito della domanda di cui al comma 1 il Presidente della sezione o il magistrato che legittimamente lo sostituisce, fissa l'udienza di trattazione nominando il magistrato relatore, al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 174 del codice di procedura civile.
- 4. La segreteria ne dà comunicazione alle parti che possono presentare ulteriori documenti e memorie fino a dieci giorni prima dell'udienza.
- 5. Tra la data di ricezione della comunicazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a quaranta giorni».

4.0.1

MAFFIOLETTI, TOSSI BRUTTI, GALEOTTI

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

- 1. I nuovi giudizi in materia di pensioni sono instaurati, nel termine di cui all'articolo 2946 del codice civile decorrente dalla data di notificazione o comunicazione del decreto impugnato, con ricorso notificato all'amministrazione interessata e successivo deposito, entro sessanta giorni dalla notificazione, presso la segreteria della sezione regionale competente, di copia del ricorso notificato e del provvedimento impugnato, nonchè di tutti gli atti ritenuti utili.
- 2. L'Amministrazione, entro sessanta giorni dalla data di notificazione del ricorso, deposita nella segreteria della sezione il fascicolo amministrativo contenente gli atti e i documenti in base ai quali il provvedimento impugnato è stato emanato, nonchè i documenti dei

quali il ricorrente abbia richiesto l'esibizione in giudizio. Entro il medesimo termine può depositare le proprie controdeduzioni.

- 3. L'amministrazione, ove non ritenga di avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, può delegare un dirigente a sostenere in giudizio la propria posizione.
- 4. I ricorsi possono essere proposti anche senza patrocinio legale, ma i ricorrenti non possono svolgere oralmente, in udienza le proprie difese. L'assistenza legale dei ricorrenti può essere svolta da professionista iscritto all'albo degli avvocati.
- 5. Entro i trenta giorni successivi all'acquisizione del fascicolo amministrativo e dei documenti di cui al comma 2, la segreteria della Sezione ne dà comunicazione alle parti interessate».

4.0.2 IL RELATORE

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-ter.

- 1. Nei giudizi di cui alla presente legge le sezioni giurisdizionali possono richiedere accertamenti e pareri medico-legali, ritenuti necessari ai fini della decisione, al collegio medico-legale presso il Ministero della difesa, all'Ufficio medico-legale del Ministero della sanità, ovvero alle commissioni mediche ospedaliere presso gli ospedali militari e presso le commissioni mediche istituite presso le USL esistenti nella regione ove risiede il ricorrente.
- 2. Negli accertamenti medico-legali l'interessato può farsi assistere a proprie spese da un medico di fiducia».

4.0.3

MAFFIOLETTI, TOSSI BRUTTI, GALEOTTI

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-ter.

- 1. Nei giudizi di cui alla presente legge le sezioni giurisdizionali possono richiedere accertamenti e pareri medico-legali, ritenuti necessari ai fini della decisione, al collegio medico-legale presso il Ministero della difesa, all'Ufficio Medico-legale del Ministero della sanità ovvero alle commissioni medico ospedaliere presso gli ospedali ed i centri medici militari e presso le commissioni mediche istuite presso le USL esistenti nella regione ove risiede il ricorrente.
- 2. Negli accertamenti medico-legali l'interessato può farsi assistere, a proprie spese, da un medico di fiducia».

4.0.4 IL RELATORE

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-quater.

- 1. La sezione adotta il procedimento in camera di consiglio:
- a) nei casi in cui deve essere dichiarata la nullità, la inammissibilità, l'irricevibilità o l'estinzione del ricorso;
- b) nei casi in cui le parti concordemente chiedono che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere.
- 2. Il ricorso è comunque trattato in udienza pubblica se una delle parti ne fa richiesta entro il termine perentorio di cui al comma 4 dell'articolo 4-bis».

4.0.5

MAFFIOLETTI, TOSSI BRUTTI, GALEOTTI

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-quater.

- 1. La sezione adotta il procedimento in camera di consiglio:
- a) nei casi in cui deve essere dichiarata la nullità, la inammissibilità, l'irricevibilità o l'estinzione del ricorso;
- b) nei casi in cui le parti concordemente chiedono che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere.
- 2. Il ricorso è comunque trattato in udienza pubblica se una delle parti ne fa richiesta entro il termine perentorio di cui al comma 2 dell'articolo 4».

4.0.6

IL RELATORE

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-quinquies.

1. All'articolo 204 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, è aggiunto il seguente comma:

"La revoca o la modifica può essere sempre disposta, nel caso in cui, proposto ricorso dinanzi alla Corte dei conti contro il provvedimento sul trattamento di quiescienza, l'amministrazione resistente accolga la domanda giudiziale, determinando in tal modo la cessazione della materia del contendere"».

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-quinquies.

1. All'articolo 204 del decerto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, è aggiunto il seguente comma:

"La revoca o la modifica può essere sempre disposta, nel caso in cui, proposto ricorso dinanzi alla Corte dei conti contro il provvedimento sul trattamento di quiescienza, l'amministrazione resistente accolga la domanda giudiziale, determinando in tal modo la cessazione della materia del contendere"».

4.0.8

IL RELATORE

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-sexies.

1. Le notificazioni e le comunicazioni al ricorrente, nel corso dei giudizi in materia di pensioni, sono validamente effettuate con deposito nella segreteria della sezione, qualora il ricorrente, privo di patrocinatore legale o di domiciliatario, abbia mutato la residenza dichiarata e non ne abbia dato comunicazione, quale risultanza attestata nella relazione di notifica».

4.0.9

MAFFIOLETTI, TOSSI BRUTTI, GALEOTTI

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-sexies.

1. Le notificazioni e le comunicazioni al ricorrente, nel corso dei giudizi in materia di pensioni, sono validamente effettuate con deposito nella segreteria della sezione, qualora il ricorrente, privo di patrocinatore legale o di domiciliatario, abbia mutato la residenza dichiarata e non ne abbia dato comunicazione».

4.0.10

IL RELATORE

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-septies.

1. Il magistrato delegato all'esame dei conti, previa acquisizione dei documenti e chiarimenti ritenuti necessari, dichiara con decreto la regolarità del conto e discarica il contabile. Copia del decreto è trasmessa al vice procuratore regionale e notificata all'agente contabile.

- 2. Nel caso in cui riscontri irregolarità, il magistrato delegato emette ordinanza di rimessione alla sezione per il giudizio sul conto. L'ordinanza contiene l'indicazione delle partite irregolari e le conclusioni del magistrato. L'ordinanza, con il decreto del presidente di fissazione dell'udienza, è trasmessa al vice procuratore regionale e notificata entro i termini di legge all'agente contabile.
- 3. Sono abrogati gli articoli 28, 29, 30, 31, 32 e 33 del regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038 e l'articolo 47 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214.
- 4. Qualora dall'esame del conto emergano responsabilità di altri soggetti, il magistrato delegato ne dà notizia al vice procuratore regionale per le iniziative di competenza. Nel caso in cui venga promossa l'azione di responsabilità amministrativa e vi sia connessione con il giudizio di conto, si procede alla riunione dei giudizi».

4.0.11

MAFFIOLETTI, TOSSI BRUTTI, GALEOTTI

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-septies.

- 1. Il magistrato delegato all'esame dei conti, previa acquisizione dei documenti e chiarimenti ritenuti necessari, dichiara con decreto la regolarità del conto e discarica il contabile. Copia del decreto è trasmessa al vice procuratore regionale e notificata all'agente contabile.
- 2. Nel caso in cui riscontri irregolarità, il magistrato delegato emette ordinanza di rimessione alla sezione per il giudizio sul conto. L'ordinanza contiene l'indicazione delle partite irregolari e le conclusioni del magistrato. L'ordinanza, con il decreto del presidente di fissazione dell'udienza, è trasmessa al vice procuratore regionale e notificata entro i termini di legge all'agente contabile.
- 3. Sono abrogati gli articoli 28, 29, 30, 31, 32 e 33 del regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038 e l'articolo 47 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214.
- 4. Qualora dall'esame del conto emergano responsabilità di altri soggetti, il magistrato delegato ne dà notizia al vice procuratore regionale per le iniziative di competenza. Nel caso in cui venga promossa l'azione di responsabilità amministrativa e vi sia connessione con il giudizio di conto, si procede alla riunione dei giudizi».

4.0.12 IL RELATORE

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-octies.

1. Decorsi i cinque anni dal deposito del conto effettuato a norma dell'articolo 27 del regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, senza che sia stata depositata presso la segreteria della sezione la relazione prevista dal successivo articolo 29 o siano state elevate contestazioni a carico del tesoriere o del contabile da parte dell'amministrazione, degli organi di controllo o del Vice Procuratore regionale, il giudizio sul conto si estingue; il conto stesso e la relativa documentazione vengono restituiti alla competente amministrazione».

4.0.13 IL RELATORE

Art. 5.

Al comma 1, sostituire le parole: «alla sezione giurisdizionale» con le altre: «alle sezioni giurisdizionali regionali».

5.1 Spetič

Al comma 1, sostituire le parole: «salvo che non sia stata emessa pronuncia interlocutoria o nel caso di giudizi di conto non sia depositata la relazione sul conto da parte del magistrato relatore» con le altre: «salvo che gli atti non siano già stati depositati dalla procura generale per la fissazione dell'udienza o sia stata emessa pronuncia interlocutoria o, nel caso di giudizio di conto, non sia depositata la relazione sul conto da parte del magistrato relatore».

5.2 IL RELATORE

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Per i giudizi di cui agli articoli 4 e 4-bis sono abrogate tutte le disposizioni in vigore in materia di pensioni civili, militari e di guerra, che prevedono e disciplinano le conclusioni e l'intervento del procuratore generale, fatta salva la facoltà dello stesso di ricorrere in via principale nell'interesse della legge».

5.0.1 IL RELATORE

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-ter.

1. Alle sezioni regionali istituite in Calabria, Campania e Puglia ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, si estendono le disposizioni relative ai giudizi sui ricorsi e sulle istanze in materia di pensioni, assegni o indennità civili, militari e di guerra di cui alla presente legge. Sono altresì estese, in quanto applicabili, le disposizioni riguardanti l'assegnazione di magistrati e di personale amministrativo».

5.0.2 IL RELATORE

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-quater.

1. I componenti del consiglio di presidenza della Corte dei conti, nominati dai Presidenti delle Camere, decadono dal loro mandato alla scadenza prevista dalla legge senza possibilità di proroga nè di conferma».

5.0.3

MAFFIOLETTI, GALEOTTI

GIUSTIZIA (2a)

Giovedì 19 novembre 1991

263ª Seduta

Presidenza del Presidente Covi

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Castiglione.

La seduta inizia alle ore 9,30

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 20 novembre 1991, n. 367, recante coordinamento delle indagini nei procedimenti per reati di criminalità organizzata (3066)

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri, con la lettura da parte del presidente COVI del parere della Commissione affari costituzionali, favorevole con osservazioni sia sulla nuova configurazione della Direzione nazionale antimafia che sulle procure distrettuali.

Si procede alle dichiarazioni di voto sugli emendamenti all'articolo 6.

Il presidente COVI si dichiara contrario all'emendamento 6.1.

Il senatore ONORATO – dopo aver criticato per le repliche del relatore e del Ministro, che hanno negato la possibilità di rendere fruttuosa la dialettica parlamentare, in quanto hanno escluso recisamente ogni possibilità di affrontare nel merito gli emendamenti – si dice favorevole alle proposte emendative in esame.

Il senatore PINTO – amareggiato per le parole di ieri del Ministro della giustizia e per le modalità contraddittorie con cui questi ha gestito i rapporti con il Parlamento e l'opinione pubblica in relazione ai problemi giuridici del coordinamento delle indagini nella repressione della criminalità – ribadisce la validità dell'emendamento 6.3, evidenziando le forti perplessità espresse sul testo del decreto dalla stessa Commissione affari costituzionali.

Il relatore CASOLI, riferendosi alla dichiarazione del senatore Pinto, chiarisce come Governo e maggioranza abbiano agito con coerenza pur avendo a lungo riflettuto, senza preconcetti ideologici o di parte, sulle varie ipotesi via via formulate.

Il senatore BATTELLO, ritira l'emendamento 6.1 e aderisce all'emendamento 6.2, già ritirato dal senatore Di Lembo, ma fatto proprio dal senatore Onorato.

Su richiesta del senatore DI LEMBO, l'esame degli emendamenti è temporaneamente sospeso per consentire alla maggioranza un'ulteriore riflessione sulle proposte di modifica.

La seduta, sospesa alle ore 10, riprende alle ore 10.15.

Il sottosegretario CASTIGLIONE interviene per ribadire il pieno rispetto del Governo verso il Parlamento ed in particolare verso la Commissione; chiarisce poi come la difesa del testo del decreto di fronte ad emendamenti, pur tecnicamente validi, discenda dalla necessità di offrire una risposta compatta al crimine organizzato che infesta la società. In altre parole, il delicato e complesso meccanismo giuridico, intorno al quale sono stati costruiti sia il decreto in discussione che quello istitutivo della Direzione investigativa antimafia, subirebbe – se tali provvedimenti fossero alterati dagli emendamenti in discussione – lesioni tali da pregiudicarne l'efficiacia globale. Invita quindi caldamente la Commissione ad accogliere il testo governativo.

Il senatore PINTO, preso atto dell'appello del rappresentante del Governo, garbato nel tono e ragionevole nel contenuto, ritira gli emendamenti 6.3 e 7.3, preannunciando voto contrario sui restanti emendamenti presentati all'articolo 6, ma riaffermando le prerogative di autonomia del Parlamento.

Posto ai voti, l'emendamento 6.1 è respinto.

Sull'emendamento 6.4 prende la parola per dichiarazione di voto il presidente COVI, che lo sostiene in ragione del fatto che gli asseriti obiettivi del Governo sarebbero perseguiti in modo più efficace con un testo che si limitasse ad attenuare gli aspetti di maggiore anomalia dell'istituenda Direzione nazionale antimafia.

Annuncia altresì, in subordine, che voterà anche a favore dell'emendamento 6.3.

Il senatore ONORATO chiede che la votazione avvenga per parti separate, in relazione al comma 5 dell'emendamento.

La richiesta è accolta.

Il senatore TOTH dichiara di condividere gli indirizzi di fondo del Governo e di recepire con estrema attenzione le odierne parole del Sottosegretario – apprezzabili anche sul piano della correttezza istituzionale – parole che hanno attenuato le preoccupazioni circa un paventato affievolimento del ruolo del procuratore generale della cassazione. Concorda sull'opportunità del ritiro dell'emendamento del senatore Pinto, che comunque si doveva intendere quale espressione del ruolo autonomo del Parlamento nel processo legislativo e non quale atto di ostilità nei confronti del Governo.

La senatrice SALVATO esprime un parziale apprezzamento per la pur limitata finalità dell'emendamento 6.4, giacchè condivide la preposizione del Procuratore generale della cassazione alla Direzione nazionale antimafia. Annuncia dunque la propria astensione sulla prima parte, quella cioè relativa ai primi quattro commi, e critica il tono e la sostanza dell'intervento di ieri del Ministro, il quale ha negato, in sostanza, il principio costituzionale che il dibattito parlamentare debba essere il vero centro del procedimento legislativo.

Il senatore BATTELLO annuncia l'astensione del Gruppo Comunista-PDS sulla prima parte dell'emendamento 6.4 e il voto contrario sul comma 5.

Poste separatamente ai voti, entrambe le parti dell'emendamento 6.4 sono respinte.

Si passa all'esame dell'emendamento 6.3, nei confronti del quale il senatore ONORATO chiede la votazione per parti separate, distinguendo da un lato i primi tre commi e, dall'altro, il restante comma 4.

Tale richiesta è accolta.

La senatrice SALVATO preannuncia l'astensione sulla prima parte dell'emendamento e il voto contrario sul residuo comma 4.

Poste separatamente ai voti, entrambe le parti dell'emendamento sono respinte.

Il presidente COVI, nel dichiarare preclusi dalle votazioni testè effettuate i residui emendamenti all'articolo 7, presenta l'emendamento 7.5.

Dopo che sia il relatore che il rappresentante del Governo si sono detti contrari a tale proposta di modifica, intervengono per dichiarazioni di voto in senso favorevole i senatori ONORATO, SALVATO e BATTELLO.

Posto ai voti, l'emendamento 7.5 è respinto.

Il senatore BATTELLO ritira l'emendamento 8.1, riservandosene la ripresentazione in Assemblea.

Da parte dei rispettivi presentatori sono ritirati gli emendamenti 9.1, 9.2 e 9.3.

Il senatore BATTELLO ritira gli emendamenti 10.1 e 10.2 riservandosene la ripresentazione in Assemblea.

L'emendamento 11.1 è accantonato, giacchè connesso ad altri all'articolo 4, precedentemente accantonati.

Gli emendamenti all'articolo 12 sono anch'essi momentaneamente accantonati.

Il senatore BATTELLO illustra l'emendamento 12.0.1.

Dopo dichiarazioni contrarie del relatore e del rappresentante del Governo, intervengono in senso favorevole i senatori ONORATO, SALVATO e COVI.

Posto ai voti, l'emendamento è respinto.

Il senatore BATTELLO illustra l'emendamento 12.0.2.

Dopo interventi in senso contrario del RELATORE, del sottosegretario CASTIGLIONE e del presidente COVI, la senatrice SALVATO annuncia la sua astensione ed il senatore PINTO manifesta il suo avviso contrario al solo comma 1.

Il senatore ONORATO invita il presentatore a ritirare l'emendamento. Il senatore BATTELLO accoglie l'invito.

Il senatore BATTELLO illustra poi l'emendamento 12.0.3, nei cui confronti il relatore ed il Governo esprimono parere contrario.

Dopo dichiarazioni di voto in senso favorevole dei senatori ONORATO e SALVATO e l'annuncio della propria astensione da parte del presidente COVI, tale emendamento è respinto.

Poichè non sono stati presentanti emendamenti all'articolo 13, si passa all'esame degli emendamenti 14.1 e 14.2 del relatore, che recepiscono le osservazioni formulate in sede consultiva dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 40, comma 5, del Regolamento.

Per dichiarazione di voto interviene il senatore ONORATO, favorevole agli emendamenti, il quale coglie l'occasione per invitare la Commissione a riflettere sull'affermazione contenuta nel parere della 5^a Commissione, per cui il decreto potrà essere convertito dal Parlamento solo dopo l'avvenuta approvazione della legge di bilancio per il 1992.

Entrambi gli emendamenti sono approvati.

Si riprende quindi l'esame degli emendamenti all'articolo 12, precedentemente accantonati.

Il presidente COVI illustra l'emendamento 12.2, mentre il senatore BATTELLO raccoglie un invito del Presidente e riferisce all'articolo 12, come integralmente sostitutivo dell'articolo stesso, l'emendamento 1.1.

Il relatore ed il rappresentante del Governo esprimono avviso contrario su entrambi gli emendamenti.

Il senatore ONORATO preannuncia voto favorevole all'emendamento del senatore Battello, mentre la senatrice SALVATO ed il presidente COVI dichiarano la loro astensione.

L'emendamento 1.1 è respinto dalla Commissione.

Il presidente COVI ritira l'emendamento 12.2, ed il senatore BATTELLO ritira l'emendamento 12.1.

Riprende l'esame degli altri emendamenti precedentemente accantonati per connessione con quelli all'articolo 12.

Il senatore DI LEMBO dichiara di ritirare gli emendamenti 1.0.1 e 3.2.

Il presidente COVI dichiara precluso l'emendamento 3.1 in ragione dell'avvenuta reiezione degli emendamenti all'articolo 12.

Il senatore BATTELLO ritira l'emendamento 4.1. Illustra poi l'emendamento 5.1, nei cui confronti il relatore ed il sottosegretario CASTIGLIONE si esprimono in senso contrario.

Posto ai voti, l'emendamento 5.1 è respinto.

Sono quindi ritirati dai rispettivi proponenti gli emendamenti 5.2, 15.1 e 16.1.

La Commissione dà infine mandato al senatore CASOLI di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul disegno di legge, con gli emendamenti accolti in Commissione, autorizzandolo a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

La seduta termina alle ore 11.55.

EMENDAMENTI

Conversione in legge, del decreto-legge 20 novembre 1991, n. 367, recante coordinamento delle indagini nei procedimenti per reati di criminalità organizzata (3066)

Al testo del decreto-legge

Art. 1.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Dopo la sezione IV del capo II del titolo I del libro I del codice di procedura penale, è inserita la seguente:

"Sezione V. – Art. 16-bis. - (Competenza per materia e per territorio per delitti di criminalità organizzata specificamente indicati). – 1. Il tribunale o la corte d'assise avente sede presso il capoluogo del distretto di corte d'appello ove è stato consumato il reato è competente:

- a) per il delitto previsto dall'articolo 416 del codice penale quando ha ad oggetto delitti concernenti armi, munizioni e materie esplodenti, ovvero le condotte previste dagli articoli 629, 630, 644, 648-bis e 648-ter;
- b) per i delitti previsti dagli articoli 416-bis, 630 del codice penale nonchè dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309:
- c) per ogni altro delitto commesso avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis, ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.
- 2. Per i delitti previsti nel comma 1 il giudice delle indagini preliminari è quello presso il tribunale competente per il giudizio"».
- 1.1 BATTELLO, CORRENTI, IMPOSIMATO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

- 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 6 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
- "1-bis. Per i delitti consumati o tentati di cui al precedente articolo 5, lettere a) e b), per quelli previsti dal titolo I del libro II del codice

penale (delitti contro la personalità dello Stato) ed inoltre per i delitti consumati o tentati di cui agli articoli 416-bis (associazione per delinquere di stampo mafioso), 629 (estorsione) quando per commetterlo ci si sia avvalsi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis, 630 (sequestro di persona a scopo di estorsione) del codice penale ovvero del reato previsto dall'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti), sono competenti il tribunale o la corte di assise del luogo dove ha sede la corte di appello"».

1.0.1 DI LEMBO

Art. 2.

Al comma 1, primo capoverso, sostituire le parole: «senza ritardo il capo di detto ufficio» con le altre: «senza ritardo il pubblico ministero di questo ufficio».

2.1

BATTELLO, CORRENTI, IMPOSIMATO

Art. 3.

Sostituire l'articolo con il seguente:

- «Art. 3. (Tribunali e procure distrettuali). 1. Il tribunale avente sede presso il capoluogo del distretto di corte d'appello assume la denominazione di tribunale distrettuale.
- 2. La procura della Repubblica presso il tribunale indicato al primo comma assume la denominazione di procura distrettuale della Repubblica.
- 3. Il procuratore generale presso la corte di appello può, per giustificati motivi, a richiesta del procuratore distrettuale, disporre che le funzioni di pubblico ministero per il dibattimento davanti al tribunale distrettuale ai sensi dell'articolo 16-bis del codice di procedura penale siano esercitate da un magistrato designato dal procuratore della Repubblica presso il giudice che sarebbe stato competente ai sensi dell'articolo 6 del codice di procedura penale».

BATTELLO, CORRENTI, IMPOSIMATO

3.1

Sopprimere i commi 3-bis e 3-ter.

Art. 4.

Sopprimere l'articolo.

4.1

BATTELLO, CORRENTI, IMPOSIMATO

Art. 5.

Sostituire l'articolo con il seguente:

- «Art. 5. (Sezione per le indagini preliminari per delitti di criminalità organizzata). 1. Ciascun procuratore distrettuale della Repubblica costituisce una sezione per le indagini preliminari relative ai delitti indicati nell'articolo 16-bis del codice di procedura penale. Della sezione possono far parte solo magistrati che abbiano maturato una specifica, attuale e documentata esperienza nelle indagini per i delitti di criminalità organizzata.
- 2. Salvo casi eccezionali, espressamente motivati dal procuratore distrettuale, le indagini preliminari relative ai delitti indicati nell'articolo 16-bis del codice di procedura penale sono svolte dai magistrati appartenenti alla sezione indicata nel comma 1.
- 3. Il procuratore distrettuale della Repubblica comunica al Consiglio superiore della magistratura i nomi dei magistrati che ha assegnato alla sezione di cui al comma 1 ed il nome del procuratore aggiunto da lui designato per il coordinamento».

5.1

BATTELLO, CORRENTI, IMPOSIMATO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - (Sezione distrettuale antimafia). – 1. Dopo l'articolo 70 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è inserito il seguente:

"Art. 70-bis. - (Sezione distrettuale antimafia). - 1. Per la trattazione dei procedimenti relativi ai reati, consumati o tentati, di cui agli articoli 416-bis (associazione per delinquere di stampo mafioso), 575, 628 e 629 del codice penale, quando appaiano commessi da persone aderenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis del codice penale, il procuratore della Repubblica presso il tribunale del luogo dove ha sede la corte di appello, istituisce una sezione distrettuale antimafia designandovi i magistrati che devono farne parte tra quelli del suo ufficio e, con il loro consenso, tra i magistrati in servizio presso altre procure del distretto il cui distacco è attuato con provvedimento del procuratore generale presso la corte di appello. Per la designazione della durata non inferiore a due anni, il procuratore distrettuale tiene conto delle specifiche attitudini e delle esperienze professionali. Della sezione non possono fare parte uditori giudiziari. La composizione e le variazioni sono comunicate senza ritardo al Consiglio superiore della magistratura.

2. Il procuratore distrettuale o un suo delegato cura che i magistratti addetti alla sezione si diano reciproca, completa e tempestiva informazione sulle indagini loro affidate.

- 3. Il procuratore distrettuale od il suo delegato coordina le indagini dei magistrati della sezione al fine di assicurare il corretto impiego della polizia giudiziaria ed il migliore andamento delle investigazioni.
- 4. Ai magistrati di altre procure del distretto che vengano assegnati alla sezione distrettuale antimafia non spetta il trattamento di missione e possono essere esonerati dall'obbligo della residenza con provvedimento del procuratore generale presso la Corte di appello".
- 2. All'articolo 386 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente comma:
- "8. Quanto l'arresto od il fermo vengano eseguiti per uno dei reati di cui all'articolo 70-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, l'arrestato od il fermato vengono immediatamente tradotti presso la casa circondariale del luogo dove ha sede la corte di appello e dell'arresto o del fermo è immediatamente avvertito il pubblico ministero presso il tribunale competente"».

5.2 DI LEMBO

Art. 6.

Sostituire l'articolo con il seguente:

- «Art. 6. (Ufficio per il coordinamento delle indagini preliminari relative alla criminalità organizzata). 1. Il procuratore generale presso la corte di cassazione:
- a) istituisce un ufficio per il coordinamento delle indagini preliminari relative alla criminalità organizzata. L'ufficio si avvale di un centro elettronico per la raccolta ed elaborazione dei dati giudiziari relativi alla criminalità organizzata;
- b) designa per la direzione dell'ufficio, a norma del terzo comma dell'articolo 70 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, un avvocato generale presso la corte di cassazione che abbia esercitato per almeno dieci anni le funzioni inquirenti e che abbia maturato una specifica e documentata esperienza nelle indagini per i delitti di criminalità organizzata oltre che nel trattamento informatico dei dati giudiziari;
- c) designa a far parte dell'ufficio per il coordinamento sette magistrati che abbiano maturato una specifica e documentata esperienza nelle indagini per i delitti di criminalità organizzata, oltre che nel trattamento informatico dei dati giudiziari.
- 2. Qualora nell'ambito della procura generale presso la corte di cassazione non siano disponibili magistrati con le caratteristiche professionali richieste nel comma precedente, si procede all'applicazione presso la procura generale di magistrati di tribunale, di corte d'appello o di corte di cassazione a norma della legge 21 maggio 1956, n. 489. È titolo prioritario per l'applicazione la specifica, attuale e documentata esperienza nelle indagini per i delitti di criminalità organizzata oltre che nel trattamento informatico dei dati giudiziari.

3. All'ufficio per il coordinamento il procuratore generale applica personale amministrativo che abbia maturato specifica e documentata esperienza nel trattamento informatico dei dati giudiziari».

6.1

BATTELLO, CORRENTI, IMPOSIMATO

Sostituire l'articolo con il seguente:

- «Art. 6. (Ufficio per il coordinamento delle indagini preliminari relative alla criminalità organizzata). 1. Dopo l'articolo 76 del regio decreto del 30 gennaio 1941, n. 12 è inserito il seguente:
- "Art. 76-bis. (Ufficio per il coordinamento delle indagini preliminari relative alla criminalità organizzata). 1. Il procuratore generale presso la corte di cassazione:
- a) istituisce un ufficio per il coordinamento delle indagini preliminari relative alla criminalità organizzata. L'ufficio si avvale di un centro elettronico per la raccolta ed elaborazione dei dati giudiziari relativi alla criminalità organizzata;
- b) designa per la direzione dell'ufficio, a norma del terzo comma dell'articolo 70 un avvocato generale presso la corte di cassazione che abbia esercitato per almeno dieci anni le funzioni inquirenti e che abbia maturato una specifica e documentata esperienza nelle indagini per i delitti di criminalità organizzata oltre che nel trattamento informatico dei dati giudiziari;
- c) designa a far parte dell'ufficio per il coordinamento sette magistrati che abbiano maturato una specifica e documentata esperienza nelle indagini per i delitti di criminalità organizzata, oltre che nel trattamento informatico dei dati giudiziari.
- 2. Qualora nell'ambito della procura generale presso la corte di cassazione non siano disponibili magistrati con le caratteristiche professionali richieste nel comma precedente, si procede all'applicazione presso la procura generale di magistrati di tribunale, di corte d'appello o di corte di cassazione a norma della legge 21 maggio 1956, n. 489: È titolo prioritario per l'applicazione la specifica, attuale e documentata esperienza nelle indagini per i delitti di criminalità organizzata oltre che nel trattamento informatico dei dati giudiziari.
- 3. All'ufficio per il coordinamento il procuratore generale applica personale amministrativo che abbia maturato specifica e documentata esperienza nel trattamento informatico dei dati giudiziari"».

6.2 DI LEMBO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. - (Direzione nazionale antimafia). - 1. Dopo l'articolo 76 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è inserito il seguente:

"Art. 76-bis.- (Direzione nazionale antimafia). – 1. Nell'ambito della procura generale presso la corte di cassazione è istituita la Direzione nazionale antimafia.

- 2. Alla Direzione è preposto il procuratore generale presso la corte di cassazione od un suo delegato.
- 3. Alla direzione sono addetti, con funzione di sostituti, magistrati in servizio presso la procura generale della corte di cassazione, designati sulla base di specifiche attitudini ed esperienze nella trattazione di procedimenti relativi alla criminalità organizzata.
- 4. Per la nomina dei sostituti, l'anzianità nel ruolo può essere valutata solo ove risultino equivalenti i requisiti professionali.
- 5. Al procuratore nazionale antimafia sono attribuite le funzioni previste dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale"».

6.4 Covi

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. - (Istituzione della Direzione generale antimafia). - 1. Dopo l'articolo 76 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è inserito il seguente:

"Art. 76-bis. - (Istituzione della Direzione nazionale antimafia). - 1. Nell'ambito della procura generale presso la corte di cassazione è istituita la Direzione nazionale antimafia alla quale è preposto il procuratore generale; per l'esercizio delle relative funzioni questi si avvale di un magistrato avente qualifica non inferiore a quella di magistrato di cassazione, scelto tra coloro che hanno svolto anche non continuativamente, per un periodo non inferiore a dieci anni, funzioni di pubblico ministero o giudice istruttore, sulla base di specifiche attitudini, capacità organizzative ed esperienze nella trattazione di procedimenti relativi alla criminalità organizzata. L'anzianità nel ruolo può essere valutata solo ove risultino equivalenti i requisiti professionali.

- 2. Alla Direzione sono addetti, con funzioni di sostituti, magistrati con qualifica non inferiore a quella di magistrato di corte d'appello, nominati sulla base di specifiche attitudini ed esperienze nella trattazione di procedimenti relativi alla criminalità organizzata. Alla nomina provvede il Consiglio superiore della magistratura, sentito il procuratore nazionale antimafia.
- 3. Per la nomina dei sostituti, l'anzianità nel ruolo può essere valutata solo ove risultino equivalenti i requisiti professionali.
- 4. Al procuratore generale sono attribuite le funzioni previste dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale"».

6.3 PINTO

Art. 7.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7. - (Compiti dell'ufficio per il coordinamento delle indagini preliminari relative ai delitti di criminalità organizzata). – 1. L'ufficio per il coordinamento ha funzioni di supporto informativo per l'attività delle

procure distrettuali e di coordinamento delle indagini preliminari relative ai delitti indicati nell'articolo 16-bis del codice di procedura penale. A tal fine:

- a) provvede all'acquisizione e alla elaborazione delle notizie relative ai delitti di criminalità organizzata;
- b) segnala alle procure distrettuali competenti, anche attraverso apposite conferenze convocate dal procuratore generale presso la corte di cassazione, i temi di investigazione e i piani di indagine utili per una migliore efficacia delle indagini preliminari;
- c) cura la circolazione delle informazioni utili per la migliore efficacia delle indagini preliminari, anche a mezzo dei magistrati dell'ufficio e d'intesa con i procuratori distrettuali e con i procuratori aggiunti che dirigono le sezioni di cui all'articolo 5.
- 2. Qualora risulti che sullo stesso reato o nei confronti della stessa persona indagano più uffici giudiziari, il dirigente dell'ufficio informa immediatamente le procure interessate nonchè il procuratore generale presso la corte di appello se i magistrati appartengono allo stesso distretto. Se i magistrati appartengono a distretti diversi, informa i procuratori generali presso le corti d'appello nei cui distretti hanno sede le procure interessate.
- 3. L'ufficio ha altresì il compito di segnalare alle procure interessate e al procuratore generale presso la corte di cassazione ogni caso di interferenza tra le indagini.
- 4. Tutti i procuratori della Repubblica sono tenuti a comunicare all'ufficio per il coordinamento, contemporaneamente all'iscrizione nel registro indicato dall'articolo 335 del codice di procedura penale, ogni notizia di reato ed il nome della persona alla quale il reato è stato attribuito, quando si tratti o possa trattarsi di uno dei delitti indicati nell'articolo 16-bis del codice di procedura penale.
- 5. All'ufficio è comunicata copia dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, dei verbali di perquisizione e sequestro, copia delle decisioni del pubblico ministero, del giudice per le indagini preliminari, del giudice dell'udienza preliminare e del giudice del dibattimento nonchè copia degli atti di indagine sui quali quelle decisioni si fondano.
- 6. I pubblici ministeri possono altresì inviare all'ufficio per il coordinamento ogni altro atto ritenuto utile per i compiti dell'ufficio».
- 7.1 BATTELLO, CORRENTI, IMPOSIMATO

Sostituire l'articolo con il seguente:

- «Art. 7. (Compiti dell'ufficio per il coordinamento delle indagini preliminari relative ai delitti di criminalità organizzata). 1. Dopo l'articolo 371 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
- "Art. 371-bis. (Compiti dell'ufficio per il coordinamento delle indagini preliminari relative ai delitti di criminalità organizzata). 1. L'ufficio per il coordinamento ha funzioni di supporto informativo per

l'attività delle procure distrettuali e di coordinamento delle indagini preliminari relative ai delitti indicati nell'articolo 16-bis. A tal fine:

- a) provvede all'acquisizione e alla elaborazione delle notizie relative ai delitti di criminalità organizzata;
- b) segnala alle procure distrettuali competenti, anche attraverso apposite conferenze convocate dal procuratore generale presso la corte di cassazione, i piani di indagine utili per una migliore efficacia delle indagini preliminari;
- c) cura la circolazione delle informazioni utili per la migliore efficacia delle indagini preliminari, anche a mezzo dei magistrati dell'ufficio e d'intesa con i procuratori distrettuali e con i procuratori aggiunti che dirigono le sezioni di cui all'articolo 70-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.
- 2. Qualora risulti che sullo stesso reato o nei confronti della stessa persona indagano più uffici giudiziari, il dirigente dell'ufficio informa immediatamente le procure interessate nonchè il procuratore generale presso la corte di appello se i magistrati appartengono allo stesso distretto. Se i magistrati appartengono a distretti diversi, informa il procuratore generale presso la corte d'appello nei cui distretti hanno sede le procure interessate.
- 3. L'ufficio ha altresì il compito di segnalare alle procure interessate e al procuratore generale presso la corte di cassazione ogni caso di interferenza tra le indagini.
- 4. Tutti i procuratori della Repubblica sono tenuti a comunicare all'ufficio per il coordinamento, contemporaneamente all'iscrizione nel registro indicato dall'art. 335 ogni notizia di reato ed il nome della persona alla quale il reato è stato attribuito, quando si tratti o possa trattarsi di uno dei delitti indicati nell'articolo 6, comma 1-bis.
- 5. All'ufficio è comunicata copia dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, dei verbali di perquisizione e sequestro, copia delle decisioni del pubblico ministero, del giudice per le indagini preliminari, del giudice dell'udienza preliminare e del giudice del dibattimento nonchè copia degli atti di indagine sui quali quelle decisioni si fondano.
- 6. I pubblici ministeri possono altresì inviare all'ufficio per il coordinamento ogni altro atto ritenuto utile per i compiti dell'ufficio"».

7.2 DI LEMBO

Sostituire l'articolo con il seguente:

- «Art. 7. (Attività di coordinamento del procuratore nazionale antimafia). 1. Dopo l'articolo 371 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
- "Art. 371-bis. (Attività di coordinamento del procuratore nazionale antimafia). 1. Il procuratore generale presso la corte di cassazione coordina a mezzo della Direzione nazionale antimafia l'opera dei procuratori distrettuali e svolge opera di impulso al fine di rendere effettivo lo scambio di informazioni delle attività di indagine.

- 2. Per lo svolgimento delle funzioni attribuitegli dalla legge, il procuratore generale presso la Corte di cassazione, in particolare:
- a) d'intesa con i procuratori distrettuali interessati, assicura il collegamento investigativo anche per mezzo dei magistrati della Direzione nazionale antimafia:
- b) cura, mediante applicazioni temporanee dei magistrati della Direzione nazionale e delle direzioni distrettuali antimafia, la necessaria flessibilità e mobilità che soddisfino specifiche e contingenti esigenze investigative o processuali;
- c) ai fini del coordinamento investigativo e della repressione dei reati provvede all'acquisizione e all'elaborazione di notizie, informazioni e dati attinenti alla criminalità organizzata;
- d) impartisce ai procuratori distrettuali specifiche direttive alle quali attenersi per prevenire o risolvere contrasti riguardanti le modalità secondo le quali realizzare il coordinamento nell'attività di indagine;
- e) riunisce i procuratori distrettuali interessati al fine di risolvere i contrasti che, malgrado le direttive specifiche impartite, sono insorti e hanno impedito di promuovere o di rendere effettivo il coordinamento;
- f) informa il Procuratore generale presso la corte d'appello all'uopo designato in base alle ordinarie regole sulla competenza per l'esercizio nelle forme del successivo articolo 8 del potere di avocazione delle indagini preliminari relative a taluno dei delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, quando non hanno dato esito le riunioni disposte al fine di promuovere o rendere effettivo il coordinamento e questo non è stato possibile a causa della:
 - 1) perdurante ed ingiustificata inerzia nella attività di indagine;
- 2) ingiustificata violazione dei doveri previsti dall'articolo 371 ai fini del coordinamento delle indagini.
- 3. Il procuratore generale della corte di cassazione provvede alla avocazione dopo aver assunto sul luogo le necessarie informazioni personalmente o tramite un magistrato della Direzione nazionale antimafia all'uopo designato. Salvi casi particolari, il procuratore nazionale antimafia o il magistrato da lui designato non può delegare per il compimento degli atti di indagine altri uffici del pubblico ministero"».

7.4 Covi

Sostituire l'articolo con il seguente:

- «Art. 7. (Funzioni del procuratore generale presso la corte di cassazione in materia antimafia). 1. Dopo l'articolo 371 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
- "Art. 371-bis. (Attività di coordinamento del procuratore generale). 1. Il procuratore generale presso la corte di cassazione esercita le sue funzioni in relazione ai procedimenti per i delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-bis. A tal fine dispone della direzione investigativa

antimafia e dei servizi centrali e interprovinciali delle forze di polizia e impartisce direttive intese a regolarne l'impiego a fini investigativi.

- 2. Il procuratore generale esercita funzioni di impulso nei confronti dei procuratori distrettuali al fine di rendere effettivo il coordinamento delle attività di indagine, di garantire la funzionalità dell'impiego della polizia giudiziaria nelle sue diverse articolazioni e di assicurare la completezza e tempestività delle investigazioni.
- 3. Per lo svolgimento delle funzioni attribuitegli dalla legge, il procuratore generale in particolare:
- a) d'intesa con i procuratori distrettuali interessati assicura il collegamento investigativo anche per mezzo dei magistrati della Direzione nazionale antimafia:
- b) cura, mediante applicazioni temporanee dei magistrati della Direzione nazionale e delle direzioni distrettuali antimafia la necessaria flessibilità e mobilità che soddisfini specifiche e contingenti esigenze investigative o processuali;
- c) ai fini del coordinamento investigativo e della repressione dei reati provvede all'acquisizione e all'elaborazione di notizie, informazioni e dati attinenti alla criminalità organizzata;
- d) individua i temi di investigazione e orienta i piani di indagine sul territorio nazionale informandone i procuratori generali presso le corti di appello e i procuratori distrettuali e dando comunicazione al Consiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata;
- e) impartisce ai procuratori distrettuali specifiche direttive volte ad assicurare il migliore impiego dei magistrati delle direzioni distrettuali antimafia e delle forze di polizia anche coordinando i modi e le forme secondo i quali i procuratori distrettuali possono avvalersi della direzione investigativa antimafia;
- f) impartisce ai procuratori distrettuali specifiche direttive alle quali attenersi per prevenire o risolvere contrasti riguardanti le modalità secondo le quali realizzare il coordinamento nell'attività di indagine;
- g) riunisce i procuratori distrettuali interessati al fine di risolvere i contrasti che, malgrado le direttive specifiche impartite, sono insorti e hanno impedito o di rendere effettivo il coordinamento;
- h) dispone con decreto motivato, l'avocazione delle indagini preliminari relative a taluno dei delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, quando non hanno dato esito le riunioni disposte al fine di promuovere o rendere effettivo il coordinamento e questo non è stato possibile a causa della:
 - 1) perdurante e ingiustificata inerzia nell'attività di indagine;
- 2) ingiustificata violazione dei doveri previsti dall'articolo 371 ai fini del coordinamento dell'indagine;
- 3) grave e reiterata inosservanza delle direttive specifiche impartite a norma della lettera f).
- 4. Il procuratore generale antimafia provvede all'avocazione dopo aver assunto sul luogo le necessarie informazioni personalmente o tramite un magistrato della Direzione nazionale antimafia all'uopo designato. Salvi casi particolari il procuratore generale o il magistrato

da lui designato non può delegare per il compimento degli atti di indagine altri uffici del pubblico ministero"».

7.3

PINTO

Al comma 3, sopprimere le lettere d) ed e), ed il numero 3) della lettera h).

7.5

Covi

Art. 8.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. - (Abrogazione). – 1. È abrogato il comma 1-bis dell'articolo 372 del codice di procedura penale, inserito con il decreto-legge 9 settembre 1991, n. 292, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1991, n. 376».

8.1

BATTELLO, CORRENTI, IMPOSIMATO

Art. 9.

Sopprimere l'articolo.

9.1

BATTELLO, CORRENTI, IMPOSIMATO

Sopprimere l'articolo.

9.2

PINTO

Sopprimere l'articolo.

9.3

Covi

Art. 10.

Sopprimere l'articolo.

10.1

BATTELLO, CORRENTI, IMPOSIMATO

Al comma 1, sopprimere le parole: «il procuratore nazionale antimafia».

10.2

BATTELLO, CORRENTI, IMPOSIMATO

Art. 11.

Sostituire l'articolo con il seguente:

- «Art. 4. (Applicazione alla procura distrettuale di magistrati della procura generale presso la corte d'appello). 1. Il procuratore distrettuale, quando lo richiedano specifiche e documentate esigenze, e su richiesta del procuratore aggiunto che coordina la sezione istituita a norma dell'articolo 4, può chiedere al procuratore generale presso la Corte d'appello l'applicazione presso la sezione di uno o più magistrati della procura generale, con specifica e documentata esperienza nelle indagini per la criminalità organizzata, per un periodo di tempo non superiore a un anno, rinnovabile una sola volta.
- 2. Copia della richiesta va inviata all'ufficio per il coordinamento delle indagini preliminari nei confronti dei delitti di criminalità organizzata».

11.1

BATTELLO, CORRENTI, IMPOSIMATO

Art. 12.

Sostituire l'articolo con il seguente:

- «Art. 12. (Decisioni in caso di indagini collegate). 1. In caso di indagini collegate che riguardino diverse procure della Repubblica, qualora i magistrati investiti delle indagini non abbiano raggiunto un'intesa sulle modalità e sui tempi di conduzione, ed esista il concreto pericolo che la mancata intesa pregiudichi i risultati, il procuratore generale presso la corte d'appello se le procure hanno sede nello stesso distretto, ed il procuratore generale presso la corte di cassazione negli altri casi, su richiesta di uno dei magistrati interessati, convocano immediatamente una conferenza dei pubblici ministeri per le necessarie intese.
- 2. Se le intese non sono raggiunte decide il procuratore generale che ha convocato la conferenza»

Sostituire l'articolo con il seguente:

- «Art. 12. (Competenze del tribunale distrettuale). 1. Dopo l'articolo 5 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
- "Art. 5-bis. (Competenze del tribunale distrettuale). Il tribunale distrettuale è quello avente sede nel capoluogo del distretto. Esso ha competenza per i delitti indicati nel comma 3-bis dell'articolo 51".
- 2. Nel comma 1 dell'articolo 6 del codice di procedura penale dopo le parole: "corte di assise" sono inserite le seguenti: "del tribunale distrettuale"».

12.2 Covi

Dopo l'articolo 12, inserire i seguenti:

«Art. 12-bis.

(Conferenze dei pubblici ministeri)

1. Quando risulta necessario, anche al fine di prevenire contrasti e interferenze, coordinare indagini collegate e comunque per il migliore esito dell'attività delle procure della Repubblica, il procuratore generale presso la corte di cassazione convoca conferenze di procuratori generali e sostituti procuratori generali della Repubblica, di procuratori distrettuali, di procuratori aggiunti e di sostituti procuratori della Repubblica».

12.0.1

BATTELLO, CORRENTI, IMPOSIMATO

«Art. 12-ter.

(Illeciti disciplinari)

- 1. Per il magistrato del pubblico ministero costituisce illecito disciplinare sanzionabile, a seconda della gravità, con il trasferimento d'ufficio, la perdita dell'anzianità, la rimozione o la destituzione:
- a) il rifiuto, senza giustificato motivo e dopo averne ricevuto richiesta, di coordinare le proprie indagini preliminari con quelle di altri magistrati e di altri uffici;
- b) il rifiuto, senza giustificato motivo e dopo averne ricevuto richiesta, di collaborare con altri magistrati e con altri uffici al fine della migliore efficacia delle indagini preliminari;
 - c) l'inerzia nell'attività d'indagine, senza giustificato motivo;
- d) l'interferenza intenzionale con propri atti d'indagine in altri procedimenti penali, quando vi sia stato un danno per quesi ultimi.
- 2. I magistrati non possono rilasciare ai mezzi di informazione dichiarazioni su procedimenti della cui trattazione sono investiti».

12.0.2 BATTELLO, CORRENTI, IMPOSIMATO

«Art. 12-quater.

(Polizia giudiziaria)

- 1. Le sezioni di polizia giudiziaria istituite presso ogni procura della Repubblica, hanno una composizione interforze.
- 2. La responsabilità della sezione è attribuita, con rotazione triennale, ad un funzionario della Polizia di Stato o ad un ufficiale dell'Arma dei carabinieri o della Guardia di finanza.
- 3.Il servizio prestato dai funzionari della polizia di Stato, dagli ufficiali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza nella direzione delle sezioni di polizia giudiziaria di cui al comma precedente, è equivalente, agli effeti dello sviluppo di carriera, al periodo di comando presso i corpi di appartenenza nei rispettivi gradi.
- 4. Nelle sezioni di polizia giudiziaria costituite presso le procure distrettuali della Repubblica, il rapporto tra appartenenti alla polizia giudiziaria e magistrati è almeno di quattro a uno. Negli stessi uffici il procuratore della Repubblica assegna alla sezione per le indagini sulla criminalità organizzata un apposito nucleo di polizia giudiziaria composto di un numero di ufficiali di p.g. almeno quadruplo rispetto al numero dei magistrati addetti e di un numero di agenti non inferiore alla metà».

12.0.3

BATTELLO, CORRENTI, IMPOSIMATO

Art. 14.

Al comma 2, nell'alinea, dopo le parole: «per l'anno 1993» inserire le seguenti: «e a regime».

14.1 IL RELATORE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le previsioni di competenza e di cassa dei capitoli di bilancio corrispondenti ais eguenti raggruppamenti, secondo il codice economico, della categoria IV (Acquisto di beni e servizi): 4.1.3. (Mezzi di trasporto e accessori, con esclusione degli stati di previsione dei Ministeri delle finanze, di grazia e giustizia, dell'interno e della difesa), 4.3.2. (Commissioni, comitati, consigli), 4.3.4. (Compensi per incarichi speciali), 4.9.1. (Spese di rappresentanza), 4.9.3. (Spese per uffici e servizi particolari), 4.9.4. (Spese per convegni, mostre, ...), 4.9.5. (Relazioni pubbliche, corsi, informazioni e propaganda) e 4.9.10. (Spese di pubblicità) non possono essere incrementate nel corso del 1992 rispetto alle previsioni iniziali e negli esercizi successivi potranno essere incrementate in misura non superiore al tasso di infalzione programmato in sede di relazione previsionale e programmatica».

14.2 IL RELATORE

Art. 15.

Sopprimere l'articolo.

15.1

BATTELLO, CORRENTI, IMPOSIMATO

Art. 16.

Sopprimere il comma 2.

16.1

BATTELLO, CORRENTI, IMPOSIMATO

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

GIOVEDÌ 19 DICEMBRE 1991

115ª Seduta

Presidenza del Presidente ACHILLI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Borruso.

La seduta inizia alle ore 15,50.

IN SEDE REFERENTE

Accettazione ed esecuzione del terzo emendamento allo statuto del Fondo monetario internazionale, deliberato dal Consiglio dei Governatori del Fondo, con scambio di lettere, e aumento della quota di partecipazione dell'Italia al Fondo medesimo (2963)
(Esame)

Il presidente ACHILLI, relatore alla Commissione, riferisce sul provvedimento con il quale oltre a ratificare un emendamento allo Statuto del Fondo Monetario Internazionale, viene aumentata la quota di partecipazione italiana sia in assoluto che come misura percenutale. Conclude dichiarandosi favorevole all'approvazione del disegno di legge di ratifica.

Il senatore ORLANDO preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo.

Il senatore MARGHERI preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo, auspicando che il provvedimento costituisca l'occasione per un dibatitto in Assemblea sul contesto nel quale si muove attualmente il FMI.

Dopo che il sottosegretario BORRUSO ha raccomandato l'approvazione del provvedimento, la Commissione dà mandato al relatore di riferire favorevolmente all'Assemblea.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo per la creazione dell'Istituto internazionale per il diritto dello sviluppo (IDLI), fatto a Roma il 5 febbraio 1988 (2040) (Seguito dell'esame e conclusione)

Il relatore GRANELLI, dopo aver riferito alla Commissione ricordando le perplessità avanzate nella precedente seduta sul provvedi-

mento, dichiara che, a seguito degli accertamenti effettuati ritiene di poter raccomandare l'approvazione del disegno di legge alla Commissione, avendo chiarito i punti dubbi. L'unico punto sul quale, a suo avviso, sarebbe opportuno una modifica è quello relativo al ricorso, per il finanziamento, alla legge n. 49 sulla cooperazione; tale questione peraltro è superabile con un ordine del giorno da presentare in Assemblea nel quale si invita il Governo a ricorrere per il futuro ad altra voce di bilancio.

Il senatore ORLANDO preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo, dichiarandosi altresì favorevole all'ordine del giorno.

La senatrice TEDESCO TATÒ si pronuncia anch'essa in senso favorevole sia al provvedimento che alla proposta del relatore di reperire altra voce di bilancio per il finanziamento del provvedimento.

Il relatore GRANELLI dichiara che il finanziamento potrebbe essere parametrato sull'analisi del tipo di attività svolta dall'Ente, per la quale il Governo dovrebbe presentare una relazione periodica.

Il sottosegretario BORRUSO dichiara che l'Istituto ha effettuato corsi che hanno coinvolto un centinaio di Paesi, per la stragrande maggioranza in via di sviluppo. Invitando la Commissione ad approvare il provvedimento afferma che il Governo è in sostanza favorevole alle proposte che la Commissione intende trasfondere in un ordine del giorno da presentare all'Assemblea.

La senatrice TEDESCO TATÒ dichiara di riservarsi per l'ordine del giorno che valuterà al momento della sua presentazione.

La Commissione dà quindi mandato al relatore di riferire favorevolmente sul disegno di legge ed a presentare per la discussione in Assemblea un ordine del giorno che raccolga le osservazioni emerse nel corso del dibattito odierno.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE (A 1, 3°)

Il senatore MARGHERI ricorda che nel corso del recente dibattito in Assemblea era stata approvata una mozione con la quale si invitava il Governo a riferire sui risultati del vertice di Maastricht.

Il senatore FIORET dichiara che è opportuno una dichiarazione del Governo sulla situazione delle minoranze italiane in Istria e Dalmazia, atteso che il recente accordo raggiunto in sede comunitaria, fa riferimento esplicito allacondizione delle minoranze.

Il senatore ORLANDO ricorda la richiesta avanzata nell'ultima seduta per un dibattito sulla situazione in Somalia.

Il sottosegretario BORRUSO dichiara di essere pronto a riferire su tale argomento.

Il presidente ACHILLI, dopo aver affermato che in tale occasione si potrà anche riferire sui risultati della missione recentemente effettuata in Etiopia, comunica alla Commissione che ritiene opportuno prendere contatto con il presidente Piccoli per valutare la possibilità di effettuare la visita di una delegazione parlamentare in Unione Sovietica, già a suo tempo autorizzata dai Presidenti delle Camere e programmata dalle Commissioni affari esteri del Senato e della Camera dei deputati.

La seduta termina alle ore 16,30.

DIFESA (4a)

GIOVEDÌ 19 DICEMBRE 1991

172ª Seduta

Presidenza del Presidente
IANNI

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

Deputati Amodeo ed altri; Caccia ed altri; Fincato ed altri; Ferrari Marte ed altri; Rodotà ed altri; Capecchi ed altri; Ronchi ed altri; Salvoldi ed altri; Pietrini ed altri; Russo Spena ed altri: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza (2941), approvato dalla Camera dei deputati

Bozzello Verole ed altri: Integrazione alla legge sull'obiezione di coscienza (72)

Ceccatelli ed altri: Nuove norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza nei confronti del servizio militare e per l'attuazione del servizio civile alternativo (248)

Boato e Strik Lievers: Regolamentazione del servizio civile alternativo (1080)

petizioni nn. 153 e 461 e voti regionali nn. 1, 37, 44, 64 e 120, attinenti ai suddetti disegni di legge

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente IANNI avverte che il disegno di legge n. 2941 (e gli altri ad esso connessi) sono stati inseriti nel calendario dei lavori dell'Assemblea della corrente settimana.

Pertanto, ove la Commissione non dovesse ultimare entro domani i suoi lavori, sarà necessario chiedere in Assemblea il rinvio della trattazione per consentire alla Commissione di proseguire e concludere l'esame. Comunica, inoltre, che la Commissione bilancio, nonostante la proroga del termine ad essa accordata, non si è ancora pronunciata sul disegno di legge n. 2941.

Nel prosieguo della discussione generale, ha la parola il senatore POLI, il quale esprime il consenso di massima del Gruppo democristiano sul disegno di legge n. 2941, che ha il pregio di colmare la lacuna normativa creatasi a seguito della recente sentenza della Corte costituzionale relativa all'articolo 5 della legge n. 772 del 1972.

Tuttavia, l'articolato presenta alcuni aspetti non del tutto condivisibili, che vanno oltre gli stessi principi espressi dalla Consulta e, pertanto, può essere migliorato.

In particolare, il riconoscimento per legge dell'obiezione di coscienza quale diritto soggettivo potrebbe creare problemi di costituzionalità, come, del resto, confermato dalla pronuncia, in sede consultiva, della Commissione affari costituzionali.

Non lievi perplessità destano, poi, gli articoli 1 e 2, laddove si afferma che sono obiettori coloro i quali non accettano l'arruolamento nelle Forze armate, mentre sarebbe meglio precisare i motivi per i quali essi non accettano detto arruolamento.

L'articolo 17, inoltre, dispone che il cittadino che presta servizio civile non può assumere impegni pubblici e privati nè svolgere attività professionali, a meno che ciò non impedisca il normale espletamento del servizio. Evidentemente, questo postulato è discriminante nei confronti dei militari di leva che a nessuna condizione possono svolgere durante detto periodo altre attività.

Dopo aver sottolineato l'esigenza di meglio specificare le aree di impiego degli obiettori, il senatore Poli osserva che l'obiettivo di approvare definitivamente la normativa in esame, pur condivisibile, non deve essere tale da condurre al varo di una legge imperfetta e, per taluni aspetti, censurabile sul piano della costituzionalità.

Considerato poi che il ministro Rognoni solo nel mese scorso ha presentato alle Camere il nuovo «modello di difesa» (alla luce del quale deve essere nuovamente valutata anche la normativa sull'obiezione di coscienza) il senatore Poli conclude chiedendo che si proceda ad audizioni del Ministro della difesa e del Direttore generale della leva e del reclutamento obbligatorio per approfondire gli aspetti politici e tecnici del provvedimento. Si riserva, comunque, di presentare emendamenti in una successiva fase della trattazione.

Il senatore MESORACA fa presente che la richiesta del senatore Poli mal si concilia con la decisione dei Capigruppo che, inserendo nel calendario dei lavori dell'Assemblea i disegni di legge in esame, hanno espresso la volontà di pervenire ad una rapida approvazione.

Il senatore Antonino PAGANI, dichiarato di condividere l'esigenza di approfondimento rappresentata dal senatore Poli, fa rilevare che anche nella seduta odierna è assente un rappresentante del Governo e questo è un ulteriore motivo per rinviare l'esame, stante l'opportunità di acquisire l'opinione del Ministero della difesa.

Il presidente IANNI, dichiarata chiusa la discussione generale, fa presente che nella stessa giornata di ieri ha trasmesso una nota al Ministro della difesa con la quale si rappresentava l'opportunità della presenza di un rappresentante del Governo.

Avverte poi che, dopo la replica del senatore Parisi, si procederà alla votazione della richiesta di audizioni avanzata dal senatore Poli.

Il relatore PARISI dichiara di aver colto dal dibattito una generale disponibilità dei senatori dei vari Gruppi ad approvare in tempi brevi la normativa in esame, ma non quella di approvarla senza modifiche o, comunque, senza i necessari approfondimenti.

Ritiene poi condivisibili talune osservazioni emerse durante la discussione, quali la necessità di valutare il problema «obiezione di coscienza» anche alla luce del nuovo «modello di difesa»; di insistere affinchè il Governo esprima chiaramente la sua posizione; di acquisire possibilmente un nuovo parere da parte della Commissione affari costituzionali e di poter contare sulle valutazioni d'ordine finanziario di competenza della Commissione bilancio. Giudica quindi positivamente la richiesta del senatore Poli di ascoltare sia il Ministro della difesa che il Direttore generale della leva.

In conclusione, anche allo scopo di fugare qualsiasi dubbio in merito a presunti intenti dilatori, sottopone alla valutazione della Commissione la possibilità di costituire un comitato ristretto che elabori con la massima rapidità tutte le ipotesi di modifica ritenute necessarie.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione della proposta del senatore Poli.

Il senatore MESORACA, nell'esprimere il voto contrario del Gruppo comunista-PDS, avverte che detta richiesta rischia seriamente di precludere, anche in questa legislatura, il varo della riforma dell'obiezione di coscienza. La maggioranza, se riterrà di condividerla, se ne assumerà la responsabilità politica.

Il senatore SANESI annuncia il proprio voto favorevole, anche perchè non ritiene così imminente l'eventuale scioglimento anticipato delle Camere.

Il senatore Antonino PAGANI si esprime a sua volta favorevolmente, in quanto non è possibile procedere all'esame dell'articolato senza aver prima acquisito quanto meno l'opinione del Ministro della difesa.

Posta quindi ai voti, la richiesta del senatore Poli (di procedere ad audizioni del ministro Rognoni e del Direttore generale della leva e del reclutamento obbligatorio) è approvata a maggioranza dalla Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge (e dei documenti in titolo indicati) è, pertanto, rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16.

BILANCIO (5°)

GIOVEDÌ 19 DICEMBRE 1991 312ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente Andreatta

Intervengono i ministri del bilancio e della programmazione economica Cirino Pomicino e della sanità De Lorenzo nonchè il sottosegretario di Stato per il tesoro Pavan.

La seduta inizia alle ore 12,15.

IN SEDE REFERENTE

Disposizioni in materia di finanza pubblica (3004-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

e connesso voto della Regione Toscana n. 140, nonchè connessa petizione n. 464

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Interviene preliminarmente il senatore CROCETTA per chiedere chiarimenti circa l'andamento dei lavori, ricordando di non aver svolto il proprio intervento in sede di discussione generale.

Il presidente ANDREATTA precisa che tale intervento può avere luogo.

Ha quindi la parola il senatore CROCETTA che illustra le linee-guida che stanno alla base degli emendamenti che ha presentato. Riservandosi di entrare nei particolari di alcuni di essi in interventi successivi, fa presente che il provvedimento all'esame sta subendo una vicenda parlamentare che lascia molti dubbi. Infatti il Governo non ha esplicitato in questa sede la propria posizione, che invece è stata riassunta dai giornali. In realtà il provvedimento stesso contiene molti punti che occorre migliorare, e dunque è indispensabile procedere alla sua modifica. Ciò vale soprattutto per l'articolo 4, in tema di sanità, per l'articolo 5, relativo al pubblico impiego e per l'articolo 28, in tema di cessione di alloggi di edilizia residenziale pubblica. L'emendamento presentato dal Gruppo di rifondazione comunista all'articolo 4 mira a modificare la fascia delle esenzioni dai ticket.

Conclude auspicando una presa di posizione del Parlamento sulla questione ed un miglioramento del provvedimento all'esame.

Ha quindi la parola il ministro CIRINO POMICINO, per rendere una dichiarazione a nome del Governo.

Il Governo, afferma il Ministro, intende giungere alla più sollecita approvazione della manovra di finanza pubblica, tenendo conto di alcune esigenze emerse nel merito delle norme all'esame del Parlamento. Relativamente al settore della sanità, ritiene che si possa definire una norma per sospendere l'efficacia dei contratti, di cui il rinvio al comma 7 dell'articolo 8. Analogamente l'automaticità del passaggio dei medici a tempo pieno deve essere limitata solo ai sanitari che hanno in corso un rapporto convenzionale. Per risolvere tale questione si potrebbe introdurre una modifica al decreto-legge, attualmente in sede di conversione, sul ripiano della spesa sanitaria.

Circa la questione delle aree organizzative degli ospedali di base, si potrà intervenire in sede di decreto del Presidente della Repubblica di definizione degli *standard*. Quanto alle modalità di attuazione del fondo di riequilibrio, esse devono considerarsi quelle previste nel disegno di legge di riforma sanitaria approvato dal Senato. In ogni caso si potrà provvedere emendando il già citato decreto-legge sul ripiano dei debiti.

Quanto alle altre questioni, ricorda che quella concernente la gestione fuori bilancio del Ministero degli esteri potrà essere risolta nell'ambito del disegno di legge n. 2884, all'esame di questa Commissione.

I temi relativi al rapporto di lavoro del personale ferroviario e all'attribuzione agli inquilini di un diritto soggettivo di acquisto degli alloggi di edilizia economico-popolare, potranno essere risolti con apposite norme da inserirsi nell'ambito del decreto-legge sulle privatizzazioni, attualmente all'esame della Camera dei deputati.

La questione del contenimento del numero del personale scolastico potrà essere affrontata nell'ambito del prossimo Documento di programmazione economico-finanziaria: in quella sede sarà cura del Governo definire anche il rapporto allievi/classi, anche al fine di recuperare la mobilità del personale insegnante.

Circa la soppressione del comma 1 dell'articolo 7, in tema di interpretazione autentica dei benefici combattentistici per il personale statale, ricorda che il Governo continuerà in ogni caso ad applicare la propria interpretazione e si farà carico di formulare, nella prima occasione possibile, una norma che renda ancora più cogente l'interpretazione restrittiva proposta.

Quanto infine all'articolo 29, in tema di contributi all'editoria, ricorda che esso deriva da un indirizzo unanime della Camera dei deputati.

Il ministro Cirino Pomicino conclude facendo presente che la proposta del Governo tende a conciliare le differenti posizioni, nell'auspicio di poter concludere l'esame dei due provvedimenti collegati, che costituiscono la parte fondamentale della manovra finanziaria.

Ha quindi la parola il senatore BARCA, che osserva come il Ministro, con il suo intervento, nella sostanza offenda la dignità del Senato. Se esistono ragioni politiche, esse devono venire portate dinanzi all'Assemblea e non in questa sede, che ha prevalente carattere tecnico e che non può prescindere dal merito dei problemi, come è il caso delle norme in tema di attività professionale del personale medico, che si riflettono in problemi di copertura.

La senatrice FERRAGUTI si sofferma sull'articolo 4 del provvedimento, ricordando come occorra espungere il riferimento al trattamento contrattuale, di cui al comma 7. Circa i trasferimenti al servizio sanitario, ritiene che occorra recuperare il principio di gradualità pluriennale dei trasferimenti al livello della media, al fine di non penalizzare le regioni che offrono servizi migliori, e dunque più costosi. In conclusione ritiene non proficua l'ipotesi di accettare senza emendare il testo all'esame.

Il senatore BOLLINI ritiene che i correttivi proposti dal Governo non risolvano la questione di fondo, che è quella di modificare il testo, nel senso di renderlo conforme a quanto già approvato dal Senato.

Ha quindi la parola il senatore MELOTTO, che fa presente come il comma 1 dell'articolo 4 vada nel senso, richiesto dalle regioni, di giungere a trasferimenti sulla base di una quota capitaria. Tuttavia la lettera d) andrebbe forse migliorata, al fine di assicurare la necessaria gradualità.

Ulteriori questioni riguardano il medesimo articolo 4: per coerenza con quanto già approvato dal Senato in occasione del disegno di legge di riforma del Servizio sanitario, occorrerebbe non adottare soluzioni divergenti con quel testo. Pertanto occorre considerare la questione dell'organizzazione degli ospedali di zona, dei moduli organizzativi, con i relativi due livelli di dirigenza e del tempo pieno obbligatorio. Relativamente alla dirigenza, fa presente che occorre definire una norma che escluda l'efficacia degli articoli del decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del 1990 citati al comma 7, al fine di consentire la necessaria flessibilità al sistema sanitario. Quanto al tempo pieno, concorda con l'ipotesi prospettata dal Ministro. In ogni caso i problemi sopra individuati potranno essere risolti nell'ambito del decreto-legge sul ripiano dei deficit delle USL.

Il senatore CORTESE ritiene che il comma 7 dell'articolo 4 vada migliorato, al fine di evitare che i medici a tempo pieno possano svolgere attività libero-professionale.

Quanto all'articolo 28, non condivide l'opportunità di garantire in ogni modo gli inquilini di alloggi di edilizia economico-popolare: una politica di cessioni ad ogni costo è irrazionale. Tra l'altro occorrerebbe meglio specificare il testo della Camera, a suo dire preferibile rispetto a quello del Senato, escludendo la possibilità di cedere alloggi edificati prima del 1940 e inserendo una clausola di divieto di alienazione entro i quindici anni dall'acquisto.

Quanto infine all'articolo 29, relativo ai contributi alla stampa, invita il Governo a indicare nominativamente i destinatari di tali contributi.

Il ministro CIRINO POMICINO precisa che sarà cura del Governo indicare nominativamente i destinatari di tutti i contributi alla stampa di partito.

Ad avviso del senatore CROCETTA il rimedio proposto dal Governo non è sufficiente a fugare ogni dubbio. Per questo è meglio emendare il testo all'esame; molti degli emendamenti presentati dalla sua parte politica vanno nel senso delle osservazioni che sono emerse nel corso del dibattito, e dunque potrebbero essere accolti.

Ha quindi la parola il ministro DE LORENZO, che ricorda in primo luogo come alcune delle disposizioni contenute nell'articolo 4 hanno la finalità di anticipare parti del disegno di legge n. 2375, di riforma sanitaria, approvato dal Senato. Certamente alcune anticipazioni sono per certi aspetti incoerenti, in quanto avulse dall'originario contesto. Ciò è il caso ad esempio del comma 1, laddove si èin parte disciplinata la questione dei trasferimenti, in considerazione del fatto che, ove si fosse provveduto con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri tale strumento giuridico avrebbe potuto essere derogato dalla regioni. In ogni caso, si provvederà con decreto del Presidente della Repubblica a definire gli standard.

Quanto alla questione dell'attività libero-professionale del personale medico, fa presente che la modifica della Camera deriva dalla necessità di rimediare ad un emendamento di natura stravolgente proposto dai senatori del Partito democratico della sinistra al Senato, i cui effetti sarebbero stati deleteri.

Quanto al recepimento del decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del 1990, registra il fatto che la Camera ha opinione divergente rispetto al Senato. L'inserimento di tale norma non può essere dunque fatto gravare su una presunta incoerenza del Governo.

In conclusione, il Governo è disponibile a tener conto dei rilievi prospettati dalla Commissione, facendosi carico della presentazione dei conseguenti emendamenti nell'ambito del più volte citato decreto-legge in tema di ripiano dei debiti delle Unità sanitarie locali.

Il senatore BOLLINI precisa che l'incoerenza non può essere addebitata al Senato.

Il presidente ANDREATTA domanda se la soluzione proposta dal senatore Melotto può ad avviso del proponente trovare ostacoli presso l'altro ramo del Parlamento.

Il ministro DE LORENZO afferma che il Governo si farà carico di ricercare le opportune convergenze.

Il presidente ANDREATTA osserva che, ove non venisse confermata la disponibilità della Camera di sostenere le modifiche proposte in questa sede al decreto-legge in materia di ripiano dei debiti delle USL, risulterà difficile porre in votazione l'articolo 4. In tal caso sarebbe preferibile rinviare la questione direttamente all'Assemblea.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato alla seduta pomeridiana.

La seduta termina alle ore 14.

313ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
Andreatta
e del Vice Presidente
Bollini

Intervengono i ministri del bilancio e della programmazione economica, Cirino Pomicino, della sanità De Lorenzo e delle finanze Formica, i sottosegretari di Stato per il tesoro Pavan e Rubbi, e per la grazia e la giustizia Coco.

La seduta inizia alle ore 16,30.

IN SEDE REFERENTE

Disposizioni in materia di finanza pubblica (3004-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

e connesso voto della Regione Toscana n. 140

e connessa petizione n. 464

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di antimeridiana di oggi.

Il relatore BONORA dà conto del contenuto dei pareri pervenuti dalle Commissioni consultate.

Su proposta del presidente ANDREATTA, la Commissione concorda di passare all'esame degli articoli, accantonando per il momento l'articolo 4, in attesa che il Governo riferisca circa l'impegno assunto di sondare l'altro ramo del Parlamento.

Non essendo stato modificato dalla Camera il testo degli articoli 1 e 2, si passa all'articolo 3.

Dichiarato decaduto per assenza del proponente l'emendamento 3.3, la Commissione respinge l'emendamento 3.4.

Si passa ad esaminare gli emendamenti 3.1 e 3.2 soppressivi del comma 4.

Il relatore BONORA si rimette alla Commissione.

Il senatore BOLLINI illustrando l'emendamento 3.2 afferma che ove non risolta in questa sede, la questione della gestione fuori bilancio del Ministero degli affari esteri non troverà certo soluzione nell'ambito del disegno di legge 2884 destinato a decadere con il termine della legislatura.

Il presidente ANDREATTA dichiara la propria astensione sugli emendamenti invitando il Governo a voler recepire allorchè si dovrà procedere a ulteriormente prorogare il termine di scadenza delle gestioni fuori bilancio, in apposito provvedimento d'urgenza il testo accolto dal Senato.

Ha quindi la parola il senatore FERRARI AGGRADI, che osserva come, pur rendendosi conto delle esigenze di sollecita approvazione del provvedimento manifestate dal Governo, sia pur necessario giungere ad un testo soddisfacente. Ciò vale soprattutto per il settore della sanità che negli ultimi anni ha visto una crescita incontrollata della spesa e del deficit. Sarebbe pertanto utile che il provvedimento in esame recasse qualche norma di contenimento della spesa sanitaria.

Il sottosegretario PAVAN dichiara che il Governo è disponibile ad adottare provvedimenti coerenti con il testo che verrà approvato dal Senato in materia di gestione fuori bilancio.

Il presidente ANDREATTA fa presente che comunque il Ministro dovrà manifestare la propria volontà in materia.

Posti congiuntamente ai voti vengono quindi accolti gli emendamenti 3.1 e 3.2 di analogo tenore.

È quindi accolto l'articolo 3 nel testo modificato.

Accantonati gli emendamenti all'articolo 4, si passa all'articolo 5.

Il senatore BOLLINI illustra l'emendamento 5.2, ricordando come la chiamata nominativa nelle pubbliche amministrazioni delle categorie svantaggiate abbia provocato fenomeni scandalosi.

Il senatore CROCETTA illustra gli emendamenti 5.6 e 5.7, facendo presente che essi mirano ad attuare un principio di giustizia e che la soppressione del comma 6 operata dalla Camera dei Deputati risponda ad una esigenza elettoralistica.

Il senatore PUTIGNANO osserva che la chiamata numerica non risolve problemi finanziari e che le esigenze di trasparenza sono rispettate anche con sistemi di chiamata nominativa.

Il senatore PIZZO si dichiara contrario, per gli stessi motivi, all'emendamento 5.2.

Il senatore VIGNOLA illustra l'emendamento 5.5, tendente a consentire un incremento dell'occupazione dei giovani nel Mezzogiorno.

Il senatore SPOSETTI osserva che le affermazioni del senatore Putignano non corrispondono alla situazione esistente nel settore.

Il relatore BONORA si rimette alla Commissione per sugli emendamenti.

Il sottosegretario PAVAN, nel dichiararsi non contrario nel merito degli emendamenti, ribadisce il parere contrario del Governo, per i motivi già esposti in mattinata.

Il presidente ANDREATTA sospende la seduta in considerazione delle votazioni in corso in Assemblea.

La seduta è sospesa alle ore 17,35 ed è ripresa alle ore 18,10.

Il senatore RIVA chiede che la seduta sia tolta.

Il senatore SPOSETTI dichiara il proprio voto favorevole agli emendamenti 5.1 e 5.2, che, posti congiuntamente ai voti, sono respinti.

Posti congiuntamente ai voti, sono altresì respinti gli emendamenti 5.4 e 5.6, dopo dichiarazioni di voto favorevoli CROCETTA e SPOSETTI.

Ritirato dal relatore l'emendamento 5.3, è respinto l'emendamento 5.7, dopo dichiarazione di voto favorevole del senatore SPOSETTI.

Il senatore CROCETTA osserva che sono presenti in Commissione senatori che prendono parte alle votazioni senza averne diritto.

Il Presidente BOLLINI constata che attualmente i senatori presenti sono tutti componenti della Commissione e che le votazioni sino ad ora svolte possono ritenersi regolari.

Il senatore CROCETTA accede alle valutazioni del Presidente, affermando tuttavia che ciò non costituisce precedente.

Contrario il relatore, è quindi respinto l'emendamento 5.5.

Non essendovi altri emendamenti, si passa agli emendamenti all'articolo 7.

Il RELATORE ritira gli emendamenti 7.1 e 7.2, dopo aver ricordato i motivi che lo hanno indotto a ritenere opportuno mantenere il testo approvato dal Senato.

Sull'articolo 7 interviene il senatore BARCA ricordando gli effetti delle legge n. 336 del 1970.

Il senatore BOLLINI si dichiara a favore dell'emendamento, così come il senatore RASTRELLI.

Il presidente ANDREATTA ricorda che il Governo si è pronunciato nel senso di trattare tale materia nell'ambito di un prossimo decretolegge.

Il senatore SPOSETTI fa propri gli emendamenti del relatore che, posti ai voti, sono respinti.

Dopo un intervento del senatore RASTRELLI, che si sofferma sulla irripetibilità delle somme attribuite a chi ha effettuato il servizio militare, posto ai voti, è respinto l'emendamento 7.3.

Si passa all'emendamento 9.1, riferito all'articolo 9.

Il senatore CROCETTA lo illustra, evidenziandone le caratteristiche moralizzatrici.

Contrari il relatore e il sottosegretario RUBBI l'emendamento è respinto.

Il senatore SPOSETTI illustra l'emendamento 16.1, riferito all'articolo 16.

Contrari il relatore e il sottosegretario RUBBI, l'emendamento è respinto.

Passandosi all'articolo 18, il senatore CROCETTA illustra gli emendamenti 18.2, 18.3, 18.4 e 18.1.

Tali emendamenti, posti separatamente ai voti, sono respinti.

Passandosi all'articolo 19, il senatore CROCETTA illustra l'emendamento 19.1 che, contrario il relatore, è respinto.

Il medesimo senatore CROCETTA illustra gli emendamenti 21.1, 21.2, 21.6, 21.3, 21.4 e 21.5, miranti a rendere più stretta la concessione di autoveicoli statali.

Contrari il relatore e il sottosegretario RUBBI, tutti gli emendamenti, posti separatamente ai voti, sono respinti.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 25.

Il senatore BARCA illustra l'emendamento 25.3, facendo presente che è più opportuno espungere la materia del personale ferroviario dal provvedimento all'esame piuttosto che trattarla in modo inappropriato.

Il senatore CROCETTA illustra l'emendamento 25.2, osservando come il testo della Camera non tenga conto del personale ferroviario.

Il relatore BONORA illustra l'emendamento 25.1, facendo presente che ritiene la sede sia opportuna per trattare le questioni relative al personale ferroviario. Inoltre, l'emendamento proposto, che ripristina il testo del Senato, mira a dar luogo ad un contenimento di spesa.

Il sottosegretario RUBBI si dichiara contrario gli emendamenti, auspicandone il recepimento in altra sede.

Il presidente ANDREATTA fa presente che il ministro dei trasporti si è dichiarato disponibile a recepire la normativa sul personale in altro provvedimento.

Il senatore BARCA ritira quindi il proprio emendamento, mentre quello 25.2 è respinto. È poi respinto l'emendamento 25.1

Si passa quindi all'esame degli emendamenti all'articolo 28 vertente in tema di cessione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Il senatore CROCETTA illustra i propri emendamenti, facendo presente che le soluzioni contenute nel testo della Camera non sono soddisfacenti e che la materia deve essere trattata in sede di Commissione competente. Gli emendamenti proposti mirano ad evitare abusi. In ogni caso sarebbe opportuno stralciare l'articolo.

Il senatore POLLICE illustra i propri emendamenti, dichiarandosi contrario alla soluzione adottata dalla Camera dei deputati.

Il relatore BONORA ritira l'emendamento 28.1 che mirava nella sostanza a ripristinare il testo del Senato, in base alla considerazione che occorrerà rivedere la normativa per la parte concernente il conferimento del diritto a richiedere la vendita in capo agli inquilini.

Il senatore CORTESE si dichiara contrario agli emendamenti, al fine di consentire ai comuni e agli istituti la gestione degli immobili di loro competenza.

Si passa quindi alle votazioni.

Respinto l'emendamento 28.5, è altresì respinto l'emendamento 28.13, dopo dichiarazione favorevole del senatore CROCETTA. Dopo dichiarazione di voto favorevole del senatore SPOSETTI sono respinti gli emendamenti 28.19 e 28.20.

Dichiarato decaduto per assenza del proponente l'emendamento 28.2, è respinto l'emendamento 28.21, dopo dichiarazione di voto favorevole del senatore SPOSETTI.

Dopo dichiarazione di voto favorevole del senatore CROCETTA, sono quindi respinti gli emendamenti 28.12 e 28.18.

Dopo l'illustrazione del senatore SPOSETTI, è respinto l'emendamento 28.22. Sono quindi respinti gli emendamenti 28.23, 28.14, 28.16, 28.6, 28.15, 28.9, 28.3, 28.24, 28.17 e 28.4, di analogo tenore, 28.25, 28.11 (dopo dichiarazioni di voto favorevole del senatore CROCETTA, 28.10, 28.26 (dopo che il senatore SPOSETTI ha chiesto al relatore di conoscere il significato dell'ultimo periodo del comma 8), 28.27, 28.29, 28.28, 28.30, 28.7 e 28.8.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 29, vertente in tema di finanziamento alla stampa di partito. Sull'argomento di apre un vasto dibattito.

Il presidente ANDREATTA preannuncia un ordine del giorno per l'Assemblea nel quale si impegna il Governo a non erogare lo stanziamento di cui all'articolo 29, prima del riordino della materia regolata dalla legge n. 250 del 1990.

Rispondendo a quesiti dei senatori CORTESE e RASTRELLI, il ministro CIRINO POMICINO precisa che i 5 miliardi di cui all'articolo in questione non sono destinati ad un unico soggetto ma vanno ad incrementare il fondo della legge n. 250 e saranno ripartiti in base a tale normativa. In ogni caso l'onere, pur decorrendo dal 1992, non può avere durata diversa da quella della legge.

Il senatore RIVA osserva che la formulazione del testo è tale da attribuire i cinque miliardi esclusivamente ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo e non ad altri. La norma pertanto è criticabile sotto il profilo della moralità.

Il ministro CIRINO POMICINO fa presente che più gravi critiche sotto tale profilo dovrebbero essere rivolte alla recente iniziativa legislativa presentata alla Camera dei deputati. Quanto ai soggetti cui si riferisce il comma 1 dell'articolo 29, fa presente che la situazione delle forze politiche rappresentate in Parlamento e dei relativi gruppi al 30 giugno 1991 è nota a tutti.

Il senatore AZZARÀ nel ricordare le vicende che portarono all'approvazione della normativa in tema di finanziamento di giornali di partito, ritiene che spirito della norma sia tale da non escludere forze rappresentate in Parlamento.

Il senatore CORTESE si dichiara favorevole all'ordine del giorno preannunciato dal presidente Andreatta, manifestando perplessità sull'articolo 29, soprattutto in considerazione del fatto che, a suo avviso, la spesa di cinque miliardi è destinata esclusivamente al nuovo onere di cui al comma 1.

Il senatore RIVA fa presente che nessun ordine del giorno può modificare un testo di legge e che il provvedimento in esame mira semplicemente a attribuire finanziamenti ad un soggetto.

Ad avviso del senatore SPOSETTI il testo approvato dalla Camera costituisce una forzatura rispetto all'attuale legislazione.

Il ministro CIRINO POMICINO fa presente che nel preannunciato ordine del giorno potrebbe essere anche inserito l'impegno del Governo a chiarire che il finanziamento è destinato al fondo per l'editoria.

Il presidente ANDREATTA ricorda che spirito della legge in materia di finanziamento della stampa di partito è quello di attribuire risorse finanziarie a forze politiche che si siano misurate in campagne elettorali.

Il senatore ABIS invita a ritirare l'emendamento 29.1, in considerazione del fatto che la materia potrà essere risolta successivamente in via legislativa.

Il ministro CIRINO POMICINO dichiara che il Governo, nell'ambito del decreto-legge che verrò emanato nel prossimo gennaio per ripartire la nuova quota di finanziamento per i giornali di partito, si farà carico di precisare che i cinque miliardi di cui all'articolo 29 sono destinati al fondo complessivo.

Il senatore PIZZO invita il presentatore a ritirare l'emendamento.

Il senatore POLLICE sottolinea il fatto che la legislazione in materia viene adattata alle diverse esigenze mutevoli nel tempo.

Il senatore BARCA invoca chiarezza.

Il relatore BONORA ritira quindi l'emendamento 29.1.

Non essendovi altri emendamenti, si torna all'articolo 4, precedentemente accantonato.

Il senatore RIVA dichiara di abbandonare i lavori della Commissione, essendosi essi protratti in orario notturno.

Il ministro DE LORENZO informa che sono stati presentati due emendamenti al decreto-legge in materia sanitaria, che vengono incontro alle esigenze emerse dal dibattito e dagli emendamenti presentati.

In particolare, i due emendamenti, che nascono dalla concertazione con i presidenti dei Gruppi della maggioranza e dall'accordo anche con le forze politiche della Camera dei deputati, affronta innanzitutto la questione del passaggio dei medici dal tempo definito al tempo pieno, offrendo una soluzione per cui tale passaggio avviene a domanda e a

condizione che vi sia una convenzione con il servizio sanitario nazionale.

Per quanto riguarda poi la questione legata alla lettera d) del comma 1, fa presente che sarà emanato un apposito decreto del Presidente della Repubblica che sostanzialmente riprende il testo del disegno di legge in titolo varato dal Senato. Quanto poi all'altro decreto del Presidente della Repubblica già adottato, per quanto concerne gli articoli 78, 116 e 117 la loro struttura intende evitare quelle rigidità che la legge di riordino della materia sanitaria esclude in linea di principio.

Sulla base di questa premessa invita pertanto i presentatori di emendamenti a ritirarli, dal momento che la loro sostanza è stata recepita nei due emendamenti illustrati al decreto-legge in materia.

Si apre quindi un dibattito sull'ordine dei lavori.

Il presidente ANDREATTA fa osservare che è opportuno che il seguito dell'esame sia rinviato alla giornata di domani, 20 dicembre, alle ore 9: il ministro CIRINO POMICINO si dichiara favorevole, purchè sia garantita la possibilità di partecipare alle votazioni che si tengono presso l'altro ramo del Parlamento a partire dalle ore 10,30.

Il senatore SPOSETTI, dopo aver ricordato che era già stato fatto presente che non sarebbe stato facile rispettare i tempi di esame per quanto concerne il disegno di legge in titolo, osserva che occorre rispettare le esigenze dei Gruppi di avere tempo per preordinare gli emendamenti al provvedimento in esame: non sembra che le decisioni del Presidente tengano conto di tale esigenze.

Il presidente ANDREATTA esprime una valutazione per cui l'esame degli emendamenti all'articolo 4 richiede un ora circa di lavoro, confidando sul fatto che la ragionevolezza impone che non vengano presentati in Commissione ulteriori emendamenti.

Il senatore BOLLINI fa osservare che nel corso della seduta di domani si deciderà come proseguire nei lavori.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente ANDREATTA avverte che la Commissione è convocata per domani, 20 dicembre, alle ore 9,30 per la conclusione dell'esame del disegno di legge 3004-B.

La seduta termina alle ore 22,05.

EMENDAMENTI

Disposizioni in materia di finanza pubblica (3004-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

Art. 3.

Sopprimere l'articolo.

3.3

ABIS

Al termine del comma 2 sia aggiunto il seguente capoverso: «Gli indirizzi programmatici predisposti dal CICS dovranno contenere l'obbligatorietà degli studi di impatto ambientale per tutte le iniziative di tipo infrastrutturale come criterio preventivo al finanziamento. Per i progetti produttivi e infrastrutturali, almeno nei Paesi a più alta emigrazione verso il nostro Paese, rispettivamente la valutazione preventiva dell'impatto occupazionale e la scelta di metodologie di realizzazione ad alta intensità di manodopera utilizzando nei due casi i parametri in uso in materia presso l'organizzazione internazionale del lavoro».

3.4

CROCETTA

Sopprimere il comma 4.

3.1

IL RELATORE

Sopprimere il comma 4.

3.2

BOLLINI, SPOSETTI

Art. 4.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Entro il 31 marzo 1992 il Governo presenta al Parlamento per la sua approvazione il piano sanitario nazionale che fissa i livelli obbligatori di assistenza sanitaria da assicurare in condizioni di omogeneità in tutto il Paese ed indica gli *standard* organizzativi e di attività. In attesa dell'approvazione del piano sanitario nazionale, limitatamente all'esercizio 1992, ai sensi dell'articolo 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanità, sentita la conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, fissa i livelli obbligatori di assistenza sanitaria da assicurare in condizioni di uniformità in tutto il Paese e indica gli *standard* organizzativi e di attività di riferimento da utilizzare per calcolare il parametro capitario di finanziamento di ciascun livello assistenziale».

4.4

Imbriaco, Torlontano, Zuffa, Ranalli, Berlinguer, Ferraguti, Sposetti

Al comma 1 sopprimere la lettera d).

4.1

IL RELATORE

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le regioni, nell'ambito della programmazione sanitaria regionale, ridefiniscono la rete ospedaliera, riconvertendo in altri servizi e strutture sanitarie e territoriali, anche non residenziali, le risorse derivanti dalla soppressione di strutture ospedaliere che non rientrino in detta programmazione. Entro il 30 marzo 1992 devono essere corrisposti alle regioni le risorse in conto capitale di cui all'articolo 20 della legge n. 67 del 1988, per il primo triennio 1989-1991. Entro la stessa data, il Ministro della sanità con apposito decreto, sentito il Consiglio superiore di sanità, definisce i raggruppamenti omogenei di diagnosi sui quali riparametra le modalità di pagamento delle rette delle case di cura private».

4.5

IMBRIACO, TORLONTANO, ZUFFA, RANALLI, BERLINGUER, FERRAGUTI, GALEOTTI, VI-GNOLA

Al comma 3 dopo le parole: «delle risorse umane e strumentali», aggiungere le parole: «Nei presidi ospedalieri di zona sono previsti unicamente i seguenti moduli organizzativi, area medica, area chirurgica, area riabilitativa».

4.9

Azzaretti, Perina, Condorelli, Ferraguti, Imbriaco, Chessa, Meriggi, Grassi bertazzi, Ongaro basaglia, Signorelli, Duò, Alberti, Perugini Sostituire il comma 4 con i seguenti:

«4. A decorrere dal 1º gennaio 1992, sono abolite le quote di partecipazione alla spesa farmaceutica, alle spese per prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale e di laboratorio.

4-bis. A decorrere dal 1º gennaio 1992 sono a carico del Servizio sanitario nazionale i farmaci che ricadono nella fascia A e B del prontuario terapeutico. I farmaci della fascia C non sono ascrivibili al Servizio sanitario nazionale ad eccezione di quanto stabilito nel punto 4 e vengono pertanto eliminati dal prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale.

4-ter. Il Ministero della sanità, entro la stessa data, con apposito decreto, ridefinisce il prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale, inserendo nella fascia A i farmaci di comprovata efficacia non suscettibili di abuso (somministrazione gratuita senza vincoli) e nella fascia B i farmaci di comprovata efficacia, ma suscettibili di prescrizioni incongrue (somministrazione gratuita con sorveglianza e prescrizioni a livello regionale).

4-quater. I cittadini affetti da patologie croniche individuate con apposito atto dal Ministero della sanità, hanno diritto alla somministrazione gratuita dei farmaci inerenti alla patologia e alla sue complicanze anche se appartenenti alla fascia C.

4-quinquies. Dal 1º gennaio 1992 il prezzo dei farmaci è ridotto nella misura del 5 per cento.

4-sexies. Per l'anno 1992 è sospesa l'introduzione nel prontuario terapeutico nazionale di prodotti «copia» e di nuove confezioni con modifica di dosaggio o di forma farmaceutica. A partire dal 1º gennaio 1992 è soppressa la franchigia concessa alle case farmaceutiche per pubblicità e convegni.

4-septies. A partire dal 1º giugno 1992, sulla base di un decreto del Ministero della sanità, è avviata la sperimentazione della somministrazione ai cittadini dei farmaci nelle quantità fissate dalla prescrizione ovvero in confezioni predeterminate esclusivamente in rapporto ai cicli terapeutici specifici.

4-octies. Nel 1992 non si dà luogo all'ammissione nel prontuario di nuove specialità che rappresentino modifiche di confezione o di composizione o di forma o di dosaggio di specialità già presenti nel prontuario e che comportino un aumento del costo per ciclo terapeutico».

4.6

BERLINGUER, IMBRIACO, FERRAGUTI, RANAL-LI, TORLONTANO, ZUFFA, VIGNOLA, BOLLI-NI, BARCA, ANDRIANI, SPOSETTI

Al comma 4 le parole: «Tale quota è dovuta da tutti i cittadini, esclusi i pensionati, esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria per motivi di reddito e gli invalidi di guerra titolari di pensione diretta vitalizia, nonchè, ai sensi dell'articolo 5 della legge 3 aprile 1958, n. 474,

i grandi invalidi per servizio», sono così sostituite: «sono esentati dal pagamento di tutte le quote di compartecipazione:

- a) i pensionati di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 3, comma 1 del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito con modificazioni dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8;
 - b) i disoccupati iscritti all'ufficio di collocamento;
- c) i familiari a carico dei soggetti di cui alle precedenti lettere a) e b);
- d) i nuclei familiari con reddito imponibile lordo fino a lire 16 milioni, incrementato fino a lire 22 milioni di reddito complessivo lordo in presenza del coniuge a carico e in ragione di un ulteriore milione per ogni figlio a carico; non concorre alla determinazione del reddito l'unità immobiliare di proprietà, adibita ad abitazione propria del nucleo familiare o posseduta come residenza secondaria o comunque a disposizione, se costituente l'unica unità immobiliare posseduta;
 - e) gli invalidi di guerra titolari di pensione diretta vitalizia;
- f) i grandi invalidi per servizio, ai sensi dell'articolo 5 della legge 3 aprile 1958, n. 474.

Annualmente il Ministro dell'interno, con proprio decreto, provvede ad adeguare all'aumento del costo della vita i tetti di reddito di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 3, comma 1 del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8 e alla lettera d) del presente comma».

4.12 CROCETTA

Al comma 4, dopo le parole: «alle cinquecento lire superiori» inserire le seguenti parole: «I prezzi delle specialità mediche che inserite nel prontuario terapeutico che avevano la data del 30 settembre 1991 un prezzo inferiore a 20.000 lire sono bloccati fino al 31 dicembre 1992».

4.13 CROCETTA

Al comma 4, dopo le parole: «confezioni monodose» aggiungere: «La quota di partecipazione alla spesa farmaceutica non è dovuta per i farmaci il cui prezzo sia inferiore alle 15.000 lire».

4.16 Crocetta

Al comma 4, dopo le parole: «ciclo terapeutico» aggiungere: «fino al 31 dicembre 1992 non si fa luogo a nessun aumento del prezzo dei farmaci».

4.14 CROCETTA

Al comma 4, dopo le parole: «11 ottobre 1990» inserire le seguenti: «ed i farmaci di cui alla lista A della Direttiva europea 87/22/CEE recepita con D.M. 19 maggio 1990, n. 59 e con il D.L. 29 maggio 1991, n. 17, ed inclusi nell'articolo 10, secondo comma del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638».

4.15 Crocetta

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Con il Servizio sanitario nazionale può intercorrere un unico rapporto di lavoro. Tale rapporto è incompatibile con ogni altro rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato e con altri rapporti anche di natura convenzionale con il Servizio sanitario nazionale. Il rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale è altresì incompatibile con l'esercizio di altre attività o con la titolarità o con la compartecipazione delle quote di imprese che possono configurare conflitto di interessi con lo stesso. L'accertamento delle incompatibilità compete, anche su iniziativa di chiunque vi abbia interesse, all'amministratore straordinario della unità sanitaria locale al quale compete altresì l'adozione dei conseguenti provvedimenti. Le situazioni di incompatibilità devono cessare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge».

4.17 Crocetta

Al comma 7 sostituire il secondo periodo con il seguente: «Tale rapporto è incompatibile con ogni altro rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, anche da parte di parenti ed affini entro il quarto grado, e con altri rapporti anche di natura convenzionale con il Servizio sanitario nazionale; sono altresì incompatibili con qualunque forma di partecipazione o di prestazione d'opera effettuata a qualunque titolo in strutture sanitarie ivi compreso i rapporti di lavoro dipendente».

4.18 Crocetta

Al comma 7, sopprimere le parole da: «L'esercizio dell'attività libero-professionale» fino a: «convenzionate con il Servizio sanitario nazionale».

IMBRIACO, TORLONTANO, ZUFFA, RANALLI, BERLINGUER, GALEOTTI, VIGNOLA, BARCA, SPOSETTI

Al comma 7, dopo le parole: «attività libero-professionale dei medici» sono aggiunte le parole: «psichiatri, psicologi psicoterapeuti e veterinari».

4.7

Imbriaco, Brina, Schelotto, Pollini, Sposetti

Al comma 7 dopo le parole: «dell'attività libero professionale dei medici» aggiungere le parole: «degli odontoiatri, degli psicologipsicoterapeuti e dei veterinari».

4.19

ANGELONI

Al comma 7 sopprimere le parole da: «Le disposizioni del presente comma si applicano» fino a: «le autorità accademiche competenti».

4.20

VESENTINI

Al comma 7 sopprimere le parole: «Resta valido quanto stabilito dagli articoli 78, 116 e 117 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384».

4.3

IL RELATORE

Al comma 7 sopprimere le parole: «Resta valido quanto stabilito dagli articoli 78, 116 e 117 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384».

4.11

Imbriaco, Torlontano, Zuffa, Ranalli, Berlinguer, Galeotti, Vignola, Barca, Sposetti

Al comma 7 sopprimere le parole: «Resta valido quanto stabilito dagli articoli 78, 116 e 117 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384».

4.10

Azzaretti, Ferraguti, Perina, Imbriaco, Condorelli, Chessa, Meriggi, Grassi Bertazzi, Signorelli, Alberti, Duò, Ongaro basaglia, Perugini Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. La delegazione di parte pubblica per il rinnovo degli accordi riguardanti sia il comparto del personale del Servizio sanitario nazionale che il personale sanitario a rapporto convenzionale è costituita da assessori regionali assistiti da rappresentanti dei Ministeri del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e, limitatamente al rinnovo dei contratti, del Dipartimento della funzione pubblica. La delegazione, composta con determinazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ha sede presso il Dipartimento per gli affari regionali ed è dotata di una segreteria generale alla quale è preposto un dirigente generale del Ministero della sanità che a tal fine è collocato fuori ruolo. Ai fini di quanto previsto dai commi ottavo e nono dell'articolo 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93, come sostituiti dall'articolo 18 della legge 12 giugno 1990, n. 146, la delegazione regionale trasmette al Governo l'ipotesi di accordo entro quindici giorni dalla stipula».

4.2

IMBRIACO, TORLONTANO, ZUFFA, RANALLI, BERLINGUER, FERRAGUTI, GALEOTTI, VI-GNOLA

Art. 5.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Le amministrazioni dello Stato, le aziende e gli enti pubblici di cui all'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 482, tenuti ad assumere i lavoratori appartenenti alle categorie indicate nel titolo I della legge 2 aprile 1968, n. 482, dovranno rivolgere richiesta di avviamento a selezione all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione nel cui ambito ha sede l'ufficio e l'unità amministrativa e lo stabilimento presso cui il lavoratore dovrà essere occupato. L'avviamento a selezione avrà luogo tra i lavoratori iscritti negli elenchi di cui all'articolo 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, secondo le modalità e i criteri previsti dall'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni. La visita medica, prevista dal comma 1 dell'articolo 9 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni, è disposta a cura dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione prima dell'avviamento a selezione del lavoratore. È abrogato il quinto comma dell'articolo 16 della legge 2 aprile 1968, n. 482».

5.1 GIUGNI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Le amministrazioni dello Stato, le aziende e gli enti pubblici di cui all'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 482, tenuti ad assumere i lavoratori appartenenti alle categorie indicate nel titolo I della legge 2 aprile 1968, n. 482, dovranno rivolgere richiesta di avviamento a selezione all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione nel cui ambito ha sede l'ufficio e l'unità amministrativa e lo stabilimento presso cui il lavoratore dovrà essere occupato. L'avviamento a selezione avrà luogo tra i lavoratori iscritti negli elenchi di cui all'articolo 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, secondo le modalità e i criteri previsti dall'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni. La visita medica, prevista dal comma 1 dell'articolo 9 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni, è disposta a cura dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione prima dell'avviamento a selezione del lavoratore. È abrogato il quinto comma dell'articolo 16 della legge 2 aprile 1968, n. 482».

5.2

VECCHI, IANNONE, ANTONIAZZI, LAMA, CHIE-SURA, SPOSETTI

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente comma:

«5-bis. Il quinto comma dell'articolo 16 della legge 2 aprile 1968, n. 482, è sostituito dal seguente:

"Le amministrazioni dello Stato, le aziende e gli enti pubblici di cui all'articolo 12, tenuti ad assumere i lavoratori appartenenti alle categorie indicate nel Titolo I della presente legge, dovranno rivolgere le domande, sulla base di richiesta numerica, alle sezioni circoscrizionali per l'impiego, analogamente a quanto previsto dal comma precedente"».

5.4

BOATO, STRIK LIEVERS, CORLEONE, MODUGNO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente comma:

«6. Il quinto comma dell'articolo 16 della legge 2 aprile 1968, n. 482, è sostituito dal seguente:

"Le amministrazioni dello Stato, le aziende e gli enti pubblici di cui all'articolo 12, tenuti ad assumere i lavoratori appartenenti alle categorie indicate nel titolo I della presente legge, dovranno rivolgere le domande, sulla base di richiesta numerica, alle sezioni circoscrizionali per l'impiego, analogamente a quanto previsto dal comma precedente"».

5.6

Al comma 6 sopprimere le parole. «i criteri e gli standard di riferimento atti a stabilire».

5.3 IL RELATORE

Al comma 7, alla fine del comma, aggiungere: «Il Ministro della sanità, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, presenta entro il 30 aprile 1992 un medesimo piano che fissa per le unità sanitarie locali la possibilità di essere esonerate dalla riserva per le assunzioni di cui al comma 1 del presente articolo con l'obiettivo prioritario di potenziare i presidi multinazionali di Igiene e prevenzione nei luoghi di lavoro e di vita».

5.7 Crocetta

Al comma 8, aggiungere, infine, le seguenti parole: «Da dette disposizioni sono esonerati i territori del Mezzogiorno di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218».

5.5 VECCHI, IANNONE, ANTONIAZZI, CHIESURA, PETRARA, LOPS

Art. 7.

Premettere il seguente comma:

«1. In attesa di ulteriori disposizioni legislative concernenti gli effetti del riconoscimento delle maggiori anzianità di cui all'articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336, per i dipendenti del pubblico impiego, ivi compresi i dirigenti ed equiparati, nonchè il personale di magistratura ed equiparato, non si procede al computo delle stesse anzianità in sede di successiva ricostruzione economica prevista da disposizioni di carattere generale».

7.1 IL RELATORE

Al comma 3 sopprimere le parole: «le somme già erogate sono riassorbite con i futuri miglioramenti dovuti sul trattamento di attività o di quiescenza».

7.3 Crocetta

Al comma 3 sostituire le parole: «dal comma 1» con le parole: «dai commi 1 e 2».

7.2 IL RELATORE

Art. 9.

Al comma 1, dopo le parole: «le unità sanitarie locali» fino alle parole: «le regioni e le province autonome» inserire: «sono tenute e mettere in essere strumenti o procedure idonei all'accertamento dell'effettiva durata della prestazione di lavoro. In assenza di tali strumenti o procedure esse non possono ricorrere ad appalti di servizi o di manodopera a strutture esterne di qualsiasi tipo; nè ricorrere a lavoro straordinario».

9.1 CROCETTA

Art. 16.

Al comma 1, sopprimere le parole: «e da un funzionario in rappresentanza dello SCAU».

16.1 Lops, Iannone, Chiesura, Vecchi, Antoniazzi, Lama, Sposetti, Barca, Vignola, Ferraguti

Art. 18.

Al comma 2 sostituire le parole: «500 miliardi» con «1.000 miliardi».

18.2 Crocetta

Al comma 2 sopprimere le parole: «giudiziaria e».

18.3 CROCETTA

Al comma 2 sopprimere le parole: «e carceraria».

18.4

CROCETTA

Alla fine del comma 2 aggiungere le parole: «e ai mutui a totale carico dello Stato destinati all'edilizia scolastica e al superamento delle barriere architettoniche».

18.1

CROCETTA

Art. 19.

Sostituire il titolo dell'articolo con il seguente: «(Disposizioni concernenti gli enti locali)» ed aggiungere il seguente comma:

«2. Il CIP è tenuto a dare disposizioni alle amministrazioni regionali, provinciali e comunali ed ai comitati provinciali prezzi di non autorizzare per l'anno 1992 aumenti di tariffe e prezzi amministrati nell'ambito territoriale di loro competenza».

19.1

CROCETTA

Art. 21.

Sopprimere il comma 2.

21.1

CROCETTA

Al comma 2 sostituire le parole: «entro tre mesi» con le parole: «entro un mese».

21.2

CROCETTA

Al comma 2 sostituire le parole: «di un terzo» con «del 40 per cento».

21.6

CROCETTA

Al comma 2 sostituire le parole: «le categorie di ufficiali dirigenti» con le seguenti: «le categorie di ufficiali dirigenti nell'ambito degli stati maggiori».

21.3 CROCETTA

Al comma 2, alla fine del comma, aggiungere: «Tale decreto avrà validità fino al 31 dicembre 1992. Entro il 15 dicembre di ogni anno a partire dal 15 dicembre 1992, con la stessa procedura il Presidente del Consiglio emanerà un nuovo decreto in mancanza del quale tali assegnazioni di autoveicoli di stato non saranno più consentite dal 1º gennaio dell'anno successivo».

21.4 Crocetta

Al comma 5 sostituire le parole: «di un terzo» con «della metà».

21.5 Crocetta

Art. 25.

Sopprimere il comma 3.

25.2 Crocetta

Sopprimere il comma 3.

25.3 BARCA

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il rapporto di lavoro dell'ente Ferrovie dello Stato ha natura privatistica. Il personale in esubero, alle dipendenze dell'ente, di imprese che operano in settori ausiliari, connessi e complementari al servizio ferroviario ovvero nel comparto della produzione e della manutenzione del materiale rotabile, può essere in via temporanea trasferito ad una società costituita dall'ente allo scopo di valorizzarne e di diversificarne il patrimonio, nonchè a società da costituirsi con la GEPI. Il trasferimento temporaneo non preclude la facoltà di avvalersi delle procedure di mobilità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1988, n. 325, ed alla legge 29 dicembre

1988, n. 554. Al personale in esubero di cui al presente comma si applicano le disposizioni delle leggi 23 luglio 1991, n. 223, e 5 novembre 1968, n. 1115».

25.1

IL RELATORE

POLLICE

Art. 28.

Sopprimere l'articolo.

Stralciare l'articolo 28.

28.13 Crocetta, Libertini

Al comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «, e quelli acquisiti, realizzati o recuperati per le finalità sociali proprie dell'edilizia residenziale pubblica».

28.19

28.5

VISCONTI, LOTTI, SENESI, SPOSETTI, BARCA, VIGNOLA, FERRAGUTI

Al comma 2, sopprimere le parole: «in connessione con particolari funzioni attribuite a pubblici dipendenti,».

28.20

VISCONTI, LOTTI, SENESI, SPOSETTI, BARCA, VIGNOLA, FERRAGUTI, BOLLINI

Sostituire i commi da 3 a 12 con i seguenti:

- «3. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, da oltre un quinquennio hanno in uso, a titolo di locazione, un alloggio di proprietà degli enti di cui al comma 1 e che non siano in mora con il pagamento dei canoni e delle spese, possono presentare domanda di acquisto del medesimo.
- 4. Il prezzo di cessione è costituito dal valore catastale di cui al decreto del Ministro delle finanze 27 settembre 1991, pubblicato nel supplemento straordinario n. 9 alla Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 1991, relativo alla determinazione delle tariffe di estimo delle unità immobiliari urbane per l'intero territorio nazionale, ed ai

successivi aggiornamenti. Sono escluse riduzioni di carattere oggettivo. L'acquirente potrà richiedere una dilazione nel pagamento del prezzo, fino a un massimo di dodici semestralità, con l'applicazione di un tasso di interesse pari all'incremento percentuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo verificatosi nell'anno precedente. Nel caso di pagamento del prezzo in contanti, che dovrà avere luogo contestualmente alla stipula del contratto di cessione, l'acquirente avrà diritto ad una riduzione pari al 10 per cento.

- 5. Qualora la facoltà di cui al comma 3 venga esercitata da almeno il 50 per cento dei locatari, l'Amministrazione è obbligata a procedere alla vendita degli alloggi ai richiedenti.
- 6. Nel caso di inoltro di domande di acquisto che rappresentino meno del 50 per cento degli alloggi del fabbricato, l'Amministrazione proprietaria ha facoltà, previo trasferimento d'ufficio degli assegnatari non interessati all'acquisto in altri alloggi idonei e possibilmente nello stesso quartiere, e in ogni caso tutelando gli inquilini ultrasessantacinquenni o portatori di handicap, di proporre la vendita degli alloggi individuati ad altri assegnatari in locazione.
- 7. Qualora, invece, l'Amministrazione non ritenga opportuno procedere alla cessione dell'intero fabbricato e la richiesta risulti inoltrata da assegnatari che rappresentino meno del 50 per cento degli alloggi del fabbricato, essa potrà rifiutare l'offerta, motivando il rifiuto con una analitica valutazione degli oneri che la costituzione di un condominio comporterebbe per l'Amministrazione medesima.
- 8. I fondi ricavati dalle alienazioni di cui al presente articolo, saranno gestiti direttamente dalle Amministrazioni proprietarie e destinati alla realizzazione di nuovi alloggi, nonchè alla manutenzione del loro patrimonio immobiliare».

28.1 IL RELATORE

Sopprimere il comma 3.

Dopo il comma 4 inserire i seguenti commi:

«4-bis. Qualora la facoltà di cui al comma precedente venga esercitata da almeno il 50 per cento dei locatari, l'amministrazione è obbligata a procedere alla vendita degli alloggi ai richiedenti.

4-ter. Nel caso di inoltro di domande di acquisto che rappresentino meno del 50 per cento degli alloggi del fabbricato, l'Amministrazione proprietaria ha facoltà, previo trasferimento di ufficio degli assegnatari non interessati all'acquisto in altri alloggi, possibilmente nello stesso quartiere, di proporre la vendita degli alloggi individuati ad altri assegnatari in locazione.

4-quater. Qualora, invece, l'Amministrazione non ritenesse opportuno procedere alla cessione dell'intero fabbricato e la richiesta risultasse inoltrata da assegnatari che rappresentino meno del 50 per cento degli alloggi del fabbricato, potrà rifiutare la richiesta di acquisto che, comunque, dovrà essere debitamente motivata con una analitica valutazione degli oneri che la costituzione di un condominio potrà comportare per l'amministrazione medesima».

Sopprimere i commi 5, 9 e 10.

28.2

GUZZETTI

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «fabbricati costituiti da».

28.21

VISCONTI, LOTTI, SENESI, SPOSETTI, BARCA, VIGNOLA, FERRAGUDI, BOLLINI

Alla fine del comma 3 aggiungere: «il patrimonio immobiliare ad uso residenziale di proprietà delle imprese di assicurazioni, degli enti e degli istituti di previdenza, può essere oggetto di vendita o altra operazione di costituzione di diritti di terzi. Con il rispetto delle condizioni indicate nei successivi commi e con il mantenimento della riserva obbligatoria per legge, a condizione che il patrimonio sia costruito da almeno 10 anni».

28.12

CROCETTA

Al comma 3 aggiungere le seguenti parole: «qualora la facoltà di cui al presente comma venga esercitata da almeno il 70 per cento dei locatari».

28.18

CROCETTA

Al comma 4, sopprimere le parole: «e delle spese».

28.22

VISCONTI, LOTTI, SENESI, SPOSETTI, BARCA, VIGNOLA, FERRAGUTI, BOLLINI

Al comma 5, sostituire le parole da: «approvare» fino a: «gestori», con le seguenti: «con propria legge disciplina l'alienazione di alloggi di cui al comma 1».

28.23

VISCONTI, LOTTI, SENESI, SPOSETTI, BARCA, VIGNOLA, FERRAGUTI

Al comma 5 dopo le parole: «posti in vendita» aggiungere le parole: «con il consenso al trasferimento degli assegnatari non interessati alla vendita».

28.14 Crocetta

Al comma 5 aggiungere le seguenti parole: «la mobilità non si applica a coloro che hanno un reddito inferiore al limite di decadenza dell'assegnazione».

28.16 Crocetta

Al comma 5, aggiungere le seguenti parole: «La mobilità deve attuarsi nella stessa zona di edilizia residenziale pubblica».

28.6 POLLICE

Al comma 5, aggiungere le seguenti parole: «la mobilità deve attuarsi nella stessa zona di edilizia residenziale pubblica».

28.15 CROCETTA

Al comma 5 aggiungere, dopo le parole «poste in vendita» le parole: «con il consenso al trasferimento degli assegnatari non interessati all'acquisto».

28.9 POLLICE

Al comma 5 aggiungere le seguenti parole: «La mobilità non si applica a coloro che hanno un reddito inferiore al limite di decadenza dall'assegnazione».

28.3 POLLICE

Al comma 6, sopprimere le seguenti parole: «gestiti direttamente dalle amministrazioni proprietarie e».

28.24 VISCONTI, LOTTI, SENESI, SPOSETTI, BARCA, VIGNOLA, FERRAGUTI

Al comma 6 sopprimere la lettera d).

28.17

CROCETTA

Al comma 6, sopprimere la lettera d).

28.4

POLLICE

Al comma 7, lettera b), aggiungere infine le seguenti parole: «da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

28.25

VISCONTI, LOTTI, SENESI, BARCA, SPOSETTI

Al comma 7, dopo il punto b), aggiungere il punto c):

«c) per gli alloggi alienati ai sensi dei commi precedenti non è ammesso il cambiamento della destinazione d'uso. In caso di modifica abusiva della destinazione d'uso il Sindaco ordina il ripristino della destinazione abitativa. Trascorsi 15 giorni dalla notifica, ne dispone l'esecuzione tramite i vigili urbani. Il Sindaco, inoltre, commina al proprietario dell'alloggio una sanzione amministrativa pari a un terzo del valore venale dell'immobile.

I contratti di locazione degli immobili alienati ai sensi dei commi precedenti che prevedano un uso diverso da quello abitativo sono nulli.

Il vincoli di destinazione abitativa degli alloggi di cui sopra deve essere evidenziato negli atti di compravendita. In caso contrario tali atti sono nulli».

28.11

CROCETTA

Al comma 7, dopo il punto b), aggiungere il punto c):

«c) Gli alloggi alienati ai sensi dei commi precedenti non possono essere venduti nè locati a terzi prima che siano trascorsi 10 anni dalla data del rogito. Ogni atto o contratto che violi il divieto di cui al comma precedente è nullo».

28.10

CROCETTA

Al comma 8, sopprimere l'ultimo periodo.

28.26

VISCONTI, LOTTI, SENESI, SPOSETTI

Al comma 9, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: «Nel caso di cessione per quote, al titolare della maggioranza delle quote stesse, è attribuita la rappresentanza legale della proprietà».

28.27

VISCONTI, LOTTI, SENESI, VIGNOLA, BARCA

Al comma 10, sostituire le parole: «dell'approvazione», con le seguenti: «della legge».

28.29

VISCONTI, LOTTI, SENESI, VIGNOLA

Al comma 10, primo periodo, aggiungere infine le seguenti parole: «anche per gli immobili dicui al comma 1».

28.28

VISCONTI, LOTTI, SENESI, VIGNOLA, SPOSETTI

Al comma 12, dopo la parola: «ipotecaria», aggiungere le seguenti: «e per quote».

28.30

VISCONTI, LOTTI, SENESI, SPOSETTI

Aggiungere, infine, il seguente comma:

«13-bis. Gli alloggi alienati ai sensi dei commi precedenti non possono essere venduti nè locati a terzi prima che siano trascorsi 25 anni dalla data del rogito. Ogni atto o contratto che violi tale divieto è nullo».

28.7

POLLICE

Aggiungere, infine, il seguente comma:

«13-bis. Per gli alloggi alienati ai sensi dei commi precedenti non è ammesso il cambiamento della destinazione d'uso. In caso di modifica abusiva della destinazione d'uso il sindaco ordina il ripristino della destinazione abitativa. Trascorsi 15 giorni dalla notifica, ne dispone l'esecuzione tramite i vigili urbani. Il sindaco, inoltre, commina al proprietario dell'alloggio una sanzione amministrativa pari a un terzo del valore venale dell'immobile. I contratti di locazione degli immobili alienati ai sensi dei commi precedenti che prevedano un uso diverso di

quello abitativo sono nulli. Il vincolo di destinazione abitativa degli alloggi di cui sopra deve essere evidenziato negli atti di compravendita. In caso contrario tali atti sono nulli».

28.8 POLLICE

Art. 29.

Sopprimere l'articolo.

29.1 IL RELATORE

FINANZE E TESORO (6a)

Giovedì 19 dicembre 1991

419ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
BERLANDA
indi del Vice Presidente
BRINA

Intervengono il Ministro delle finanze Formica ed il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero De Luca.

La seduta inizia alle ore 10,25.

IN SEDE REFERENTE

Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonchè per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzione dei Centri di assistenza fiscale e del conto fiscale (3005-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Esame e rinvio)

Il senatore DE CINQUE, relatore sugli articoli da 1 a 23, riferisce sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati su tale parte del provvedimento. In generale, si tratta di modifiche di carattere tecnico che non sconvolgono la sostanza del provvedimento e che, soprattutto per quanto riguarda le norme sulla imposizione delle indennità di espropriazione, sulle imposte di successione e donazione e sul segreto bancario e professionale, non innovano significativamente rispetto al testo approvato dal Senato. Pertanto, egli ritiene di poter esprimere un giudizio favorevole su questa parte del provvedimento e di non opporsi alle modifiche introdotte.

Il relatore passa quindi ad illustrare le innovazioni più significative contenute nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati, rilevando anzitutto come all'articolo 1 siano stati soppressi, quali elementi da indicare nel redditometro, l'iscrizione a circoli sportivi e similari, nonchè le utenze di energia elettrica; inoltre, è stato fissato un

parametro certo per il ricorso all'accertamento sintetico dei redditi. All'articolo 2 è previsto che l'accertamento parziale avverrà utilizzando esclusivamente il coefficiente basato sul contributo diretto lavorativo ed è stato soppresso il comma 3 che considerava utile ai fini della valida notificazione dell'avviso di accertamento parziale la sottoscrizione da parte del portiere dello stabile.

Dopo aver sottolineato che le modifiche all'articolo 3 sono di natura essenzialmente tecnica, il relatore dichiara di condividere l'introduzione, al comma 1 dell'articolo 4, della lettera b), in cui si stabilisce che il regime di contabilità semplificata, ivi previsto, si estende di anno in anno, qualora gli ammontari indicati non vengano superati, prevedendo inoltre la facoltà per il contribuente di optare per il regime ordinario.

L'articolo 5, introdotto dalla Camera dei deputati, prevede alcune disposizioni tributarie per le attività di agriturismo, mentre l'articolo 7 è stato modificato, prevedendo al comma 1, numero 1, che gli uffici possono procedere all'accertamento induttivo, previa richiesta di chiarimenti al contribuente. Inoltre, al numero 3, del medesimo comma 1, viene prevista una generale condizione di applicabilità dei coefficienti presuntivi nei confronti dei soggetti che hanno optato per il regime di contabilità ordinaria; è stato inoltre introdotto un nuovo comma 3 il quale stabilisce che i coefficienti presuntivi determinati per il periodo di imposta 1992 sono utilizzati per l'accertamento dei periodi di imposta precedenti, in luogo dei coefficienti presuntivi previsti per tali periodi di imposta, se il risultato della loro applicazione complessiva è più favorevole al contribuente.

Dopo aver sottolineato che il nuovo articolo 8 interviene in materia di vidimazione dei libri contabili, il relatore ricorda che l'articolo 9 è stato modificato riducendo, in particolare, i termini per l'emanazione dei decreti legislativi di cui alla legge n. 408 del 1990.

L'oratore manifesta poi qualche perplessità sulla soppressione del comma 1 dell'articolo 10 e si sofferma quindi sulle modifiche relative all'articolo 11. In particolare, al comma 1 sono stati modificati i limiti per la deducibilità delle spese sanitarie, mentre con riferimento alle disposizioni relative alla tassazione dei fabbricati dati in locazione, è stata soppressa la applicabilità delle disposizioni stesse ai fabbricati strumentali non suscettibili di diversa destinazione senza radicali trasformazioni. Inoltre, al comma 2 è stato introdotto un nuovo criterio di determinazione del reddito degli immobili di interesse storico o artistico e, per quanto riguarda l'imposta sulle indennità di espropriazione è stata, tra l'altro, soppressa la deducibilità dell'imposta stessa dalle imposte sui redditi.

Sul problema della tassazione delle plusvalenze e delle indennità di espropriazione si apre un breve dibattito in cui intervengono i senatori FORTE, FAVILLA, PELLEGRINO Giovanni ed il relatore DE CINQUE.

Il relatore DE CINQUE, riprendendo la parola, rileva come le modifiche principali all'articolo 12 consistano nella previsione che i biglietti di trasporto pubblico assolvono la funzione dello scontrino fiscale e che restano esclusi dal rilascio di tale documento anche le cessioni di prodotti agricoli effettuate direttamente sul fondo.

Modifiche di minor rilievo riguardano gli articoli 13 e 14, mentre completamente nuovo è l'articolo 16, con il quale viene introdotta una disposizione agevolativa a favore del settore agricolo in alcuni casi di detenzione di carburanti adulterati per l'agricoltura.

Dopo aver dato conto dei commi 5 e 10 introdotti dalla Camera dei deputati all'articolo 17, il relatore si sofferma sull'articolo 18, la cui modifica più importante sembra essere quella prevista al comma 2, lettera h): essa prevede il mantenimento della norma di cui all'articolo 103 del codice di procedura penale nella sua intera portata. Inoltre, al comma 5, viene prevista la possibilità di irrogare sanzioni amministrative o penali per le violazioni ivi previste.

Innovazioni di minor rilievo riguardano gli articoli 19 e 20: in quest'ultimo è stato introdotto l'obbligo di rilevazione dei dati identificativi, compreso il codice fiscale, anche per gli intermediari finanziari. L'articolo 21, relativo alle norme sul comitato consultivo per l'applicazione delle disposizioni antielusione, contiene una diversa precisazione della composizione del predetto comitato, delle indennità da corrispondere ai membri dello stesso e dei termini in cui deve essere esercitato il diritto di interpello; il successivo articolo 22 contiene, invece, modifiche di minore rilievo.

Infine, all'articolo 23, con riferimento all'imposta sulle successioni e donazioni, vengono precisati i meccanismi di liquidazione dell'imposta stessa e, soprattutto, viene prevista l'elevazione, da 120 a 250 milioni, dell'importo esente (anche ai fini INVIM) e vengono conseguentemente rimodulati gli scaglioni della tariffa relativa a tale imposta.

In conclusione, il relatore De Cinque ribadisce un giudizio favorevole su questa parte del provvedimento, invitando la Commissione ad approvarlo senza modifiche.

Il senatore FAVILLA, relatore per gli articoli da 24 ad 81, riferisce sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati alle norme contenute in tali articoli.

Per quanto riguarda le disposizioni sulla rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, egli ricorda come la modifica più rilevante riguardi l'estensione dell'esenzione dagli obblighi di rivalutazione a tutti gli enti non commerciali, per gli immobili destinati allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, culturali, ricreative e sportive. Inoltre, con una opportuna modifica al comma 2 dell'articolo 27, viene stabilito che con decreto ministeriale si provveda al necessario coordinamento fra le disposizioni del presente provvedimento e quelle della legge n. 408 del 1990, nonchè quelle della legge n. 218 del 1990 (legge Amato).

Il relatore sottolinea poi come, con l'introduzione dell'articolo 29 siano stati estesi fino al 10 settembre 1992 i benefici fiscali previsti per la trasformazione delle imprese familiari in società in nome collettivo o in accomandita semplice. La norma si applica solo per quelle imprese familiari che risultino costituite alla data del 19 dicembre 1984, data di entrata in vigore del decreto legge n. 853 del 1984, istitutivo di tali agevolazioni fiscali.

Per quanto concerne le disposizioni per la revisione del contenzioso tributario, le modificazioni introdotte, tutte tendenti a migliorare e a precisare la formulazione delle norme, riguardano: la riduzione dei termini per l'esercizio della delega; l'introduzione di una più esatta definizione delle competenze del giudice tributario e, soprattutto, la sostituzione della procedura di riesame preventivo in sede amministrativa dell'atto impugnato con la facoltà di richiedere il «patteggiamento» mediante l'esame preventivo e la definizione, da parte della Commissione tributaria di primo grado, del rapporto tributario.

A tale riguardo, il senatore PELLEGRINO Giovanni sottolinea come la formulazione della norma di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 30 possa prestarsi a dubbi interpretativi.

Il ministro FORMICA ricorda che la norma detta uno dei criteri direttivi per l'esercizio della lelega: eventuali ambiguità potranno quindi venir meno con la definizione delle norme delegate.

Il relatore FAVILLA – riprendendo la parola – ricorda poi che, sempre con riferimento alle norme sul contenzioso, è stato modificato in qualche punto il regime delle incompatibilità per i giudici tributari ed è stata ampliata la gamma dei soggetti che possono prestare assistenza tecnica alle parti avanti agli organi della giustizia tributaria, anche in relazione all'introduzione del «patteggiamento». Infine, vengono previste disposizioni in materia di responsabilità civile dei componenti delle Commissioni tributarie e, per quanto riguarda l'espressione del parere parlamentare sui decreti legislativi, esso viene affidato alla «Commissione dei trenta» e non più alle Commissioni parlamentari competenti.

Passando ad esaminare le modifiche alle disposizioni in materia di condono, il relatore ricorda come la definizione delle situazioni e pendenze tributarie riguardi ora i periodi di imposta relativamente ai quali il termine per la presentazione della dichiarazione annuale è scaduto anteriormente al 30 novembre 1991, e non più al 1° settembre 1991, come era previsto nel testo licenziato dal Senato; inoltre, si prevede qualche estensione nell'individuazione dei periodi di imposta condonabili. Altra modifica di rilievo è quella che stabilisce che i periodi di imposta per i quali sono stati notificati accertamenti parziali si considerano non accertati.

All'articolo 34, è stata elevata dal 60 per cento al 65 per cento la misura percentuale per l'estinzione della controversia, nei casi in cui non siano stati indicati, nella dichiarazione originaria, redditi imponibili relativamente ad una o più imposte cui la dichiarazione si riferiva. Al comma 8 dello stesso articolo 34, vengono modificate le percentuali di maggiore imponibile accertato per la definizione delle controversie pendenti, nei casi in cui sia stata depositata la decisione della Commissione tributaria di primo grado. Il relatore avverte tuttavia, che analoghe modificazioni andrebbero introdotte nel successivo comma 10.

Anche le disposizioni contenute nell'articolo 38, relative alla definizione automatica delle controversie in materia di imposte sui redditi, sono state modificate riducendo dal 25 per cento al 20 per cento dell'imposta lorda e delle addizionali, quali risultano dalla dichiarazione

ordinaria, la misura dell'importo da versare per ottenere la definizione automatica della controversia; le percentuali variano poi in modo decrescente all'aumentare dell'ammontare dell'imposta lorda e delle addizionali. Vengono inoltre modificate le disposizioni riguardanti la definizione automatica per i soggetti che utilizzano per tale definizione i coefficienti presuntivi.

Il relatore ricorda poi che, con riferimento al condono previdenziale, è stato introdotto un comma 3 all'articolo 43 per la sanatoria dei carichi contributivi dovuti dalle imprese agricole singole o associate per il proprio personale dipendente.

Le modifiche introdotte con riferimento alle disposizioni in materia di condono delle imposte indirette, devono essere poste in relazione con le altre già indicate, relative alle imposte sui redditi. Inoltre, con l'aggiunta dell'articolo 54 si prevede la possibilità di definire le controversie ancora pendenti in materia di imposta generale sull'entrata.

Le modifiche agli articoli 55 e 56 mirano essenzialmente ad estendere ad altri soggetti ed in particolare alle unità sanitarie locali, alle IPAB, alle aziende di turismo, agli enti provinciali per il turismo, alle aziende di promozione turistica e agli istituti autonomi per le case popolari, le norme di condono già previste per i comuni, le comunità montane, le province e le regioni.

Il relatore ricorda poi che è stato aggiunto l'articolo 58 con il quale viene stabilito che, ai fini delle imposte sui redditi, vengono considerati relativi all'impresa gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa da parte del possessore, solo quando tali immobili siano indicati nell'inventario.

Il relatore, dopo aver illustrato brevemente le altre modifiche introdotte alle norme sul condono, ricorda che sono state apportate opportune integrazioni alle disposizioni che recano delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari.

Le altre disposizioni di varia natura introdotte nel corso dell'esame alla Camera, riguardano, in particolare, l'iscrizione al catasto edilizio urbano delle costruzioni rurali produttive di reddito di fabbricati e la precisazione delle disposizioni relative all'applicazione dell'IVA per le somministrazioni di alimenti e bevande rese nelle mense aziendali. Viene infine variata l'aliquota IVA per le preparazioni di alimenti utilizzati nell'alimentazione di cani e gatti.

È stato poi aggiunto l'articolo 76 concernente il trattamento tributario delle rendite corrisposte in Italia da parte dell'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti Svizzera. Inoltre, con l'introduzione dell'articolo 77, si individuano opportune soluzioni normative per coordinare le disposizioni relative, all'istituzione di un comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusione, con quelle di riforma dell'Amministrazione finanziaria recentemente varate.

Il presidente BERLANDA avverte che occorre rinviare l'esame del provvedimento a causa dei concomitanti lavori in Assemblea.

La seduta termina alle ore 12,30.

420° Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente BERLANDA

Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze De Luca.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE REFERENTE

Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonchè per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzione dei Centri di assistenza fiscale e del conto fiscale (3005-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Il relatore FAVILLA riprende a riferire sulle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati negli ultimi articoli del provvedimento.

Con l'articolo 78 è stata introdotta nel disegno di legge la normativa relativa all'istituzione dei centri di assistenza fiscale per i contribuenti. In particolare, i primi otto commi riproducono, nella sostanza, l'articolo 1 del disegno di legge in materia di centri di assistenza fiscale e contributiva già approvato dal Senato (atto Senato n. 1746). Le variazioni apportate riguardano, in particolare, la previsione che i centri assolvono soltanto a compiti di assistenza fiscale e non più a quelli di assistenza contributiva; conseguentemente, non compaiono più i riferimenti all'attività svolta dai consulenti del lavoro. Infine, le prestazioni dei Centri, ancorchè rese da associazioni sindacali e di categoria, si considerano rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e delle imposte sul valore aggiunto a decorrere dal 1º gennaio 1993.

Le disposizioni contenute nei commi da 9 a 18 riproducono sostanzialmente l'articolo 2 del disegno di legge sui centri di assistenza fiscale approvato dal Senato. Con una modifica rispetto a tale testo, viene stabilita l'istituzione di una commissione per definire i tempi e le modalità organizzative per dare attuazione, per i dipendenti pubblici e pensionati, alle disposizioni che prevedono obblighi di assistenza fiscale in capo ai sostituti di imposta.

Nei commi da 20 a 26 è prevista la possibilità di costituire centri di assistenza fiscale anche da parte di organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e dei pensionati rappresentate nel CNEL, ovvero

da parte di uno o più sostituti di imposta aventi complessivamente almeno cinquanta nila aderenti o dipendenti; tali disposizioni innovano rispetto al testo approvato dal Senato in materia di assistenza fiscale dei contribuenti. Con il comma 22 si stabilisce un compenso, a carico del bilancio dello Stato, per l'attività svolta da tali centri di assistenza fiscale, nella misura unitaria di lire 20.000 per ciascuna dichiarazione; tale compenso viene erogato direttamente dal sostituto di imposta del lavoratore dipendente o pensionato, a fronte di corrispondenti minori versamenti delle ritenute fiscali operate sulle retribuzioni e pensioni. Il successivo comma 23 prevede che il Centro e l'utente siano responsabili in solido per il maggior tributo dovuto, nel caso in cui emergano irregolarità nella dichiarazione, mentre le sanzioni vengono irrogate nei confronti del Centro; particolari obblighi di comunicazione di dati all'anagrafe tributaria vengono poi introdotti con i commi 25 e 26, ai fini dei controlli sugli oneri portati in deduzione dal reddito, a carico dei soggetti che erogano mutui agrari e fondiari, delle imprese assicuratrici e degli enti previdenziali. I commi da 27 a 38 riproducono, sostanzialmente, il testo dell'articolo 3 del disegno di legge approvato dal Senato in materia di Centri di assistenza fiscale, con riferimento all'istituzione di un conto corrente fiscale.

Il relatore Favilla ricorda poi che, con un comma aggiuntivo all'articolo 79, è stata differita al 15 febbraio 1992 la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dei decreti ministeriali di approvazione dei modelli di dichiarazione per l'anno 1991 ai fini delle imposte sui redditi.

Infine, con l'introduzione dell'articolo 80 è stata stabilita una uniformità di tassazione per i sacchetti di plastica, siano essi o non biodegradabili.

Il relatore sottolinea, in conclusione, che gli interventi di modifica operati dalla Camera dei deputati devono essere considerati in gran parte migliorativi del testo licenziato dal Senato: la maggior parte delle modifiche, tra l'altro, ha carattere meramente formale. Le altre non variano l'impianto fondamentale del provvedimento, quale definito dal Senato: tali modifiche mirano innanzitutto ad attenuare il carico fiscale per i contribuenti, con riferimento alle norme sulla rivalutazione obbligatoria dei beni immobili d'impresa, e a rendere meno oneroso e quindi più conveniente il ricorso alle disposizioni per la definizione delle pendenze tributarie. Tali modifiche, in particolare, non dovrebbero comportare perdite di gettito, in quanto la minore onerosità del condono si dovrebbe accompagnare ad un maggior grado di adesione ad esso.

Per quanto riguarda gli articoli aggiuntivi introdotti nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, occorre rilevare che alcune di tali norme appaiono condivisibili ed operano opportune razionalizzazioni del sistema tributario: si tratta, in particolare, delle disposizioni contenute nell'articolo 29, in materia di trasformazione delle imprese familiari, e quelle contenute nell'articolo 58 riguardanti il regime tributario degli immobili relativi all'impresa.

Il relatore esprime invece alcune perplessità con riferimento ad altre norme introdotte dalla Camera dei deputati ed, in particolare, sulle disposizioni relative alla tassazione dei sacchetti in plastica: viene infatti a cadere l'incentivo all'utilizzo dei sacchetti di plastica biodegradabili, mentre sarebbe stato preferibile effettuare più incisivi controlli amministrativi al fine di eliminare gli eventuali abusi commessi in presenza della vigente normativa.

Per quanto riguarda l'istituzione dei Centri autorizzati di assistenza fiscale, egli ribadisce le perplessità già espresse in sede di esame, da parte del Senato, del disegno di legge in materia. Infatti, con molta probabilità, i nuovi obblighi introdotti in capo ai sostituti di imposta creeranno notevoli difficoltà proprio alle amministrazioni ed istituzioni pubbliche, ed in particolare agli enti previdenziali. Per quanto riguarda i Centri di assistenza fiscale costituiti dalle organizzazioni sindacali, si deve valutare attentamente il rischio, anche solo come mera ipotesi, di un utilizzo della funzione svolta da tali centri, quale strumento di contrasto e di pressione in occasione di conflitti sindacali. Inoltre, l'istituzione dei Centri di assistenza di origine sindacale dovrebbe comportare l'introduzione della facoltà, e non più dell'obbligo, per il sostituto d'imposta di svolgere direttamente l'attività di assistenza fiscale per i dipendenti.

Andrebbe infine meglio garantita, in tutti i casi, la riservatezza in tema di scelta da parte del contribuente della destinazione dell'8 per mille dell'IRPEF.

Il relatore conclude il suo intervento auspicando una rapida approvazione del provvedimento che, pur con le perplessità sopra richiamate, presenta aspetti di indubbio valore ed interesse.

Il senatore LIBERTINI fa presente che, data la complessità del provvedimento ed i numerosi e contestuali impegni parlamentari, è necessario prevedere un congruo tempo per esaminare il disegno di legge e per presentare eventuali emendamenti. Propone, pertanto, che il termine per la presentazione degli emendamenti stessi venga fissato non prima di venerdì sera; ciò verrebbe considerato, da parte del Gruppo di Rifondazione comunista, come un segno di buona volontà della maggioranza.

Il senatore GAROFALO condivide la proposta del senatore Libertini, lamentando la ristrettezza dei tempi in cui la Commissione è chiamata ad esaminare il provvedimento. La Commissione stessa deve poi acquisire tutti gli elementi necessari a valutare il disegno di legge e soprattutto deve conoscere gli effetti in termini di gettito delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati. Chiede pertanto al Governo di presentare in tempi brevi la relazione tecnica sul provvedimento.

Il senatore CAVAZZUTI si associa alle considerazioni e alle richieste del senatore Garofalo, in quanto al momento non appaiono valutabili, per esempio, gli effetti delle modifiche apportate alle disposizioni sulla rivalutazione obbligatoria dei beni di impresa.

Dopo che il presidente BERLANDA si è riservato di decidere successivamente sul termine di presentazione degli emendamenti, il sottosegretario DE LUCA si impegna a presentare già nella prossima seduta la relazione tecnica richiesta dal senatore Garofalo.

Il senatore BRINA chiede chiarimenti sull'articolo 78 ed in particolare sul comma 4 relativo ai compiti dei consulenti del lavoro e tributari e sul comma 9 relativo al meccanismo per la scelta della destinazione dell'8 per mille dell'IRPEF.

6^a Commissione

Il sottosegretario DE LUCA fa presente che il visto di conformità che possono apporre i consulenti del lavoro, ai sensi del comma 4 dell'articolo 78, riguarda solo le dichiarazioni dei sostituti d'imposta (modello 770): tale norma non intende infatti ampliare, nè innovare rispetto all'ordinamento vigente. Quanto al comma 9 del medesimo articolo 78, il meccanismo ivi previsto riguarda esclusivamente il periodo di imposta 1992, mentre a regime troverà applicazione il comma 10 dello stesso articolo.

Il senatore PELLEGRINO Giovanni chiede chiarimenti sul regime dei controlli e delle responsabilità applicabile ai Centri di assistenza fiscale costituiti dalle organizzazioni sindacali, mentre il presidente BERLANDA afferma che non è chiaro quali siano gli utenti dei predetti Centri di assistenza fiscale, i quali dovrebbero invece svolgere la loro attività solo nei confronti dei lavoratori dipendenti e pensionati.

Il senatore CAVAZZUTI si associa alle predette richieste di chiarimento.

Il senatore GAROFALO esprime perplessità sul comma 6 dell'articolo 78 in cui sembrano maggiormente sanzionati i casi di violazioni gravi da parte dei CAF, rispetto ai casi di particolare gravità.

Il sottosegretario DE LUCA rileva che il regime dei controlli e delle responsabilità per i Centri di assistenza fiscale costituiti dalle organizzazioni sindacali è quello previsto dal comma 24 dell'articolo 78 e afferma che la precisazione richiesta dal Presidente in ordine agli utenti che tali Centri possono servire emerge dalla sistematica della normativa che riguarda, appunto, solo i lavoratori dipendenti ed i pensionati.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,50.

421ª Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
BERLANDA

Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze De Luca.

La seduta inizia alle ore 21,20.

IN SEDE REFERENTE

Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonchè per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzione dei Centri di assistenza fiscale e del conto fiscale (3005-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana.

Il Presidente BERLANDA informa che il Governo ha presentato la relazione tecnica sul provvedimento e che è a disposizione dei commissari una nota predisposta dal Servizio del Bilancio del Senato sulla quantificazione degli effetti delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati al provvedimento stesso.

Il senatore LEONARDI esprime soddisfazione per l'intenso e proficuo lavoro svolto dal Parlamento nell'esaminare un provvedimento estremamente complesso; è evidente infatti che molte delle disposizioni presenti nel testo originario del Governo sono state migliorate, anche se non tutte le innovazioni del provvedimento stesso sono state sufficientemente approfondite.

Passando ad esaminare i singoli aspetti del disegno di legge, come modificato dall'altro ramo del Parlamento, l'oratore rileva che è stato esteso l'ambito di applicazione dei coefficienti presuntivi, a prescindere dal regime di contabilità adottato dal contribuente. Positivamente va valutata l'eliminazione della possibilità per gli uffici finanziari di determinare induttivamente i redditi imponibili basandosi esclusivamente sui coefficienti, senza richiedere chiarimenti agli interessati. Nel nuovo testo, infatti, l'accertamento induttivo sarà possibile previa richiesta di chiarimenti al contribuente, ristabilendo così un corretto rapporto con il fisco. Peraltro, l'applicazione dei coefficienti presuntivi determinati nel 1992 anche per i periodi di imposta precedenti (in caso di maggior favore per il contribuente) dimostra, in qualche modo, che l'Amministrazione finanziaria non è effettivamente certa della congruità dei coefficienti relativi agli anni 1989-1991.

L'oratore dichiara poi di non condividere la soppressione dell'articolo 10, relativo alla ritenuta sui rendimenti dei titoli obbligazionari emessi all'estero. Tale disposizione, che nasceva da una proposta emendativa da lui presentata, rispondeva a criteri di equità fiscale e recava un considerevole gettito: sarebbe pertanto utile conoscere i motivi di tale soppressione.

Il sottosegretario DE LUCA fa presente che alla Camera dei deputati è stato rilevato che la norma non era tecnicamente ben formulata, pur riconoscendone la validità.

Il senatore LEONARDI – riprendendo la parola – dichiara di condividere l'articolo 58, introdotto dalla Camera dei deputati, che riprende il contenuto di un emendamento da lui presentato e non

approvato. Tale norma consente agli imprenditori individuali di escludere dal patrimonio dell'impresa gli immobili strumentali utilizzati, facendo chiarezza in questa delicata materia.

L'oratore esprime poi viva soddisfazione per l'introduzione, da parte dell'altro ramo del Parlamento, delle norme relative ai Centri di assistenza fiscale e al conto fiscale, norme che sono mutuate da un provvedimento (atto Senato n. 1746) di cui egli è stato relatore e che ha richiesto un impegno intenso. Le modifiche apportate a questa normativa, rispetto a quella proposta dal Senato, non appaiono tutte positive, come il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e dei pensionati e le limitazioni nella distribuzione degli utili di gestione; tuttavia, si può affermare che con queste disposizioni si realizza una effettiva riforma del sistema fiscale. Concorda, peraltro, con la ridefinizione delle competenze delle diverse categorie di professionisti per la apposizione del visto di conformità; infatti i Centri di assistenza fiscale che vengono istituiti non svolgono attività nel settore contributivo e pertanto non si giustifica il coinvolgimento dei consulenti del lavoro e tributari. Non si tratta di privilegiare l'una o l'altra categoria di professionisti, ma di rispettare le reciproche competenze e prerogative e riconoscere l'esistenza di distinti ordini professionali.

Dopo aver dichiarato di condividere la soppressione dell'articolo 70 del testo approvato dal Senato, egli si esprime favorevolmente all'approvazione del provvedimento, nonostante le precedenti osservazioni.

Ha la parola il senatore PELLEGRINO il quale dichiara, preliminarmente, di non poter condividere le conclusioni dei due relatori circa una sostanziale positività delle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, rispetto al testo licenziato dal Senato. Ricorda poi come da più parti, nel corso della prima lettura, considerata l'estrema eterogeneità delle materie trattate, sia stato chiesto lo stralcio di quelle parti del disegno di legge n. 3005 che non comportavano immediatamente maggior gettito, al fine di poterle esaminare in tempi ragionevoli e con il necessario approfondimento. A tale richiesta il Governo non ha acceduto, portando avanti la tesi che per recuperare «eticità» al condono fiscale occorreva sostenerlo con interventi sul sistema del contenzioso tributario e su quello della tutela del segreto bancario e professionale.

Il Gruppo comunista-PDS, nel corso dell'esame in Senato, ha dato un contributo notevole al miglioramento di alcuni aspetti del provvedimento, come quelli riguardanti il contenzioso e la tassazione delle indennità di esproprio; c'è da dire, purtroppo, che, dopo l'esame presso la Camera dei deputati, il risultato è quello di un condono fiscale ancora più generoso di quello inizialmente previsto e l'introduzione di molti altri articoli che hanno aumentato l'eterogeneità delle materie trattate nel disegno di legge. Dichiara poi di comprendere il fatto che il Governo ha cercato di individuare nel provvedimento in esame un «veicolo» per far approvare in tempi rapidi alcuni provvedimenti che altrimenti non sarebbero mai stati approvati nel corso di questa legislatura; ciò è stato fatto peraltro cercando il massimo consenso tra le varie categorie

interessate (è questo, per esempio, il caso dei centri di assistenza fiscale). Tuttavia – egli continua – questo è un modo sbagliato di governare, perchè la ricerca del consenso ad ogni costo finisce per screditare tutte le istituzioni e quella parlamentare in primo luogo.

Egli dichiara poi che chiederà lo stralcio dell'articolo 78, riguardante appunto i centri di assistenza fiscale, in quanto l'organismo che viene istituito è assolutamente ibrido e non in grado di assicurare la professionalità del servizio che deve rendere.

L'oratore dichiara poi di volersi soffermare su alcune questioni particolari. In primo luogo, per quanto riguarda la parte dell'articolo 11 concernente le indennità di esproprio, ed in particolare i commi 6 e 7, egli dichiara che essi possono prestarsi ad equivoci e a diverse interpretazioni, fino ad arrivare a conclusioni opposte rispetto a quelle sottese nel testo del Senato: preannuncia, pertanto, la presentazione di un apposito emendamento per chiarire la portata delle norme in questione. Per quanto riguarda poi la riforma del contenziozo tributario, ed in particolare l'introduzione dell'istituto del «patteggiamento» di cui all'articolo 30, comma 1, lettera b), egli dichiara di dover ribadire le preoccupazioni, già espresse in sede di prima lettura, sul «riesame preventivo»: infatti, quest'ultimo, ma soprattuto la nuova versione di esso, che è appunto il «patteggiamento», sembrano in qualche modo reintrodurre il vecchio istituto del «concordato tributario». Altro problema è poi quello dell'assistenza della parte privata nel processo tributario, di cui alla lettera i) del citato articolo 30, comma 1, in quanto non sembra si sia riusciti ad imporre un necessario e completo livello di tecnicità e professionalità in coloro che possono assistere i contribuenti.

Il presidente BERLANDA comunica che il termine indicativo per la presentazione di eventuali emendamenti è quello di domani, venerdì 20 dicembre, alle ore 13; in mattinata si riunirà la conferenza dei Capigruppo che deciderà sui tempi d'esame in Assemblea del disegno di legge n. 3005-B; solo dopo si potranno eventualmente assumere decisioni definitive sulle modalità d'esame del provvedimento in Commissione.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termine alle ore 22.20.

ISTRUZIONE (7a)

GIOVEDÌ 19 DICEMBRE 1991

332ª Seduta

Presidenza del Presidente Spitella

Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Brocca.

La seduta inizia alle ore 9,50.

IN SEDE REFERENTE

Chiarante ed altri: Norme per l'innalzamento dell'obbligo scolastico e per il riordino dell'istruzione secondaria superiore (428)

Manzini ed altri: Prolungamento dell'istruzione obbligatoria (829)

Manieri ed altri: Norme sul prolungamento dell'obbligo scolastico (1187)

Gualtieri ed altri: Nuova disciplina dell'obbligo scolastico (1226)

Filetti ed altri: Ristrutturazione dell'ordinamento della scuola media superiore (1812)

Mezzapesa: Norme sull'ordinamento della scuola secondaria superiore e sul prolungamento dell'istruzione obbligatoria (2343)

e connesse petizioni n. 10 e n. 269

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge n. 2343, adottato come testo base, sospeso nella seduta di ieri.

Il sottosegretario BROCCA sottopone alla valutazione della Commissione un documento del Ministero della pubblica istruzione, contenente un'ipotesi di copertura finanziaria della riforma. Precisa che detto documento è stato già inviato al Ministero del tesoro, il quale non ha ancora fatto pervenire la sua opinione al riguardo.

Ovviamente, non appena il Tesoro avrà formulato le sue osservazioni, le ipotesi di modifica del testo del disegno di legge n. 2343, contenute nel documento in questione, potranno essere formalizzate dal Governo.

Passando all'illustrazione dei contenuti del documento, il sottosegretario Brocca precisa che esso si articola su tre punti fondamentali: una ipotesi di modifica dell'articolo 12, una nuova formulazione dell'articolo 17 (che diventerebbe articolo 16) e l'introduzione di un nuovo articolo 17. Le previsioni attinenti alla copertura si aggiungono allo stanziamento *ad hoc*, peraltro insufficiente, contenuto nel disegno di legge finanziaria per il 1992.

In particolare, le ipotesi di modifica dell'articolo 12 sono volte a conseguire risparmi di spesa assicurando per tutte le cattedre l'orario completo di 18 ore settimanali, riducendo le dotazioni organiche aggiuntive dal 5 al 3 per cento, limitando l'incremento degli organici nel settore delle sperimentazioni. Al riguardo, il sottosegretario Brocca precisa che, quando la riforma sarà attuata, assorbirà in sostanza le sperimentazioni attualmente in essere, ferma restando la fase terminale dell'istruzione professionale. In proposito, si dettano anche criteri di razionalizzazione per la costituzione delle cattedre sperimentali.

Le ipotesi emendative dell'articolo 17 sono invece volte ad ampliare lo spazio di mobilità dei docenti, mediante organizzazione di corsi per la loro riconversione professionale, con l'intenzione di assorbire il soprannumero prima di procedere a nuovi reclutamenti.

L'articolo aggiuntivo (che costituirebbe il nuovo articolo 17) limita, dal canto suo, i casi in cui la supplenza dà luogo alla retribuzione anche nel periodo estivo (per evidenti finalità di risparmi di spesa). In sostanza, la retribuzione del periodo estivo resterebbe solo nel caso di supplenze annuali, i cui incarichi sarebbero conferiti dal provveditore. In tutte le altre ipotesi di supplenza, l'incarico sarebbe conferito dal capo dell'istituto e non darebbe titolo alla retribuzione del periodo feriale. Analoghi criteri verrebbero utilizzati per il personale non docente.

Il sottosegretario Brocca consegna anche alla Presidenza della Commissione, oltre al documento testè illustrato, un estratto riepilogativo della relazione tecnica, trasmessa al Tesoro, contenente l'esatta individuazione degli oneri conseguenti alla riforma e le relative ipotesi di copertura finanziaria.

La senatrice ALBERICI, premesso che in questa seduta sarà impossibile avviare una discussione sul documento presentato dal rappresentante del Governo (che richiede un'attenta valutazione), chiede se l'assorbimento della sperimentazione attraverso l'avvio della riforma avverrà con gradualità.

Il senatore STRIK LIEVERS chiede al rappresentante del Governo se il suo Dicastero ha valutato il problema, destinato a porsi con l'introduzione del biennio obbligatorio, della necessità di garantire a tutti i giovani, anche sul piano logistico, la possibilità di optare tra i vari tipi di istituti che il mondo della scuola attualmente offre.

Il sottosegretario BROCCA assicura alla senatrice Alberici che l'assorbimento della sperimentazione sarà attuato gradualmente ed al senatore Strik Lievers che l'esigenza da lui rappresentata è ben presente al Governo.

Aggiunge che l'Esecutivo, al momento, non intende prendere posizione su taluni emendamenti presentati dai senatori e relativi alle regioni a statuto speciale, in quanto si riserva di valutare con attenzione l'indirizzo più opportuno da assumere, confermando piena sensibilità alla tutela delle normative specifiche vigenti per le regioni a statuto speciale.

Il PRESIDENTE propone di riprendere l'esame dei subemendamenti presentati all'emendamento 9.0.2.

Il relatore MEZZAPESA esprime rammarico nel constatare che, anche stamane, si registrano gravi ed eccessive assenze tra le file della maggioranza. Particolarmente significativa appare poi l'assenza di interi Gruppi parlamentari, la cui opinione sulla riforma della scuola secondaria superiore è indispensabile. Il dibattito su un tema di tale importanza non può ridursi ad un mero confronto fra il Gruppo della Democrazia cristiana ed il Gruppo comunista-PDS. Ritiene, pertanto, che, in queste condizioni, non sia possibile procedere alle votazioni.

La senatrice ALBERICI esprime rispetto per le considerazioni svolte dal relatore e ricorda che il Gruppo comunista-PDS ha sempre offerto la massima disponibilità a confrontarsi con la maggioranza allo scopo di addivenire al varo di una normativa organica sulla materia. Poichè però si è in presenza di un fatto politico di straordinaria gravità, che consiste nell'assenza di una maggioranza che sostenga il Governo, chiede che, se non si passa alle votazioni, si tolga immediatamente la seduta. Si associa il senatore STRIK LIEVERS.

Il sottosegretario BROCCA, preso atto delle dichiarazioni del relatore Mezzapesa e dei senatori Alberici e Strik Lievers, chiede a nome del Governo che il seguito dell'esame congiunto dei provvedimenti in titolo venga rinviato ad altra seduta.

Non facendosi osservazioni, il seguito della trattazione è rinviato.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE

Il presidente SPITELLA avverte che l'Ufficio di Presidenza della Commissione, allargato ai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, è convocato domani, al termine della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari (prevista per la tarda mattina) per decidere il programma di lavoro della Commissione alla luce del nuovo calendario dell'Assemblea.

La seduta termina alle ore 10,40.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8a)

GIOVEDÌ 19 DICEMBRE 1991

305ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
BERNARDI

Interviene il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici D'Amelio.

La seduta inizia alle ore 9,40.

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PARERI

Il presidente BERNARDI avverte che è convocata per le ore 14,45 la Sottocommissione pareri per l'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 3005-B collegato alla legge finanziaria.

IN SEDE CONSULTIVA

Disposizioni in materia di finanza pubblica (3004-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 5ª Commissione. Favorevole)

Il presidente BERNARDI illustra le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo per le parti di competenza, con riferimento all'articolo 25, concernente il piano di ristrutturazione dell'ente ferrovie dello Stato, e all'articolo 28 riguardante la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Propone infine di esprimere un parere favorevole.

Si apre il dibattito.

Interviene il senatore PINNA proponendo l'espressione di un parere favorevole condizionato ad alcune osservazioni all'articolo 28. Al comma 1 andrebbe prevista una definizione più ampia per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, mentre al comma 3 si suggerisce di far riferimento agli alloggi e non ai fabbricati. Per quanto riguarda il comma 4 l'eventuale morosità dovrebbe essere collegata unicamente con il canone e non con generiche spese. Sui piani di cessione degli alloggi si

propone che le regioni intervengano con proprie leggi, mentre la gestione dei fondi ricavati dalle vendite andrebbe attribuita a livello regionale. Si suggerisce, altresì, di prevedere un termine al decreto di cui al comma 7 lettera b), mentre al comma 8 andrebbe soppresso, perchè poco chiaro, il riferimento a riduzioni di «carattere oggettivo». Avviandosi alla conclusione, propone di introdurre la possibilità di vendita per quote, nonchè che le disposizioni valevoli per gli alloggi a riscatto siano applicabili anche agli alloggi dati in locazione semplice.

Prende la parola il senatore POLLICE esprimendo preliminarmente un parere contrario alle modifiche apportate dalla Camera dei deputati all'articolo 28. Dopo aver affermato che la dismissione del patrimonio pubblico, realizzata nei termini previsti nel provvedimento, comporterà la sua totale frantumazione, fa rilevare l'inopportunità di affrontare un argomento così delicato nell'ambito di un disegno di legge collegato alla manovra finanziaria. Si dichiara nettamente contrario all'ipotesi di mobilità forzata degli inquilini qualora, in uno stabile posto in vendita, alcuni di loro non siano interessati o non abbiano le possibilità per l'acquisto, così come ritiene necessario prevedere una norma che sancisca il divieto di cambio di destinazione d'uso e di rivendita dell'appartamento per un congruo periodo dopo l'acquisto. Concludendo afferma altresì la sua contrarietà alla finalizzazione degli introiti derivanti da tali vendite per il risanamento del deficit degli Iacp.

Il sottosegretario D'AMELIO, pur convenendo sull'opportunità di alcune modifiche di carattere formale, dichiara che il Governo è favorevole a mantenere il testo approvato dalla Camera dei deputati.

Esaurito il dibattito, il presidente BERNARDI pone ai voti lo schema di parere presentato dal senatore PINNA, che risulta respinto.

Si passa quindi alla votazione della proposta di parere favorevole avanzata dal presidente Bernardi.

Interviene la senatrice SENESI per dichiarazione di voto contraria a nome della sua parte politica, pur esprimendo una valutazione positiva della modifica apportata dalla Camera dei deputati volta ad eliminare la natura privatistica del rapporto di lavoro con l'ente ferrovie dello Stato.

Si associa il senatore Pollice.

La proposta di parere favorevole del presidente Bernardi è quindi messa ai voti e approvata.

La seduta termina alle ore 10,15.

306ª seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente Senesi

Intervengono i sottosegretari di Stato per i lavori pubblici D'Amelio e Curci.

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di nuove disposizioni legislative concernenti la disciplina della motorizzazione e della circolazione stradale (R 139 b, 8°)

(Parere ai Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti ai sensi dell'articolo 4 della legge 13 giugno 1991, n. 190. Seguito e conclusione dell'esame: parere favorevole condizionato)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri, 18 dicembre.

Prende la parola il relatore, senatore CHIMENTI, illustrando alcune modifiche allo schema di parere volte, tra l'altro, a recepire le osservazioni sollevate nel corso del dibattito. Per quanto riguarda gli articoli 83 e 88 del codice, propone di prevedere l'esclusione dalla applicazione della legge n. 298 del 1974 per gli autoveicoli aventi una massa complessiva a pieno carico superiore a 6 tonnellate, nonchè di sopprimere l'articolo 89, concernente la regolamentazione del servizio di trasporto di linea. In merito alle osservazioni sollevate dal senatore Visconti sull'istituzione della patente «a punti» osserva che all'interno del nuovo schema di codice è previsto un sistema sanzionatorio che comunque è in sintonia con tale indicazione, mentre, per quanto riguarda un possibile ulteriore inasprimento delle sanzioni per i limiti di velocità, prevista al comma 12 dell'articolo 142, rileva che il codice già prevede un aumento progressivo di tali sanzioni.

Il senatore ULIANICH esprime parere favorevole sullo schema di parere e fa rilevare che la sua eventuale approvazione sarà determinata dai membri dell'opposizione con il contributo del relatore, visto l'assentarsi di molti membri della maggioranza dopo l'inizio della seduta.

Il presidente SENESI propone di inserire nel parere la soppressione dei commi dall'8 al 13 dell'articolo 80 del schema di nuovo codice affinchè la materia delle revisioni sia più propriamente esaminata nell'ambito di un provvedimento all'esame della Commissione e già approvato dall'altro ramo del Parlamento.

Il relatore CHIMENTI conviene sulla proposta.

Posto ai voti, lo schema di parere del relatore, con le ulteriori modifiche apportate, è approvato all'unanimità.

IN SEDE REDIGENTE

Norme per l'edilizia residenziale pubblica (2962), testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Botta ed altri; Ferrarini ed altri; Ferrarini ed altri; Sapio ed altri; Ferrarini ed altri; Solaroli ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta del 3 ottobre scorso.

Preliminarmente il sottosegretario D'AMELIO dichiara che la posizione del Governo sulla politica della casa si rispecchia nel disegno di legge n. 2606 presentato dal ministro Prandini, di cui è relatore il senatore Golfari. Il Governo è favorevole pertanto ad un provvedimento organico, in grado di risolvere l'annoso e non più rinviabile problema dell'equo canone (con l'istituzione di un fondo sociale a sostegno dei redditi più bassi) e di snellire le procedure in materia di edilizia residenziale, con l'introduzione di istituti giuridici che innovino le norme per il risanamento dei centri storici, per le cooperative a proprietà indivisa, per la disciplina dei programmi integrati. Il Governo tuttavia, nel prendere atto delle difficoltà insorte in sede parlamentare e nell'esprimere seria preoccupazione per la pesante situazione creatasi in Italia nel settore abitativo, intende concorrere ad una soluzione concreta, nella convinzione tra l'altro, che, allo stato degli atti, non ci sarebbero neppure i tempi per la approvazione del disegno di legge n. 2606. Pertanto il Governo si affida alla volontà del Parlamento e non si opporrà alle decisioni che il Senato vorrà adottare in ordine al disegno di legge n. 2962.

Il senatore GOLFARI prende atto della nuova posizione assunta dal Governo e preannuncia la presentazione di alcuni emendamenti. Rileva inoltre che l'esame congiunto da parte delle Commissioni riunite 2ª e 8ª del disegno di legge n. 2606 si svolge tra considerevoli difficoltà in relazione ai tempi necessari per convocare le sedute.

Il senatore PATRIARCA ribadisce l'opportunità di esaminare in modo coordinato i due provvedimenti in questione e riconosce tuttavia che le difficoltà oggettive inducono ad esaminare più celermente il disegno di legge n. 2962 già approvato dall'altro ramo del Parlamento. Rileva l'atteggiamento responsabile del Governo che contribuisce a risolvere alcuni dei problemi legati al settore abitativo.

Il presidente SENESI propone quindi di esaminare celermente il disegno di legge in titolo e di concordare con la Presidenza della 2ª Commissione una data ravvicinata per l'esame del disegno di legge n. 2606.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE (A 1, 8ª)

Il presidente SENESI comunica che è pervenuta alla Presidenza della Commissione una lettera a firma dei senatori del Gruppo comunista-PDS che annuncia la non partecipazione ai lavori della Sottocommissione pareri sul disegno di legge n. 3005-B in segno di protesta per i tempi ristrettissimi di esame di un testo formato di oltre 80 articoli e pervenuto alla Commissione solamente poche ore prima della convocazione della medesima Sottocommissione pareri.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente SENESI comunica che la Commissione è convocata per domani, venerdì 20 dicembre, alle ore 9, con all'ordine del giorno il seguito della discussione del disegno di legge n. 2962.

La seduta termina alle ore 17,10.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (92)

GIOVEDÌ 19 DICEMBRE 1991

213ª Seduta

Presidenza del Presidente Mora

Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste Ricciuti

La seduta inizia alle ore 10,45.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto sperimentale per l'agrumicoltura di Acireale (L 014 0 78, 9^a)

(Parere alla Presidenza del Consiglio dei ministri: favorevole)

Il senatore PEZZULLO riferisce favorevolmente alla Commissione sulla richiesta di parere per la nomina a Presidente dell'Istituto sperimentale per l'agrumicoltura di-Acireale del dottor Roberto Fusco, proponendo – in relazione alle sue capacità professionali ed alla competenza, documentate da un lungo e dettagliato *curriculum*, di cui dà lettura – l'espressione di un parere favorevole.

Il senatore MARGHERITI dichiara di non avere nulla da eccepire sulla idoneità della persona proposta per la carica in questione, e aggiunge che il Gruppo comunista-PDS si asterrà, così come fatto in altre occasioni, non condividendo in generale il modo di operare del Governo in tale materia.

Il senatore MICOLINI annunzia il voto favorevole dei senatori del Gruppo democratico-cristiano in considerazione della preparazione e del *curriculum* del dottor Fusco.

Anche il senatore DIANA annunzia il voto favorevole in riferimento all'attività e capacità del dottor Fusco e prospetta, con l'occasione, l'opportunità di programmare un incontro con i vari Presidenti degli Istituti sperimentali, per uno scambio di idee e di informazioni sulla programmazione della loro attività.

Il presidente MORA, nel considerare positiva la proposta di incontro avanzata dal senatore Diana, esprime consenso sulla nomina del dottor Fusco, che ha avuto modo di conoscere e apprezzare personalmente.

Il senatore FABBRI annunzia il voto favorevole dei senatori del Gruppo socialista in riferimento alla elevata esperienza e capacità professionale manifestata in una lunga attività dal dottor Fusco, anche per quanto riguarda il comparto agrumicolo. Nell'auspicare che detto funzionario possa essere anche riutilizzato nell'ambito del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, dichiara di concordare sull'utilità di un incontro con i Presidenti degli Istituti sperimentali.

Si passa alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole. Ad essa partecipano i senatori CASADEI LUCCHI, DIANA, EMO CAPODILISTA (in sostituzione del senatore BUSSETI), FABBRI (in sostituzione del senatore CALVI), LOPS, MARGHERITI, MAZZOLA (in sostituzione del senatore ZANGARA), MICOLINI, MORA, MURMURA (in sostituzione del senatore SALERNO), PASQUINO (in sostituzione del senatore NEBBIA), PEZZULLO, POSTAL (in sostituzione del senatore CARTA), RUSSO (in sostituzione del senatore PIZZO).

La proposta è approvata risultando dieci voti favorevoli e quattro di astensione.

QUESTIONE DI COMPETENZA PER L'ESAME DELL'ATTO GOVERNATIVO n. 191 CONCERNENTE LO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE CEE n. 89/395 E n. 89/396 SUI PRODOTTI ALIMENTARI (R 034 0 05 9°)

Il senatore DIANA chiede che, ai sensi dell'articolo 34 del Regolamento, la Commissione sollevi conflitto di competenza in ordine all'esame dell'atto n. 191 «Schema di decreto legislativo in attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, per il recepimento delle direttive CEE n. 89/395 e n. 89/396 concernenti etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari», deferito alla 10^a Commissione (industria).

La materia trattata nel decreto in questione – aggiunge il senatore Diana – rientra infatti nella competenza, se non prevalente, almeno parimenti concorrente della Commissione agricoltura. Basta esaminare il contenuto degli articoli per constatare come l'etichettatura all'esterno della confezione in commercio richieda un competente rigoroso esame delle caratteristiche organolettiche del contenuto agroalimentare.

Il senatore Diana ricorda quindi che già una volta non si ritenne di sollevare questione di competenza in ordine al disegno di legge n. 706 sulle paste alimentari, rimasto assegnato alla competenza primaria della Commissione industria. In quell'occasione ci si affidò al meccanismo del semplice esame in sede consultiva da parte della Commissione agricoltura, che espresse una serie di proposte emendative, confidando nell'accoglimento da parte della Commissione industria: cosa che non avvenne e che invece si verificò in sede di Commissione agricoltura della Camera dei deputati, cui fu riconosciuta la competenza primaria.

Questo precedente, conclude il senatore Diana, costituisce un elemento in più per sollevare la questione di competenza sul citato decreto legislativo di attuazione delle norme comunitarie in materia di prodotti alimentari deferito alla 10^a Commissione.

Il presidente MORA si dice d'accordo sulla proposta del senatore Diana.

Concorda anche il senatore MARGHERITI, il quale sottolinea l'esigenza di tenere sempre presente che il comparto agroalimentare rientra nella competenza della 9ª Commissione.

Il senatore DIANA fa rilevare che occorre tener conto, nel riconoscimento delle competenze, non solo di quanto venne tolto a suo tempo alla 9ª Commissione (e trasferito alla Commissione ambiente) ma anche di quanto di nuovo fu ad essa attribuito, spostandolo dalla Commissione industria.

Il senatore PEZZULLO concorda con il senatore Diana e auspica che siano meglio ripartiti i compiti delle Commissioni.

Il sottosegretario RICCIUTI raccomanda anch'egli un'attenta vigilanza specie per quanto riguarda gli atti deferiti alla Commissione ambiente.

Il presidente MORA ricorda che l'attuale ripartizione delle competenze è frutto di modifiche regolamentari e auspica che comunque si giunga ad un rafforzamento delle competenze della 9^a Commissione.

La Commissione quindi all'unanimità incarica il presidente MORA di porre al Presidente del Senato la questione di competenza sul citato decreto legislativo concernente i prodotti alimentari, deferito alla 10^a Commissione industria.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE (A 1, 9a)

Il senatore CASADEI LUCCHI chiede che il Governo risponda al più presto alla interrogazione (3-01693) concernente il commissariamento, per le sue precarie condizioni finanziarie, del Consorzio agrario di Ferrara, nonchè alla interrogazione (3-01666) concernente l'azienda agroalimentare Massalombarda Colombani, che opera con propri stabilimenti in quattro comuni, con parecchie centinaia di lavoratori occupati, subendo negativamente le ripercussioni del dissesto finanziario della Federconsorzi.

Chiede inoltre che venga posto all'ordine del giorno della Commissione l'esame del disegno di legge n. 2986 presentato dai senatori Vecchi ed altri sul termine di durata massima del vincolo di indivisibilità dei terreni di riforma.

Il presidente MORA fornisce assicurazioni.

Il senatore MARGHERITI chiede che il Governo risponda ad una sua recente interrogazione (3-01756) concernente la spedizione di carni in Sud America, per la quale – egli sottolinea – si rischia di fare una cattiva figura nei confronti della Comunità europea.

Il sottosegretario RICCIUTI, nel prendere atto delle richieste avanzate, si dice intanto disponibile a rispondere all'interrogazione sulle carni.

IN SEDE REFERENTE

Margheriti ed altri: Nuove norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini (1017)

Micolini ed altri: Norme in materia di tutela della denominazione di origine dei mosti e dei vini (2162)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto rinviato nella seduta di ieri.

Il senatore MICOLINI annunzia la presentazione – in attesa dell'esito della richiesta di assegnazione dei disegni di legge in sede deliberante – di alcuni emendamenti al testo della Sottocommissione.

Il presidente MORA prende atto e dà comunicazione della presentazione di un'altra serie di emendamenti da parte del senatore Margheriti. Ambedue i gruppi di emendamenti saranno illustrati in altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione tornerà a riunirsi domani alle ore 14,30 con lo stesso ordine del giorno della seduta odierna con esclusione dell'esame (già compiuto) in sede consultiva di atti del Governo e con l'inclusione dello svolgimento della suddetta interrogazione n. 3-01756 e, in sede referente, dell'esame del disegno di legge n. 2986 sul vincolo di indivisibilità dei terreni di riforma.

La seduta termina alle ore 11,35.

INDUSTRIA (10^a)

GIOVEDÌ 19 DICEMBRE 1991 370° Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente Franza indi del Vice Presidente Vettori

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il professor Francesco Pegoraro della Scuola normale superiore di Pisa.

La seduta inizia alle ore 9.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla competitività tecnologica dell'industria italiana: audizione del professor Francesco Pegoraro, della Scuola normale superiore di Pisa (R 048, 10°)

Si riprende l'indagine, sospesa nella seduta del 3 dicembre.

Dopo una breve introduzione del presidente FRANZA, ha la parola il professor PEGORARO. Egli descrive la situazione, italiana e internazionale, in cui versa la ricerca in materia di fusione nucleare sottolineando i limiti tecnici e scientifici del progetto comunitario JET; il notevole patrimonio di capacità ed esperienze tecniche e culturali disponibili in Italia; il ruolo sostanzialmente frenante dell'ENEA, nonostante il grande dispiego di risorse umane e finanziarie; l'interesse scientifico e tecnologico degli Stati Uniti a collaborare con gli scienziati italiani nel progetto IGNITOR; la posizione di assoluta preminenza che assumerebbe l'Italia qualora consentisse realmente l'esperimento IGNITOR; i grandi benefici che deriverebbero all'industria nazionale dalla partecipazione a tale progetto; la posizione sostanzialmente defilata dell'università italiana e dell'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) in materia di ricerca sulla fusione.

I recenti, ancorchè modesti, risultati dell'esperimento JET divulgati dalla stampa internazionale hanno riproposto all'attenzione dell'opinione pubblica la possibilità di raggiungere l'accensione (o autosostentamento) nel processo di fusione termonucleare controllata, che consiste nel mantenimento dell'attività anche se non viene più fornita energia dall'esterno: ciò significa dimostrare scientificamente che dalla fusione è realizzabile la produzione di energia. Per giungere a questo

elementare stadio di sviluppo, peraltro già noto da anni, si sono dovute superare una serie di difficoltà connesse non solo alla novità culturale della ricerca ma anche al diffuso scetticismo, alla disinformazione di natura scientifica e. soprattutto, alla mancanza di sollecitazioni da parte del potere politico ed economico. Se si pensa, infatti, che IGNITOR è stato, nel 1975, il primo esperimento progettato per raggiungere l'autosostentamento e che in sedici anni la ricerca sulla fusione termonucleare controllata è certamente progredita, ma non in termini analoghi a quelli verificatisi in altri campi, occorre sottolineare che, se il progetto in questione fosse stato realizzato, sarebbero state già raggiunte le condizioni di autosostentamento. Poichè questo non è stato fatto, sarebbe doveroso riesaminare i programmi di sviluppo, come il progetto ITER, per evitare di esasperare ulteriormente la politica di esperimenti complessi che assumono un carattere sostanzialmente dilatorio: il JET, infatti, ha più o meno realizzato quanto poteva ottenere, non potendo raggiungere che un decimo del percorso che separa dall'autosostentamento. Nessun'altra macchina è progettata per raggiungere questo obiettivo, ad eccezione di IGNITOR.

Il programma internazionale di sviluppo, denominato ITER, a cui partecipa anche l'Italia, per la sola fase preparatoria dell'esperimento prevede uno stanziamento di circa 62 miliardi annuali, per sei anni; per la costruzione, invece, sono stati stimati costi pari a circa 4.000 miliardi, prevedendosi di raggiungere l'autosostentamento intorno all'anno 2010, con il rischio che in un arco di tempo così dilazionato gli elementi più creativi nell'ambito della ricerca scientifica internazionale perderanno interesse a partecipare; ma, soprattutto, non è assolutamente chiaro, nè certo il raggiungimento dell'autosostentamento in una macchina con le caratteristiche di ITER. Considerati i costi e i tempi, pertanto, questo progetto rischia di portare al definitivo abbandono di ogni programma per la fusione, tenuto anche conto degli obiettivi generici da esso indicati e di una linea di fisica teorica tuttaltro che sicura.

Nel 1975 la comunità scientifica internazionale probabilmente non era preparata, sotto il profilo culturale, a una idea così innovatrice come quella sottesa al progetto IGNITOR, i cui costi contenuti e i tempi verosimilmente rapidi restano di grande attualità scientifica e tecnologica. Basti pensare che recentemente il programma BPX (Burning Plasma Experiment) proposto dall'Università di Princeton (USA), che derivava dalla primordiale idea di IGNITOR, è stato cancellato proprio perchè non aveva come obiettivo l'autosostentamento e quindi ci si è resi conto che la crescita dei costi non ne giustificava la conclusione. La necessità di realizzare una macchina mirata all'autosostentamento, tuttavia, non è stata recepita dal Fusion Programme Evaluation Board, dal comitato, cioè, presieduto dal professor Umberto Colombo, che ha riferito nel luglio del 1990 alla Commissione della Comunità economica europea. La medesima necessità, invece, è ben presente nel rapporto del Fusion Policy Advisory Board che, nel settembre del 1990 ha riferito sullo stato e le prospettive del programma sulla fusione al Department of energy (DOE) degli Stati Uniti d'America. La proposta di IGNITOR, pertanto, pone l'Italia in una posizione irripetibile per sfruttare una grande opportunità, con le ricadute di ordine scientifico e tecnologico facilmente intuibili: è però indispensabile collaborare con le competenze che sono reperibili a livello internazionale, in particolare negli Stati Uniti d'America, dove si è da tempo manifestato un grande interesse da parte della comunità scientifica. Le collaborazioni internazionali, peraltro, non devono mai costituire l'occasione per precostituire o imporre esiti predeterminati, come purtroppo è avvenuto nel caso delle trattative semisegrete, iniziate lo scorso anno tra l'ENEA e il DOE, su un contributo finanziario italiano di 500 miliardi al menzionato programma BPX – poi abbandonato dagli americani – nel quadro di una successiva adesione al progetto ITER.

Per quanto riguarda la partecipazione della ricerca italiana alla fusione nucleare si deve giudicare negativamente il fatto che le scelte di politica generale, sia scientifica che programmatica, sono state delineate dall'ENEA con atteggiamenti e strumenti tipici degli enti monopolistici. Il CNR, ad esempio, in occasione dell'esperimento di Padova (RFX), era in una posizione subordinata rispetto all'ENEA, il cui duplice ruolo di ente di promozione dello sviluppo e di sede della ricerca – almeno per quanto riguarda la fusione – non è sempre chiaro: l'ENEA, infatti, si è posto come unico referente italiano dell'Euratom, producendo una gerarchizzazione dannosa. Se si considera la fisica delle alte energie, la situazione dell'INFN, che potrebbe apparire per qualche verso di analogo monopolio, non ha mai prodotto distorsioni e ritardi simili a quelli che si riscontrano in Italia nel caso della fusione. Il limitato ruolo dell'università nella ricerca sulla fusione, inoltre, ha avuto negative conseguenze sia per i risultati scientifici conseguiti, sia per la dispersione delle risorse finanziarie. L'ENEA, in sostanza, non sembra interessata a una più libera ed efficiente distribuzione dei ruoli: anzi, in ogni decisione che riguarda IGNITOR, c'è una sempre più chiara riaffermazione del suo effettivo monopolio. Uno degli esempi più vistosi di tale gestione si riscontra, ogni volta che si manifesta l'interesse internazionale per il progetto IGNITOR, allorchè l'ENEA mostra di non accettare il ruolo del professor Coppi - un'autorità internazionale in materia - non solo come ispiratore ma anche come direttore del progetto. Questo ruolo a chiunque altro soggetto, in Italia e altrove, sembrerebbe ovvio ma, ogni volta che si devono assumere atti significativi riguardanti IGNITOR, l'ENEA non si muove in maniera positiva, verosimilmente perchè di tale progetto, pur fornendo un valido contenuto scientifico, alcune componenti dell'ente farebbero volentieri a meno. Al riguardo il professor Pegoraro ricorda che lo scienziato inglese Adams era stato convocato, fin dal 1983, dal presidente della CEE Davignon e aveva riconosciuto la concreta possibilità di IGNITOR di raggiungere l'autosostentamento: l'ENEA aveva preso l'impegno di proseguire gli studi e sostenere l'esperimento ma in realtà ciò non è accaduto. Auspica infine un consorzio tra ENEA, CNR, INFN, alcune università italiane e altri centri di ricerca internazionali, concretemente interessati alla realizzazione di IGNITOR, nonchè la cessazione della situazione di monopolio in cui l'ENEA pretende di restare.

Seguono domande e richieste di chiarimenti.

Il senatore VESENTINI, nel ricordare che il professor Pegoraro ha lavorato per anni – in rappresentanza dell'Italia – al progetto JET, domanda notizie sui costi del medesimo e di quelli di IGNITOR, tenuto anche conto del fatto che nel corso di ben 16 anni non sono stati agevolati esperimenti di sorta al riguardo. Chiede inoltre in quale misura inciderebbe sulla situaione energetica mondiale lo sviluppo di energia da fusione e come sarebbe possibile trasferire le tecnologie in materia ai paesi meno avanzati.

Il senatore BAIARDI domanda quali potrebbero essere le ricadute del progetto IGNITOR sull'industria nazionale, tenuto conto che l'ENEA dimostra, nei fatti, di non avere interesse nè allo sviluppo del programma ideato dal professor Coppi nè alle più ampie collaborazioni per il settore nucleare. Chiede infine quale sia il suo giudizio sul contributo che i centri di Saluggia e di Ispra potrebbero dare alla ricerca sulla fusione.

il senatore MONTINARO chiede maggiori chiarimenti sui progetti ITER e IGNITOR, tenendo presenti le influenze che IGNITOR potrebbe avere sulla ricerca scientifica e il mondo produttivo nazionale; domanda inoltre a chi debba essere attribuita la responsabilità del ruolo monopolistico assunto da troppo tempo dall'ENEA.

Il senatore CARDINALE, preso atto della necessità di profonde modifiche agli indirizzi assunti dalla ricerca italiana, chiede quali siano le misure necessarie per recuperare i tempi occorrenti a realizzare esperimenti innovativi e significativi.

La senatrice CALLARI GALLI, nel registrare il grande impegno intellettuale e finanziario occorrente per sviluppare un tipo di energia tanto innovativa, chiede chiarimenti concernenti la sicurezza delle persone e dell'ambiente. Considerato inoltre l'andamento dell'evoluzione demografica nei prossimi decenni, domanda se la nuova energia da fusione non finirà per costituire un ulteriore privilegio dei pochi paesi sviluppati a scapito di quelli del terzo mondo. Si sofferma infine sul ruolo e il giudizio assunto dal variegato e composito mondo dell'università, chiedendo ulteriori chiarimenti sulla complessità della fisica nucleare da fusione, con particolare riferimento al valore da attribuire al concetto di instabilità.

Il presidente VETTORI domanda un giudizio sulla recente decisione del governo statunitense, volta a ridurre la produzione nucleare per usi bellici a favore di una diversa utilizzazione delle risorse disponibili, e sul ruolo di un paese apparentemente di modeste dimensioni come l'Italia.

Il professor PEGORARO, nel sottolineare che l'Italia, sotto il profilo delle competenze e delle capacità, è un paese di rilievo mondiale, tuttaltro che secondario, si sofferma sui costi del progetto JET ai quali l'Italia ha partecipato per un totale di 168 milioni di ECU. Tali somme equivalgono, in linea di massima, a quanto sarebbe costato il progetto IGNITOR, le cui stime sono infatti valutate tra i 200 e i 300 miliardi di lire, se il progetto restasse in ambito universitario: se, invece, fosse

previsto anche il coinvolgimento dell'industria, tali costi potrebbero assommare a circa 400-500 miliardi. Circa il possibile trasferimento delle tecnologie in questione ai paesi del terzo mondo, si può presumere che il controllo nella fase degli esperimenti resterà senz'altro un patrimonio delle nazioni più avanzate: per il futuro, poi, è ipotizzabile che sarà più semplice esportare nei paesi del terzo mondo l'energia da fusione prodotta piuttosto che installarvi impianti tecnologicamente complessi. Precisato inoltre che i concetti di complessità e instabilità vanno riferiti a parametri diversi da quelli di uso comune, rileva che i reattori da fusione non producono conseguenze gravi come quelli da fissione in quanto gli effetti del danno sono limitati al mancato funzionamento dell'impianto. Questo, inoltre, non produce scorie. Per instabilità, in particolare, a stretto rigore scientifico, si vuole intendere che il funzionamento del plasma si interrompe: gli effetti dell'eventuale incidente tuttavia non producono ulteriori danni nè alla macchina nè all'ambiente. Tale termine, pertanto, non assume connotati negativi. La complessità della fisica, peraltro, non è facilmente superabile: infatti, anche se sta cambiando l'oggetto dell'analisi, non può necessariamente cambiare il linguaggio della scienza.

La realizzazione di IGNITOR, confrontata al progetto ITER, dovrebbe dimostrare l'autosostentamento e consentire successivamente lo sviluppo certo di altri progetti: IGNITOR, infatti, non è solo un ponte verso il futuro ma si qualifica come la tappa fondamentale per la praticabilità della fusione. Se l'industria italiana parteciperà a tale progetto essa svolgerà un ruolo trainante per l'intero paese, ove esistono tutte le competenze scientifiche adeguate all'obiettivo considerato; se questo non accadrà, ancora una volta l'Italia sarà costretta ad acquistare brevetti altrui per un numero imprecisato di decenni.

Nel dichiarare poi che la scarsa conoscenza dei centri di Saluggia e Ispra non gli consente di esprimere un giudizio sulla loro idoneità alla ricerca sulla fusione, ritiene tuttavia che diversi centri universitari italiani siano qualificati per partecipare attivamente all'esperimento IGNITOR. Al riguardo occorre precisare che l'ENEA, in realtà, non è contrario alle collaborazioni con l'università ma, piuttosto, vuole imporre il proprio pieno controllo sulla spesa e sulle decisioni da assumere. ITER, inoltre, non si qualifica come un progetto americano contrapposto a IGNITOR ma, verosimilmente, si configurerà come un tentativo per affrontare la competizione tecnologica tra Stati Uniti ed Europa; in proposito ritiene quanto mai auspicabile una collaborazione ampia tra l'Italia e gli Stati Uniti, che hanno manifestato notevole interesse per IGNITOR. La partecipazione industriale a tale esperimento va considerata con grande serietà e interesse, a condizione che non accada quanto registratosi nel caso del PEC, il cui enorme dispendio di risorse non ha prodotto risultati di sorta. Esprime altresì il timore che, se sarà operativo un consorzio tra l'ENEA e le industrie, i costi risulteranno molto elevati: per tale ragione è essenziale che alla responsabilità della direzione dell'esperimento sia preposto il professor Coppi che lo ha ideato. Circa le dimensioni assunte dal monopolio dell'ENEA, esse sono in parte dovute anche alla scarsa resistenza dell'università che, di fatto, ha rinunciato a occuparsi di alcuni settori per motivi che sfuggono alle ordinarie capacità di comprensione.

Affermato poi che l'energia da fusione è del tipo pulito, perchè non ci sono scorie, dichiara che sono in corso ricerche per realizzare la fusione nucleare non attraverso la combinazione di deuterio e di trizio ma del primo elemento con l'elio 3, che produce meno neutroni. Il programma IGNITOR, che si colloca in quest'ultima direzione, se fosse stato realizzato almeno dieci anni or sono, avrebbe consentito ora di trattare combustibili avanzati, senza far ricorso al trizio che, pur non essendo pericoloso, è pur sempre una sostanza non semplice e radioattiva.

Il rischio che le nazioni più ricche siano privilegiate nella ricerca e nello sfruttamento della nuova energia è connesso alla competitività tecnologica del prodotto: questo, tuttavia, essendo meno pericoloso del nucleare da fissione, potrebbe essere diffuso più agevolmente anche nei paesi del terzo mondo.

Il presidente VETTORI, infine, ringrazia il professor Pegoraro e lo congeda, dichiarando conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 87/219/CEE, concernente il tenore di zolfo nei combustibili (R 139 b, 10°)

(Parere al Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1990, n. 428: favorevole con osservazioni)

Si riprende l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, sospeso nella seduta antimeridiana di ieri.

Il senatore CARDINALE auspica la riduzione delle percentuali di zolfo nel gasolio allo 0,1 per cento entro il 31 dicembre 1992. Ritiene, altresì, che sia doveroso regolare la materia in un più ampio disegno di legge, il cui esame peraltro era stato già iniziato dalla Commissione, e sospeso per la contrarietà espressa dal Governo in materia di adozione tempestiva di marmitte catalitiche.

Il relatore MANCIA, infine, propone di redigere un parere favorevole con le osservazioni emerse nel corso del dibattito.

La Commissione conviene.

Schema di decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 87/416/CEE, concernente il tenore di piombo nella benzina (R 139 b, 10°)

(Parere al Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1990, n. 428: favorevole con osservazioni)

Si riprende l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, sospeso nella seduta antimeridiana di ieri.

Il senatore CARDINALE lamenta il fatto che il Governo abbia impedito al Senato di concludere l'esame dei disegni di legge in materia di benzine senza piombo, di marmitte catalitiche e di componenti aromatici nelle benzine, procedendo invece con provvedimenti amministrativi di tamponamento delle emergenze, senza predisporre alcuna seria programmazione degli interventi di protezione ambientale.

Il relatore MANCIA, al riguardo, ricorda le misure assunte negli ultimi tempi dal Ministro dell'industria e dal Ministro dell'ambiente.

Il senatore GIANOTTI lamenta il grave ritardo con il quale lo Stato italiano recepisce le direttive comunitarie e l'opposizione del Governo a introdurre una organica normativa, come quella discussa dalla Commissione in ordine all'abbattimento del tenore di piombo nelle benzine e alla introduzione di marmitte catalitiche.

Il senatore VETTORI ritiene che vada ripreso l'esame congiunto dei disegni di legge in materia. Si dichiara infine contrario ad anticipare al 30 giugno 1992 la chiusura dei distributori di benzina normale, poichè tale misura danneggerebbe i proprietari dei motoveicoli interessati, spesso utilizzati per il lavoro.

Il relatore MANCIA, infine, propone di redigere un parere favorevole con le osservazioni emerse nel corso del dibattito.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 12,10.

371ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente Franza

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, l'ingegner Gabriele Cagliari, presidente dell'ENI, accompagnato dai dottori Alfredo Casiglia, Roberto Nobili e Daniela Viglione.

La seduta inizia alle ore 15,30.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla competitività tecnologica dell'industria italiana: audizione dell'ingegner Gabriele Cagliari, presidente dell'Ente nazionale idrocarburi (ENI) (R 048, 10°)

Si riprende l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta antimeridiana.

Dopo una breve introduzione del presidente FRANZA, ha la parola l'ingegner CAGLIARI. Egli si sofferma sull'innovazione tecnologica nel

sistema industriale come decisivo fattore di sviluppo dell'economia: al riguardo la posizione italiana risulta assai critica per il persistente disavanzo nella bilancia commerciale, il ridotto volume di esportazioni e la dinamica dei costi di produzione. I predetti elementi negativi derivano da un ritardo ormai cronico nei processi di innovazione, connesso allo scarso impegno del paese nelle attività di ricerca e sviluppo. D'altra parte risulta oggi necessario integrare i programmi di ricerca con le iniziative assunte in tale settore dalle pubbliche amministrazioni e dalle università. Occorre in primo luogo sviluppare ogni forma di collaborazione tra soggetti pubblici e imprese produttive, anche attraverso la ridefinizione degli strumenti di politica industriale, volta a ridurre i tempi burocratici, le complessità procedurali, le incertezze e discontinuità nelle erogazioni. È molto importante, in proposito, porre l'accento su nuove modalità di incentivazione, di natura automatica e non discrezionale, fondate essenzialmente su un accorto utilizzo della leva fiscale. In particolare occorre incentivare la cooperazione tra imprese nella conduzione di progetti innovativi, secondo la positiva esperienza maturata in altri paesi, come il Giappone. Nè, peraltro, va trascurato il ruolo che le grandi imprese devono svolgere nella diffusione di tecnologie innovative presso le piccole e medie unità produttive.

La funzione strategica da assegnare all'integrazione tra ricerca universitaria e ricerca industriale deve indurre a riflettere sul ritardo accumulato in materia nel nostro paese. Quanto agli impegni dell'ENI nel settore della ricerca, egli rammenta che il Gruppo ha sostenuto un notevole volume di investimenti nell'ultimo decennio, destinato a incrementarsi nei prossimi tre anni. Le principali attività di ricerca seguite dal Gruppo riguardano i settori dell'energia e della chimica. In particolare si tratta di sviluppare gli interventi innovativi nel campo degli idrocarburi, sia per la prospezione e lo sfruttamento dei giacimenti, sia nella raffinazione e nella realizzazione di componenti alto ottanici per i carburanti a ridotto effetto inquinante. In proposito osserva che l'AGIP Petroli è in grado di produrre benzina senza piombo con ridotto contenuto di componenti aromatici.

Nel settore meccanico si presta particolare attenzione allo sviluppo di cicli combinati concernenti le turbine a gas e a vapore, per la produzione ad alta efficienza di energia elettrica.

Nel settore chimico le realizzazioni di nuovi prodotti e tecnologie costituiscono uno dei fattori principali della strategia d'impresa: l'obiettivo prioritario è quello di recuperare competitività e redditività nella chimica primaria ma un impegno crescente è rivolto alla chimica secondaria, alla catalisi avanzata, alle biotecnologie.

Fondamentale, inoltre, è lo sforzo di integrazione, nel Gruppo ENI, tra il settore dell'energia e quello della chimica. Quanto ai progetti per l'immediato futuro, rammenta il contratto di programma recentemente concluso tra l'ENI e il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, per uno stanziamento complessivo di 300 miliardi al fine di potenziare le strutture di ricerca nelle aree meridionali. Ma l'impegno prioritario dell'ente sarà rivolto senz'altro alla protezione ambientale, attraverso l'incremento della disponibilità di prodotti

energetici a basso impatto ambientale e l'adozione di più efficienti processi produttivi.

Il presidente FRANZA, nel ringraziare l'ingegner Cagliari per la sua esposizione, avverte che eventuali domande e richieste di chiarimenti, e le relative risposte, potranno essere formulate in una seduta da convocare alla ripresa dei lavori dopo la pausa natalizia. I concomitanti impegni in Assemblea, infatti, imperdiscono di proseguire l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

372ª Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente Franza

La seduta inizia alle ore 20,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE (A 1, 10^a)

Il presidente FRANZA comunica che, non essendo stati espressi i prescritti pareri delle Commissioni 1ª e 5ª in ordine ai disegni di legge per la riforma della legge quadro sul turismo (atti Senato 1278, 2186, 2656 e 2911), appare opportuno convocare la Commissione affinchè la discussione dei medesimi abbia inizio nella giornata di domani, 20 dicembre. Tenuto conto, inoltre, della imminente ripresa dei lavori da parte dell'Assemblea, propone di rinviare la trattazione degli altri provvedimenti iscritti all'ordine del giorno.

Conviene la Commissione.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente FRANZA avverte che la Commissione tornerà a riunirsi domani, 20 dicembre, alle ore 9,30, 12,30 e 15,30 per trattare i rimanenti disegni di legge iscritti all'ordine del giorno delle sedute odierne.

La seduta termina alle ore 20,20.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (112)

GIOVEDÌ 19 DICEMBRE 1991 200ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
GIUGNI
indi del Vice Presidente
SARTORI
indi del Vice Presidente
VECCHI

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Bissi.

La seduta inizia alle ore 9,45.

IN SEDE DELIBERANTE

Disposizioni in materia di contributi INAIL (3004-bis), (risultante dallo stralcio dell'articolo 10 del disegno di legge 3004)
(Seguito della discussione e rinvio. Costituzione di un Comitato ristretto)

Riprende il seguito della discussione del disegno di legge in titolo, sospesa nella seduta del 17 dicembre 1991.

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore VECCHI, ricordando come il disegno di legge in oggetto sia nato dallo stralcio, deliberato con il consenso del Governo e su richiesta di tutti i Gruppi parlamentari, dell'articolo 10 del disegno di legge n. 3004 recante «Disposizioni in materia di finanza pubblica», esprime avviso contrario alla sua approvazione, poichè in realtà si viene a gravare di nuovi oneri il settore primario, laddove, con intendimento opposto, il Governo, nella persona del Ministro per il bilancio, ha manifestato recentemente la volontà di adottare un ulteriore provvedimento di fiscalizzazione degli oneri sociali per l'agricoltura. A parere del senatore Vecchi, il problema in questione può essereinvece risolto attraverso lo strumento del cosiddetto contributo di solidarietà. Del resto, se l'INAIL ha effettiva intenzione di risolvere i propri problemi di bilancio, dovrebbe perseguire essenzialmente due linee di azione e cioè

la lotta all'evasione contributiva ed un maggiore e più penetrante controllo nell'accertamento degli infortuni.

Si manifesta quindi favorevole alla nomina di un Comitato ristretto con il compito di approfondire seriamente la materia e auspica che il provvedimento venga comunque adottato dalla Commissione secondo caratteri di equità e progressività delle contribuzioni.

Il senatore EMO CAPODILISTA dichiara di condividere le argomentazioni esposte dal senatore Vecchi e sottolinea come sia necessario approfondire in particolare l'articolata questione relativa alle prestazioni dei lavoratori autonomi che è legata a diverse situazioni di rischio dell'azienda. A nome del Gruppo Democratico Cristiano, l'oratore dichiara di concordare con la costituzione di un Comitato ristretto.

Il relatore TOTH aderisce alla proposta emersa in merito alla costituzione di un Comitato ristretto.

Il sottosegretario BISSI prende atto dell'istanza di creazione del Comitato ristretto, auspicando, comunque, una sollecita approvazione del disegno di legge in discussione.

Dopo un breve intervento del senatore ANTONIAZZI, il quale chiede che, in sede di elaborazione del testo, venga convocata anche l'INAIL, il Presidente GIUGNI prende atto dell'orientamento emerso e, concorde la Commissione, procede alla nomina di un Comitato ristretto composto dai senatori Toth, Emo Capodilista e Vecchi.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

Disposizioni sul servizio mensa (2895)

(Seguito della discussione e rimessione in Assemblea)

Riprende la discussione del provvedimento, sospesa nella seduta pomeridiana dell'11 dicembre 1991.

Il Presidente GIUGNI, dopo aver dato conto delle audizioni effettuate dalla Commissione con i rappresentanti delle parti sociali, ricorda che era in corso la discussione generale e sollecita una rapida approvazione del provvedimento.

Il senatore ANTONIAZZI, a nome del Gruppo comunista-PDS, ribadisce la richiesta di rinvio dell'esame del provvedimento, essenzialmente per due ordini di motivi e cioè da un lato quelli relativi al fatto che la Commissione non ha potuto ancora consultare le varie e recenti sentenze pronunciate in materia e dall'altro quelli derivanti dal rinvio della trattativa globale sul costo del lavoro e dalla minaccia, da parte della Confindustria e del Governo, di non pagare lo scatto della scala mobile del mese di maggio.

Alla luce dei recenti accadimenti sopra menzionati, ad opinione dell'oratore, la materia disciplinata dal provvedimento merita dunque un ulteriore approfondimento; tale rinvio, comunque, non deve essere inteso come una opposizione di principio da parte del Gruppo Comunista-PDS, alla regolamentazione legislativa della materia stessa.

Il presidente GIUGNI esprime la propria contrarietà al rinvio richiesto dal senatore Antoniazzi e sottolinea come l'oggetto del disegno di legge non presenti nessuna connessione con il negoziato generale sul costo del lavoro. Diversamente da quanto sostiene il senatore Antoniazzi, la quantità e la qualità delle pronunce giurisprudenziali emesse in materia non esimono infatti il Parlamento dal definire, in termini chiari e squisitamente politici, la materia stessa.

Il relatore PERRICONE, concordando con il Presidente, respinge la richiesta di rinvio, poichè essa rinvierebbe all'infinito la soluzione del problema.

Il senatore SARTORI, dissentendo dalla proposta di rinvio, ricorda che la discussione sul testo in questione da parte della Commissione avviene in seguito all'accordo delle organizzazioni delle parti sociali massimamente rappresentate a livello nazionale. Secondo il senatore Sartori, quindi, si rende necessario, più che un ulteriore approfondimento della questione, un sollecito e autonomo giudizio politico ad opera della Commissione.

Il senatore ANTONIAZZI, ribadendo la sua critica sulla carenza di documentazione relativa alle sentenze e sulla connessione con la trattativa del costo del lavoro, preannuncia una richiesta di rimessione del provvedimento all'Assemblea, ex articolo 35, comma 2, del Regolamento.

Il presidente GIUGNI, manifestando il proprio stupore per tale richiesta, che giunge dopo mesi di discussione del provvedimento in Commissione, si riserva di continuare la discussione in sede deliberante fino a quando non perverrà alla Presidenza della Commissione una richiesta formale, a termine di Regolamento.

Il senatore ANGELONI si duole della rottura dello spirito di collaborazione che è sempre esistito in seno alla Commissione. A suo avviso, il fatto che nella realtà aziendale sia in atto uno scontro sociale in merito alla computabilità del servizio di mensa agli effetti retributivi, che ha provocato divergenti sentenze della Magistratura, deve indurre al contrario il Parlamento a fornire la necessaria certezza giuridica sull'argomento: una rimessione all'Aula del provvedimento significherebbe invece rinviare a tempo indefinito la sua approvazione.

Il presidente GIUGNI sottolinea di nuovo con vigore come non sia possibile considerare congiuntamente problemi molto eterogenei tra di loro, quali il servizio di mensa e lo scatto della scala mobile di maggio.

Relativamente al servizio di mensa poi, il legislatore ha il dovere di intervenire per introdurre una chiarezza ed una stabilità di regolamen-

tazione nei rapporti tra datori di lavoro e lavoratori. Ritenendo pienamente condivisibili i vari punti contenuti nel disegno di legge, ricorda come, del resto, lo stesso procedimento faccia salvi gli accordi sindacali stipulati nel passato che dispongono diversamente.

Il Presidente annuncia che da parte dei senatori Vecchi, Antoniazzi, Iannone, Ossicini, Chiesura, Dionisi e Sposetti (in sostituzione del senatore Lama) è stata presentata domanda formale di rimessione del provvedimento all'Assemblea per la sua discussione e votazione. Poichè la richiesta appare correttamente formulata ai sensi dell'articolo 35, comma 2 del Regolamento, il Presidente sospende la discussione in sede deliberante e – concorde la Commissione – avverte che l'esame continuerà in sede referente con l'acquisizione alla nuova sede di quanto sinora elaborato in sede deliberante e dei pareri già espressi dalle Commissioni consultate.

IN SEDE REFERENTE

Disposizioni sul servizio di mensa (2895)

(Esame e rinvio)

Il senatore DIONISI, dopo aver ricordato che fino ad oggi sono state emanate numerosissime sentenze che hanno accolto le richieste dei lavoratori e che, di conseguenza, hanno anche operato pignoramenti di proprietà di grandi aziende, manifesta la propria contrarietà nei confronti del testo in esame perchè, così come è formulato, non soddisfa minimamente le esigenze dei soggetti più deboli dell'impresa, vale a dire dei lavoratori. A suo modo di vedere, inoltre, la ridefinizione della normativa relativa al servizio di mensa può essere opportunamente elaborata nell'ambito della trattativa generale sul costo del lavoro.

Il senatore ANTONIAZZI, riservandosi di intervenire sul merito, in coerenza con l'esigenza da lui esposta di esaminare con ponderatezza l'atto in discussione, ribadisce come la stessa discussione sia inficiata dalla mancanza di rilevanti elementi di conoscenza, desumibili esclusivamente dalle sentenze, che attualmente non sono reperibili.

Il sottosegretario BISSI, intendendo ricondurre all'origine la problematica sottesa alla formulazione del presente disegno di legge, ricorda che esso è il risultato di un accordo intervenuto con il consenso dei sindacati, mirante a fornire certezza giuridica ad una materia che, per le sue lacune, ha ingenerato discordanti pronunce giurisprudenziali. La finalità del provvedimento, quindi, è quella esclusivamente di eliminare, per quanto possibile, tali lacune e di innovare così la disciplina della materia.

Il Presidente propone alla Commissione di fissare un nuovo termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 12 di domani, venerdì 20 dicembre 1991.

La Commissione concorda.

IN SEDE DELIBERANTE

Interventi per i lavoratori agricoli delle zone colpite da avversità atmosferiche nel corso dell'anno 1990, modalità di pagamento dei contributi mediante cessione, modalità per la determinazione delle basi retributive al fine del computo dell'indennità ordinaria di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati, nonchè estensione degli sgravi contributivi per il Mezzogiorno all'armatoria pubblica (3071), approvato dalla Camera dei deputati (Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione del disegno di legge in titolo, sospesa nella seduta del 17 dicembre 1991.

Il presidente GIUGNI dichiara aperta la discussione generale.

Interviene per primo il senatore IANNONE che fa presente come, a seguito dell'approvazione del nuovo sistema di provvidenze per i lavoratori colpiti dalle conseguenze delle calamità naturali, è necessario risolvere per legge problemi relativi agli anni 1989 e 1990 per alcuni lavoratori agricoli che attendono l'urgente definizione della propria posizione soggettiva in merito al calcolo delle giornate lavorative loro attribuite.

Il senatore EMO CAPODILISTA si associa alla sollecitazione rivolta alla Commissione dal senatore Iannone per l'approvazione del disegno di legge in discussione che rappresenta un provvedimento di equità nei confronti di alcuni lavoratori colpiti dalle conseguenze di avversità atmosferiche.

Il relatore SARTORI concorda con la necessità di giungere in tempi brevi all'approvazione del provvedimento che rappresenta un atto di equità.

Il sottosegretario BISSI manifesta soddisfazione per l'orientamento favorevole espresso da tutti i componenti della Commissione e sollecita l'approvazione di un provvedimento che contiene anche norme ulteriori rispetto a quelle di riconoscimento del minimo delle ore per alcuni lavoratori agricoli.

Il seguito della discussione viene quindi rinviato in attesa dell'espressione del parere delle Commissioni consultate.

Deputati Santoro ed altri; Zangheri ed altri; Borgoglio ed altri; Martinazzoli ed altri: Nuove norme in materia di società cooperative (3098), approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

Il relatore ANGELONI illustra il disegno di legge in titolo, ricordando che il testo del provvedimento, lungamente atteso ed elaborato, è oggi da più parti oggetto di sollecitazioni al fine di una sua rapida approvazione. Il progetto di legge riguarda molti istituti civilistici

ed appare di notevole importanza comprendendo – fra l'altro – anche una disciplina dei fondi mutualistici per la promozione della cooperazione che era contenuta in un disegno di legge presentato al Senato dai senatori Pecchioli, Vecchi ed altri (atto Senato n. 1664). Certamente il testo disciplina puntualmente e con ampiezza l'attività degli operatori in un settore in larghissima espansione, tanto che da taluno è stato manifestato il timore di una possibile eccessiva estensione del fenomeno della cooperazione. Dopo aver quindi ricordato il lunghissimo iter del provvedimento presso la Camera dei deputati, il relatore illustra brevemente il contenuto dei principali aspetti innovativi contenuti nel disegno di legge in discussione, relativi ai soci (con particolare riguardo ai soci sovventori), all'Assemblea, agli utili, ai fondi mutualistici, alla vigilanza e alla relazione al Parlamento sulla cooperazione.

Il relatore conclude auspicando un esame sollecito sul provvedimento in discussione.

Il Presidente propone alla Commissione i termine delle ore 12 di domani, 20 dicembre 1991 per la presentazione di eventuali emendamenti. La Commissione concorda.

Il seguito della discussione viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12,20.

201ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente VECCHI

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE DELIBERANTE

Bausi ed altri: Modifiche alla legge 20 settembre 1980, n. 576, sulla previdenza forense ed interpretazione autentica di alcune di tali norme (611)

Lipari ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 576, in materia di previdenza forense e di iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati e procuratori (1015)

Covi ed altri: Modifiche alla legge 20 settembre 1980, n. 576, modificata dalla legge 2 maggio 1983, n. 175, e nuova disciplina dell'assistenza erogata dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori (1348)

Filetti ed altri: Nuova disciplina in tema di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori (2365)

(Rinvio del seguito della discussione congiunta)

Stante la perdurante assenza del rappresentante del Governo, indispensabile per la prosecuzione della discussione in sede deliberante, il Presidente VECCHI rinvia il seguito della discussione.

Interventi per i lavoratori agricoli delle zone colpite da avversità atmosferiche nel corso dell'anno 1990, modalità di pagamento dei contributi mediante cessione, modalità per la determinazione delle basi retributive al fine del computo dell'indennità ordinaria di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati, nonchè estensione degli sgravi contributivi per il Mezzogiorno all'armatoria pubblica (3071), approvato dalla Camera dei deputati (Rinvio del seguito della discussione)

Il seguito della discussione è rinviato, stante l'assenza del rappresentante del Governo.

Deputati Santoro ed altri; Zangheri ed altri; Borgoglio ed altri; Martinazzoli ed altri: Nuove norme in materia di società cooperative (3098), approvato dalla Camera dei deputati

(Rinvio del seguito della discussione)

Il seguito della discussione è rinviato, stante l'assenza del rappresentante del Governo.

IN SEDE CONSULTIVA

Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonchè per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzione dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale (3005-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Rinvio dell'esame) (Parere alla 6º Commissione)

Il Presidente VECCHI, concorde la Commissione, decide di rinviare l'espressione del parere per consentire il necessario approfondimento della materia che è stata portata all'esame della Commissione in data odierna.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il Presidente VECCHI avverte che la Commissione è convocata per domani, venerdì 20 dicembre 1991 alle ore 9,30 e 15,30, con il medesimo ordine del giorno della seduta pomeridiana di oggi.

La seduta termina alle ore 16,05.

IGIENE E SANITÀ (12°)

GIOVEDÌ 19 DICEMBRE 1991

199ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
MELOTTO

Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità Marinucci Mariani.

La seduta inizia alle ore 9,30.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo per il recepimento della direttiva 88/388 in materia di aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari (R 139 b, 12^a)

(Parere al Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1990, n. 428. Parere favorevole con osservazioni)

Riferisce il senatore PERINA rilevando innanzitutto che con il recepimento della direttiva CEE 88/388 si innova rispetto alla legislazione vigente in Italia perchè si opera una distinzione tra gli aromi da un lato e gli additivi e i diluenti dall'altro. Illustra quindi analiticamente lo schema di decreto legislativo che recepisce l'anzidetta direttiva. L'articolo 1 definisce il campo di applicazione della normativa cioè la produzione, il commercio e la vendita degli aromi impiegati nei prodotti alimentari per conferire loro odore o gusto. L'articolo 2 fornisce le definizioni degli aromi, delle sostanze aromatizzanti, delle preparazioni aromatiche, degli aromatizzanti di trasformazione e degli aromatizzanti di affumicatura. L'articolo 3 riguarda gli additivi, i diluenti ed i solventi degli aromi; l'articolo 4 le miscele di aromi e di additivi; l'articolo 5 indica i requisiti specifici di purezza; l'articolo 6 stabilisce le limitazioni circa l'impiego degli aromi. Per quanto riguarda quest'ultimo articolo il relatore Perina fa presente che la Commissione affari sociali della Camera dei deputati aveva suggerito la sopressione del comma 4 che, tuttavia, a suo avviso, non è condivisibile. L'articolo 7 disciplina gli aromatizzanti artificiali mentre gli articoli 8 e 9 contengono norme sulla etichettatura degli aromi. L'articolo 10 disciplina la produzione degli aromi destinati ad altri paesi; l'articolo 11 attribuisce al Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore della sanità, il potere di emanare prescrizioni riguardanti le fonti di aromi, le sostanze aromatizzanti, i materiali di base, l'impiego ed i metodi di produzione degli aromi, gli additivi di coadiuvanti ed i solventi.

L'articolo 12 richiama disposizioni legislative non contrastanti con quelle del provvedimento; l'articolo 13 riguarda la commercializzazione temporanea degli aromi che abbiano determinati requisiti; l'articolo 14 stabilisce le sanzioni. Seguono otto allegati di carattere tecnico.

Il relatore Perina conclude proponendo che la Commissione esprima parere favorevole con osservazioni sul provvedimento. Esse riguardano: l'articolo 4, la cui disciplina dovrebbe essere estesa anche alla produzione e alla commercializzazione degli additivi diluenti e solventi degli aromi di cui all'articolo 3; l'articolo 11, comma 1, dal quale dovrebbe essere espunta la parola «anche» in modo che le prescrizioni del Ministro della sanità siano emanate in attuazione di disposizioni comunitarie, e comma 2, il cui primo periodo dovrebbe essere riformulato.

La Commissione accoglie la proposta di parere favorevole con osservazioni formulata dal relatore Perina.

Schema di decreto legislativo per il recepimento della direttiva CEE 89/108 in materia di alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana (R 139 b, 12^a)

(Parere al Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1990, n. 428. Parere favorevole)

Riferisce alla Commissione il senatore PERINA. Egli fa notare come il recepimento della direttiva CEE in materia comporti modifiche rispetto all'attuale legislazione nazionale soprattutto per quanto riguarda la disciplina delle etichettature ed il sistema di confezionamento. Ilustra poi dettagliatamente lo schema di decreto legislativo in titolo. L'articolo 1 stabilisce il campo di applicazione della normativa, e cioè la produzione, la distribuzione e la vendita degli alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana; l'articolo 2 definisce gli alimenti surgelati; l'articolo 3 riguarda le materie prime; l'articolo 4 le temperature; l'articolo 5 i mezzi criogeni. L'articolo 6 disciplina la produzione e l'immagazzinamento degli alimenti surgelati, l'articolo 7 il confezionamento e gli articoli 8 e 9 la etichettatura. L'articolo 10 contiene norme sulla importazione degli alimenti surgelati provenienti da paesi non appartenenti alla CEE; l'articolo 11 riguarda i trasporti e le apparecchiature frigorifere nella fase di vendita; l'articolo 12 i metodi di analisi e le modalità di campionamento. Gli articoli 13 e 14 stabiliscono sanzioni e divieti. Il relatore Perina conclude proponendo che la Commissione esprima parere favorevole sullo schema di decreto legislativo in titolo.

La proposta del relatore è accolta dalla Commissione.

Schema di regolamento per il recepimento della direttiva CEE 88/657 concernente i requisiti relativi alla produzione ed agli scambi di carni macinate, delle carni in pezzi di peso inferiore a cento grammi e delle preparazioni di carni (R 139 b, 12a)

(Parere al Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, ai sensi dell'articolo 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86. Parere favorevole)

Riferisce alla Commissione il senatore PERINA. Egli illustra analiticamente il contenuto dello schema di regolamento in titolo. L'articolo 1 definisce il campo di applicazione della normativa; l'articolo 2 fornisce le definizioni di carni macinate, carni in pezzi di peso inferiore a cento grammi, preparazioni di carni, condimenti ed aromi, prodotti alimentari, laboratori di produzione, unità di produzione autonoma; l'articolo 3 stabilisce i requisiti necessari per la preparazione delle carni nonchè le condizioni per essere immesse in commercio; gli articoli 4 e 5 riguardano i divieti alla produzione e alla commercializzazione; i rimanenti articoli riguardano i controlli.

In conclusione il relatore Perina propone che la Commissione esprima parere favorevole sullo schema di regolamento in titolo.

La Commissione accoglie la proposta del relatore Perina dopo interventi del senatore PULLI (che invita il Ministro della sanità a sollecitare controlli più ampi e rigorosi sulle carni, date le carenze delle USL in materia e l'insufficiente numero dei veterinari a disposizione) e del presidente MELOTTO che formula analogo invito.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 6 dicembre 1991, n. 388, recante misure urgenti per il finanziamento della maggiore spesa sanitaria relativa all'anno 1991 (3097)

(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il presidente MELOTTO. Egli rileva che sulla base della verifica congiunta eseguita dai Ministeri del tesoro e della sanità nel luglio scorso è emersa la necessità di integrazione del fondo sanitario nazionale di parte corrente per 4.200 miliardi, presupponendo che il limite di incremento per il 1991 della spesa per beni e servizi fosse mantenuto nell'11 per cento rispetto alla spesa del 1989, come era stato stabilito nella legge finanziaria per il 1991. Il presidente Melotto sottolinea che le regioni hanno fatto presente che l'anzidetto limite non poteva essere osservato; pertanto esso con il decreto all'esame è stato portato al 22 per cento per una spesa complessiva di 1.400 miliardi che sommati ai 4.200 di integrazione fanno sì che per il 1991 le maggiori occorrenze finanziarie del Servizio sanitario nazionale siano determinate in 5,600 miliardi. Ciò stabilisce il decreto n. 388, presentato per la conversione, il quale prevede che per l'anzidetta somma le regioni siano autorizzate ad assumere mutui la cui procedura è disciplinata dalle disposizioni del decreto stesso.

Si apre il dibattito.

Il senatore AZZARETTI, ricordando che con l'articolo 4 del disegno di legge 3004-B, attualmente all'esame del Senato, si intende superare finalmente il criterio della spesa storica, fa notare che bisogna fare un altro passo avanti immettendo nel decreto all'esame norme già inserite nel provvedimento di riforma generale delle USL dal momento che tale provvedimento con molta probabilità non sarà approvato prima della conclusione della legislatura. Egli dunque preannuncia la presentazione

di un emendamento aggiuntivo di contenuto analogo a quello dell'articolo 6 del disegno di legge di riforma generale, ora all'esame dell'altro ramo del Parlamento. Esso riguarda l'aziendalizzazione dei servizi sanitari e prevede la riorganizzazione e la fusione delle attuali unità sanitarie locali, l'attribuzione della natura di azienda speciale con personalità giuridica pubblica ai nuovi organismi sanitari; regolamenta la composizione e l'attribuzione degli organi di governo di tali aziende, i criteri per il trasferimento e l'accollo dei rapporti attivi e passivi facenti capo alle unità sanitarie locali, i criteri di nomina degli organi di . governo; individua la responsabilità della gestione; istituisce la figura del direttore generale indicandone incompatibilità e poteri. È a suo avviso, indispensabile anticipare tali norme in quanto un eventuale proroga della gestione provvisoria oltre il términe fissato per legge rischia di provocare conseguenze gravissime dal momento che l'esperienza degli amministratori straordinari finora non si è rivelata soddisfacente come ci si aspettava.

Il senatore CONDORELLI, convenendo con le considerazioni del senatore Azzaretti, si dice preoccupato dell'attuale situazione di disordine amministrativo che richiede la necessità di utilizzare nel modo migliore il tempo ancora disponibile della legislatura in corso. Ritiene pertanto opportuno l'inserimento nel decreto-legge in titolo dei primi quattro articoli del provvedimento di riforma generale attualmente all'esame della Camera, con gli aggiustamenti resi necessari in relazione ai provvedimenti finanziari. Ricorda che anche il partito democratico della sinistra era disponibile a individuare una corsia preferenziale ai temi contenuti nei primi sei articoli del provvedimento di riforma generale. Rivolge quindi un fermo invito al rappresentante del Governo ad aderire a questa sua proposta. Preannuncia poi la presentazione di un emendamento aggiuntivo al decreto-legge in esame di contenuto analogo a talune disposizioni già presenti nell'articolo 9 del disegno di legge di riforma generale del Servizio sanitario nazionale. Esso tende a prevedere che i rapporti tra le università che gestiscono direttamente i policlinici universitari, cliniche e istituti universitari di ricovero e cura ed il Servizio sanitario nazionale siano disciplinate da convenzioni stipulate tra le regioni e le università in conformità a schemi tipo approvati dal Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza Stato-Regioni. In caso di mancata stipula delle convenzioni esse sono stipulate dal Ministro della sanità e dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnlogica. Le convenzioni dovrebbero regolare, nel rispetto prioritario dell'attività didattica e di ricerca dell'università, l'apporto dell'attività assistenziale dei policlinici universitari al Servizio sanitario nazionale nella regione o provincia autonoma, garantendo agli stessi il finanziamento di tutte le spese sostenute nell'anzidetta attività.

Il senatore IMBRÌACO ritiene che si debba discutere del provvedimento all'ordine del giorno e non di altri. Con riferimento alle considerazioni del senatore Azzaretti riconosce che il problema della gestione provvisoria è reale, ma inserire le disposizioni dell'articolo 6 del disegno di legge di riforma generale nel decreto-legge all'esame significa vanificare gli sforzi in direzione di una reale riforma che peraltro il provvedimento finanziario all'esame ha frantumato. Infatti cessando, l'amministrazione provvisoria, sarebbero riproposti i consigli di amministrazione che non avrebbero più alcun controllo rispondendo direttamente alle giunte regionali alle quali potrebbero essere legate da vincoli clientelari con la conseguenza che si aggraverebbero gli sperperi, le inefficienze e gli arricchimenti illeciti. Occorre, a suo avviso, affrontare il problema in maniera complessiva senza illudersi di risolverlo inserendo pezzi sparsi di legislazione in provvedimenti diversi. Ribadisce dunque la proposta avanzata dal suo Gruppo politico che cioè sia data la precedenza nell'iter agli articoli dall'1 al 6 del provvedimento di riforma generale. Si dichiara quindi favorevole al preannunciato emendamento del senatore Condorelli. Entrando poi nel merito del decreto-legge in titolo sottolinea come ancora una volta il fondo sanitario nazionale sia stato sottostimato dovendosi ora procedere ad una integrazione per 5.600 miliardi. Ma ancora una volta a suo avviso si fa una operazione scorretta e squilibrata in quanto si imputa l'importo degli interessi sui mutui al fondo sanitario nazionale di parte corrente per il 1993, già a sua volta sottostimato. L'ulteriore penalizzazione del fondo sanitario nazionale richiederà conseguentemente in futuro l'istituzione di nuovi tickets e l'elevamento di quelli esistenti, non riuscendo il Governo a intaccare le fonti degli sprechi e non intendendo più lo Stato evidentemente tutelare la salute dei cittadini sulla base dei principi della legge n. 833 del 1978.

Il senatore MERIGGI afferma che il disegno di legge in esame, sollecitato del resto più volte dalla stessa Commissione, rappresenta un atto doveroso, che conferma la tesi di quanti hanno da tempo segnalato la sottostima del Fondo sanitario nazionale. Quanto poi alla soluzione adottata, di farne gravare gli oneri a carico del fondo per il 1993, occorrerà a suo tempo tener conto anche del fatto che su quell'esercizio andranno a gravare un altro paio di migliaia di miliardi già impegnati. Dopo aver rilevato che per proseguire il dibattito occorre attendere il parere della Commissione bilancio, invita – quanto all'emendamento preannunciato dal senatore Azzaretti – a tener conto della sua praticabilità sia in termini politici che meramente cronologici: va infatti assolutamente evitato il rischio di compromettere l'iter del disegno di legge, del quale ribadisce la indispensabilità, e di infliggere un grave danno alle Regioni, alle USL, e in definitiva agli stessi cittadini.

Il senatore PULLI rileva che per l'ennesima volta la Commissione è chiamata ad esaminare un disegno di legge volto a rimediare alla sottostima dei dati riguardanti il Fondo sanitario nazionale. Ancora una volta, infatti, il Governo non ha voluto o potuto tenere conto delle tempestive segnalazioni riguardanti la inadeguatezza delle sue previsioni, nè – prosegue il senatore Pulli – le giustificazioni addotte al riguardo paiono condivisibili. Segnala poi che la stessa previsione dei maggiori oneri rischia di essere inferiore alla realtà, dal momento che le indicazioni relative a talune regioni – specie meridionali – sono decisamente inferiori ai dati reali a lui noti. Aggiunge che la stessa

soluzione adottata per la copertura dei maggiori oneri, mediante il ricorso a mutui, è del tutto insoddisfacente poichè fino ad oggi l'esperienza ha dimostrato una estrema lentezza e difficoltà nel relativo iter. Alla luce di queste considerazioni, ritiene pertanto necessario aggiungere un comma all'articolo 1, con il quale consentire alle Regioni di emanare una normativa volta a rendere obbligatorie le anticipazioni straordinarie di cassa da parte dei singoli tesorieri alle USL nella misura massima dell'ottanta per cento dello scoperto accertato e riconosciuto. I conseguenti oneri dovrebbero essere inglobati nell'ammontare complessivo dei mutui, destinato comunque a gravare sul 1993. Preannuncia la presentazione di un emendamento in tal senso.

Interviene poi il sottosegretario MARINUCCI MARIANI che, dopo aver espresso pieno apprezzamento per le proposte avanzate dai senatori Azzaretti e Condorelli – ispirate evidentemente dal timore che la Camera dei deputati non possa concludere per tempo l'esame del disegno di legge di Riforma del servizio sanitario nazionale – segnala peraltro il rischio di una valutazione negativa da parte della Commissione Affari costituzionali, stante la loro sostanziale estraneità rispetto al contenuto del disegno di legge in esame. Del resto lo stato dei lavori dell'altro ramo del Parlamento induce maggiore ottimismo.

Il sottosegretario preannuncia la presentazione di un emendamento, volto ad aggiungere un comma all'articolo 1, il cui contenuto riproduce sostanzialmente l'articolo 18, ultimo comma, del disegno di legge di riforma già approvato dal Senato. La disposizione ha l'obiettivo di abrogare una norma, della quale il Consiglio di Stato ha segnalato l'incompatibilità con il nuovo statuto della Croce rossa italiana. Tale statuto è finalmente stato approvato dalla stessa Croce rossa, dalla Croce rossa internazionale e dai Ministri competenti ed è stato quindi sottoposto al Consiglio di Stato, i cui rilievi sono stati ove possibile recepiti. L'approvazione del preannunciato emendamento consentirà quindi l'auspicata entrata in vigore del nuovo statuto.

Il presidente MELOTTO, considerato che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio e ricordato che gli emendamenti preannunciati dovranno essere trasmessi alla 1ª e alla 5ª Commissione permanente per i prescritti pareri, propone che il seguito dell'esame venga rinviato ad altra seduta. Ciò potrà consentire anche una opportuna breve pausa di riflessione, allo scopo di ricercare un'ampia intesa tra i Gruppi parlamentari sull'esigenza di coordinamento della normativa recata dal decreto-legge con il provvedimento sulla riforma sanitaria, attualmente all'esame della Camera dei deputati.

Convenendo la Commissione, il seguito dell'esame è, infine, rinviato.

La seduta termina alle ore 11,30.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

GIOVEDÌ 19 DICEMBRE 1991

291ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
PAGANI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente Angelini.

La seduta inizia alle ore 9,40.

IN SEDE REDIGENTE

Boato ed altri: Sospensione dell'attività venatoria per cinque anni su tutto il territorio nazionale (575)

Serri ed altri: Riforma della caccia e tutela dell'ambiente e della fauna (803)

Berlinguer ed altri: Legge-quadro sulla protezione della fauna selvatica e la regolazione della caccia. Recepimento delle direttive CEE 79/409 e 85/411, con i relativi annessi, approvate dalla CEE rispettivamente il 2 aprile 1979 e il 25 luglio 1985 (1645)

Scevarolli ed altri: Norme per la gestione del territorio nazionale ai fini dell'incremento della fauna e della tutela dell'ambiente e per la regolamentazione della caccia nell'ambito delle disposizioni internazionali e comunitarie (2086)

Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (2854), testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa popolare e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Fiandrotti ed altri; Fiandrotti ed altri; Lodigiani; Grosso e Procacci; Martinazzoli ed altri; Martelli ed altri; Minucci ed altri; Diglio ed altri; Aniasi ed altri; Scotti Vincenzo ed altri; Bassanini e Testa Enrico; Berselli ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

e petizioni nn. 431 e 437 attinenti ai suddetti disegni di legge

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende la discussione congiunta dei disegni di legge in titolo, sospesa nella seduta pomeridiana di ieri.

Si passa all'esame dell'articolo 8.

Il senatore Golfari illustra l'emendamento 8.5, che riformula in un nuovo testo su invito del sottosegretario ANGELINI. Dopo ulteriori

inviti del relatore Bausi e del sottosegretario Angelini, il proponente ritira l'emendamento anche nel suo nuovo testo.

Il senatore SPECCHIA illustra gli emendamenti 8.6, 8.7. 8.8, 8.9, 8.10 ed 8.11; ritira l'emendamento 8.12, in quanto precluso dall'approvazione dell'articolo 7.

Il senatore BOATO illustra gli emendamenti 8.1, 8.2, 8.3, ed 8.4.

Il senatore TRIPODI illustra l'emendamento 8.13.

Il senatore PAGANI Maurizio, facente funzioni di relatore, da per illustrati gli emendamenti 8.15 e 8.16: in merito ad essi il sottosegretario ANGELINI auspica che non sia esteso il privilegio della rappresentanza non numerica.

I senatori TORNATI, BOATO e GOLFARI discutono in merito all'opportunità di approvare l'articolo 8 nel testo originario.

Il relatore BAUSI ritira i suoi emendamenti 8.15 ed 8.16, accedendo all'invito formulato dal Gruppo comunista-PDS, benchè giudichi il testo della Camera perfettibile sotto diversi profili; esprime altresì parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 8, invitando al loro ritiro.

Dopo che il sottosegretario ANGELINI si è uniformato al parere espresso dal relatore, i senatori BOATO e TRIPODI ritirano i rispettivi emendamenti all'articolo 8.

Posti separatemente ai voti, sono quindi respinti dalla Commissione gli emendamenti 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10 e 8.11.

Con il voto favorevole annunciato dai senatori BOATO, TORNATI, INNAMORATO, TRIPODI, FABRIS, RUBNER e PAGANI Maurizio, è approvato l'articolo 8 del disegno di legge 2854.

Si passa all'esame dell'articolo 9.

Il senatore FABRIS aggiunge la propria firma ed illustra gli emendamenti 9.1 e 9.2.

Il sottosegretario ANGELINI illustra l'emendamento 9.8, volto a recepire talune istanze emerse in comitato ristretto.

Il senatore SPECCHIA illustra gli emendamenti 9.4, 9.5, 9.7 e 9.6; richiede inoltre al rappresentante del Governo se resta implicita la possibilità di delegare le comunità montane ed i comuni, in virtù del suo emendamento 9.8.

Il senatore TORNATI illustra l'emendamento 9.3, ricordando che la legge n. 142 del 1990 implica la necessità di un aggiornamento del dettato del comma 1 dell'articolo 9; giudica quanto meno pleonastico il contenuto dell'emendamento 9.8.

Il relatore BAUSI invita i proponenti a ritirare gli emendamenti 9.1, 9.3, 9.4, 9.5, 9.2 e 9.6; parere contrario esprime sull'emendamento 9.7 mentre è favorevole all'emendamento 9.8.

Il sottosegretario ANGELINI replica che l'emendamento 9.8 rappresenta una soluzione maggiormente conforme ai dettami costituzionali, ampliando le autonomie regionali ma salvaguardando le competenze sotto-ordinate; per il resto si uniforma ai pareri espressi dal relatore.

Il senatore FABRIS ritira gli emendamenti 9.1 e 9.2; dichiara voto favorevole all'emendamento 9.8, invitando però a riformularlo con la previsione espressa della delega alle comunità montane ed ai comuni, singoli od associati.

Il presidente PAGANI sospende brevemente la seduta per l'assenza temporanea del Governo.

La seduta, sospesa alle ore 10,15, riprende alle ore 10,25.

Dopo che il senatore FABRIS ha ritirato il suggerimento testè formulato con riferimento all'emendamento 9.8, i senatori BOATO e TRIPODI annunciano voto favorevole all'emendamento 9.8, mentre il senatore SPECCHIA si astiene sul medesimo emendamento.

Il senatore CUTRERA annuncia voto contrario all'emendamento 9.8, auspicando l'integrazione dell'emendamento 9.3 allo scopo di far salve le funzioni amministrative delegate alle province, alle comunità montane ed ai comuni.

Il senatore GOLFARI annuncia voto favorevole all'emendamento 9.3 nel suo testo originario.

La seduta, sospesa alle ore 10,35, riprende alle ore 10,40.

Il sottosegretario ANGELINI, riscontrata l'assenza di un orientamento unanime da parte della Commissione, ritira l'emendamento 9.8.

Il senatore TRIPODI dichiara voto favorevole all'emendamento 9.3, sul quale il relatore Bausi rettifica il suo parere rimettendosi alla Commissione.

Su invito dei senatori TORNATI e SPECCHIA il senatore CUTRERA presenta l'emendamento 9.3/1.

Il senatore GOLFARI annuncia voto contrario al subemendamento testè presentato, preferendo la versione originaria dell'emendamento 9.3.

Su invito del presidente PAGANI, il senatore CUTRERA ritira l'emendamento 9.3/1, pur ricordando la necessità di delegare le funzioni amministrative minori ai comuni.

Con l'astensione dichiarata dal senatore SPECCHIA, è approvato l'emendamento 9.3; risultano conseguentemente preclusi gli emendamenti 9.4 e 9.5.

Il senatore SPECCHIA ritira gli emendamenti 9.7 e 9.6. Indi la Commissione approva l'articolo 9 nel testo emendato.

Si passa all'esame dell'articolo 10.

Il senatore SPECCHIA da per illustrati tutti i propri emendamenti all'articolo 10.

Il senatore BOATO a sua volta da per illustrati tutti gli emendamenti da lui presentati all'articolo 10, invitando il relatore a riformulare l'emendamento 10.132.

Il relatore BAUSI illustra gli emendamenti 10.132, 10.133, 10.134, 10.135 e 10.136.

Il senatore GOLFARI dà per illustrati tutti gli emendamenti a sua firma, facendo propri anche gli emendamenti a firma del senatore Fabris; illustra in particolare l'emendamento 10.29, sulla possibilità di creare una sede di coordinamento complessivo delle varie pianificazioni regionali.

Il senatore TORNATI illustra gli emendamenti a sua firma all'articolo 10, facendo propri anche gli emendamenti a firma del senatore Petrara; ritira poi gli emendamenti 10.33, 10.46, 10.51, 10.56, 10.59, 10.102 e 10.109.

Il senatore FONTANA Elio illustra gli emendamenti a sua firma riferiti all'articolo 10.

Il senatore CUTRERA fa propri ed illustra gli emendamenti a firma dei senatori Innamorato e Pierri e quelli a firma del senatore Casoli.

Il senatore TRIPODI fa propri ed illustra gli emendamenti presentati dal senatore Nebbia; illustra altresì gli emendamenti a sua firma, ritirando l'emendamento 10.114.

Il presidente PAGANI illustra gli emendamenti a sua firma riferiti all'articolo 10, ritirando gli emendamenti 10.119 e 10.123. Aggiunge altresì la propria firma e dà per illustrati gli emendamenti del senatore Diana all'articolo 10.

Il senatore RUBNER dà per illustrati tutti i suoi emendamenti riferiti all'articolo 10.

Il presidente PAGANI dichiara decaduto per assenza del proponente l'emendamento 10.7.

Il relatore BAUSI esprime parere contrario a tutti gli emendamenti presentati.

Il sottosegretario ANGELINI invita al ritiro dell'emendamento 10.29 e, per i restanti emendamenti, si uniforma al parere del relatore, considerando equilibrata la soluzione adottata dalla Camera dei deputati. Parere favorevole incontrano invece gli emendamenti del relatore, salvo l'emendamento 10.132 sul quale si rimette alla Commissione.

Dopo che la Commissione ha respinto l'emendamento 10.27, con il voto favorevole del senatore BOATO la Commissione respinge l'emendamento 10.1; analogo esito ha l'emendamento 10.28.

Il senatore BOATO annuncia voto favorevole ai suoi subemendamenti 10.132/1 e 10.132/2, ritenendo che il testo proposto dal relatore operi un abbassamento della fascia di protezione. Dopo un breve intervento del senatore TORNATI, il senatore GOLFARI presenta l'emendamento 10.132/3: indi lo ritira, pur ritenendo che il testo della Camera dei deputati possa comunque essere suscettibile di modifiche migliorative.

Il senatore SPECCHIA esprime il proprio favore per le soluzioni che abbandonano il ricorso a percentuali prefissate, attribuendo alle regioni la disciplina della materia; in subordine, si pronuncia a favore di una riduzione delle aliquote previste.

Il senatore CUTRERA si dichiara perplesso dinanzi al livello delle percentuali di protezione proposte: la politica regionale delle aree protette potrebbe averne a soffrire, soprattutto in riferimento alle zone di protezione alpine; d'altro canto, le quote minime di esclusione della caccia potrebbero precludere la possibilità che parchi regionali più estesi abbiano una disciplina venatoria vincolata e non totalmente libera. Presenta poi il subemendamento 10.132/4.

Dopo che il senatore TRIPODI ha auspicato orientamenti che non stravolgano il testo approvato dalla Camera dei deputati, il presidente PAGANI ravvisa la necessità di una maggiore flessibilità nel ricorso ad indicazioni di quote percentuali; infatti, l'equazione protezione-vincolismo non è sempre fondata, in quanto omette di considerare la diversità morfologica ed antropica delle diverse zone del paese, ispirandosi invece ad una presunzione di maggiore lassismo ambientale delle regioni rispetto all'amministrazione centrale dello Stato.

Il relatore BAUSI non condivide il contenuto dell'emendamento 10.132/4, in ciò confortato dal sottosegretario ANGELINI, secondo cui la pianificazione di cui all'articolo 7 è disciplinata sia dalle regioni che dalle province: ambedue i pareri sono quindi negativi.

Dopo che il senatore TORNATI ha ravvisato negli ambiti territoriali di cui all'articolo 14 ulteriori elementi a sostegno della competenza provinciale, il senatore BOATO dichiara la propria astensione sull'emendamento 10.132/4.

Con il voto contrario dichiarato dei senatori SPECCHIA, GOLFARI e TRIPODI, l'emendamento 10.132/4 è respinto dalla Commissione, previa dichiarazione di voto favorevole del senatore CUTRERA.

Il sottosegretario ANGELINI invita a non restringere la tutela delle zone di protezione alpine, in quanto esse non si limitano ai territori agro-silvo-pastorali: in merito, vigono normative speciali regionali e convenzioni internazionali, rispetto alle quali l'imposizione di un vincolo verso l'alto potrebbe essere inopportuno, mentre il vincolo verso il basso è conforme ai principi.

Dopo che il presidente PAGANI ha ricordato la regola di fair play secondo cui il Governo non dovrebbe interferire nella fase di espressione del voto con perorazioni che interferiscano sul libero convincimento dei parlamentari (sul punto dissente il senatore BOATO), l'emendamento 10.132/1 è respinto dalla Commissione.

Con il voto favorevole dei senatori BOATO e NEBBIA e con quello contrario del senatore SPECCHIA è respinto l'emendamento 10.132/2.

Il senatore BOATO richiede la votazione per parti separate dei due commi dell'emendamento 10.132. Non facendosi osservazioni così resta stabilito.

La Commissione approva quindi il nuovo comma 2 dell'articolo 10, proposto dalla prima parte dell'emendamento 10.132.

Il senatore SPECCHIA dichiara la propria astensione sulla seconda parte dell'emendamento 10.132; su di essa annunciano voto contrario i senatori NEBBIA, BOATO, CUTRERA e TRIPODI, mentre favorevole è il voto dei senatori RUBNER, BOSCO e TORNATI.

La Commissione approva quindi il nuovo comma 3 dell'articolo 10, come proposto dalla seconda parte dell'emendamento 10.132. Risultano conseguentemente preclusi gli emendamenti 10.29, 10.30, 10.31, 10.32, 10.34, 10.35, 10.36, 10.2, 10.124, 10.37, 10.3, 10.126, 10.4, 10.5, 10.38, 10.39, 10.40, 10.111, 10.42 e 10.41.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato ad altra seduta.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente PAGANI avverte che l'ordine del giorno della seduta pomeridiana sarà integrato dall'esame in sede referente del disegno di legge n. 3112, d'iniziativa dei senatori Bosco ed altri.

La seduta termina alle ore 12,20.

292ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente PAGANI

La seduta inizia alle ore 15,25.

IN SEDE REFERENTE

- Deputati Geremicca ed altri: Disposizioni per consentire la conclusione del programma straordinario di interventi dell'area metropolitana di Napoli (1715), approvato dalla Camera dei deputati
- Fabbri ed altri: Norme per il completamento degli interventi per lo sviluppo industriale nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, febbraio 1981 e marzo 1982 (2728-bis), risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana dell'11 dicembre 1991, degli articoli da 1 a 7, di parte dell'articolo 8 e degli articoli 9 e 10 del disegno di legge n. 2728
- Azzarà ed altri: Interventi per i settori industriali delle zone colpite dal terremoto del 1980-1981 (2876-bis), risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana dell'11 dicembre 1991, dell'articolo 6 del disegno di legge n. 2876)
- Boato ed altri: Disposizioni relative ai territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, febbraio 1981 e marzo 1982 (3033-bis), risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana dell'11 dicembre 1991, dei commi 2 e 3 dell'articolo 10 del disegno di legge n. 3033)
- Golfari e Patriarca: Misure per la ripresa degli interventi di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, in materia di alloggi di edilizia residenziale (3034)
- Petrara ed altri: Interventi connessi alle iniziative industriali, di cui al testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, nel territorio delle regioni Basilicata, Campania e Puglia colpito dagli eventi sismici del 1980 e 1981 (3107)
- Bosco ed altri: Conclusione degli interventi di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219 (3112)
- ed emendamenti rinviati dall'Assemblea in Commissione ai sensi dell'articolo 100, comma 11, del Regolamento, nella seduta pomeridiana dell'11 dicembre 1991

(Esame congiunto e rinvio. Costituzione di Comitato ristretto)

Il senatore CUTRERA, relatore per le parti dei provvedimenti relative alla ricostruzione industriale, dopo un breve richiamo all'iter degli stessi ed alla vicenda dei disegni di legge nn. 2728-bis, 2876-bis, 3033-bis – frutto di uno stralcio deliberato dall'Assemblea del Senato l'11 dicembre scorso – manifesta il proprio favore per una soluzione

che, sul piano procedurale, punti all'approvazione di un unico provvedimento legislativo ripartito in due titoli separati, relativi rispettivamente alla ricostruzione industriale ed al completamento degli interventi nell'area metropolitana di Napoli.

Svolge, quindi, la sua relazione sui provvedimenti in materia di ricostruzione industriale, soffermandosi, in particolare, sulle differenze fra il disegno di legge n. 3107, di iniziativa dei senatori Petrara ed altri – di nuova presentazione – e il disegno di legge n. 2728-bis, d'iniziativa socialista, cui si affiancano gli emendamenti a sua firma già presentati in Assemblea. A proposito di questi ultimi, fa notare con soddisfazione come il loro contenuto sia in larga misura corrispondente a quello del disegno di legge d'iniziativa governativa preannunciato in materia e non ancora formalizzato.

Gli obiettivi perseguiti dai testi in esame sono fra loro concordanti. Le principali differenze si sostanziano nelle previsioni dell'articolo 2, comma 5, del provvedimento del senatore Petrara, che delega i Ministri per il Mezzogiorno e per l'industria, a fissare tutta una serie di criteri per il completamento dell'opera di ricostruzione industriale; l'orientamento del relatore è invece favorevole a che il provvedimento legislativo che si andrà ad approvare si faccia direttamente carico della disciplina dei detti criteri.

Altro elemento di differenza è quello relativo al soggetto chiamato ad operare: il relatore – in linea peraltro con il disegno di legge dei senatori Fabbri ed altri – nei suoi emendamenti rinviati dall'Assemblea si esprime per l'istituzione di un apposito ufficio operativo; il senatore Petrara invece prevede la costituzione di un comitato di esperti ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della legge n. 400 del 1988.

Ribadendo il proprio favore per la prima ipotesi e dichiarandosi, peraltro, tutt'altro che contrario ad un'eventuale attribuzione di competenze al Ministero dell'industria, propone di mettere all'ordine del giorno della Commissione un'audizione del Ministro del Mezzogiorno e di proseguire poi l'esame dei provvedimenti in titolo attraverso la costituzione di un Comitato ristretto.

Il senatore BOSCO, relatore sulle parti dei provvedimenti concernenti il completamento degli interventi di cui al titolo VIII della legge n. 219, si esprime a sua volta a favore dell'approvazione di un unico provvedimento legislativo suddiviso in due distinti titoli.

Passando a svolgere la sua relazione, si sofferma innanzitutto sul disegno di legge di iniziativa dei deputati Geremicca ed altri, già incardinato presso la Commissione. Si tratta, infatti, di un provvedimento approvato dalla Camera dei deputati ed il cui esame in seconda lettura fu sospeso in attesa della conclusione dei lavori della Commissione d'inchiesta presieduta dall'onorevole Scalfaro.

Tale disegno di legge risale, peraltro, a circa due anni fa e necessita, quindi, di una riconsiderazione alla luce della conclusione dei lavori suddetti e della necessità emersa di porre fine al regime straordinario degli interventi.

Dopo una breve interruzione del presidente PAGANI, volta a richiamare l'attenzione del relatore sul disegno di legge per la

soppressione delle gestioni fuori bilancio all'esame della 5ª Commissione (disegno di legge che il senatore Bosco dichiara di conoscere e di aver tenuto presente al momento della formulazione del provvedimento di sua iniziativa), l'oratore prosegue manifestando la convinzione che l'unico modo di uniformarsi agli orientamenti manifestati dal Senato con l'ordine del giorno di recente approvazione, consista nel prevedere il completamento delle opere in corso di realizzazione e nel porre la parola fine sul capitolo degli interventi straordinari.

Ricorda in proposito come il Commissario straordinario – di cui apprezza l'opera fin qui svolta – sia stato costretto a sospendere i lavori per mancanza di disponibilità finanziarie; e se l'attuale struttura non è andata indenne da critiche, gran parte del personale è stato già restituito, però, alle amministrazioni di provenienza.

Passa quindi ad illustrare più dettagliatamente il disegno di legge n. 3112 teso a consentire l'ultimazione delle opere in corso di realizzazione (il cui stato di avanzamento fa registrare percentuali sempre superiori al 50 per cento) e la successiva gestione delle opere da parte dei comuni e degli enti destinatari, nonchè la realizzazione con procedure ordinarie, da parte del comune di Napoli, di opere rientranti nel quadro dell'intervento di cui al titolo VIII della legge n. 219 del 1980.

Nel concludere la sua relazione si manifesta a favore della costituzione di un Comitato ristretto.

Il presidente PAGANI, considerata la difficoltà di individuare un testo di riferimento e l'urgenza dell'esame dei provvedimenti in titolo, raccoglie l'invito dei relatori e propone alla Commissione l'immediata costituzione di un Comitato ristretto incaricato della formulazione di un testo base per la discussione.

Il senatore PETRARA, pur essendo disponibile alla trattazione in un unico provvedimento legislativo dei due tipi di intervento, invita però il senatore Bosco a considerare se, con riguardo al completamento degli interventi nell'area metropolitana di Napoli, non possa essere più proficuo proseguire l'esame del disegno di legge n. 1715, già incardinato presso la Commissione e approvato dalla Camera dei deputati.

Richiama poi l'attenzione sul problema dell'Agensud (che da ultimo sembra aver cominciato ad operare positivamente), in relazione anche al rifinanziamento della legge n. 64 del 1986 e dà il proprio consenso alla costituzione di un Comitato ristretto per l'esame dei provvedimenti in titolo.

Il senatore TRIPODI, pur dicendosi favorevole alla proposta di costituzione di un Comitato ristretto, manifesta sin d'ora l'opposizione del suo Gruppo ad eventuali convocazioni del Comitato stesso in concomitanza coi lavori dell'Assemblea, il cui calendario per i prossimi giorni appare particolarmente denso.

Dopo che il senatore BOSCO ha avanzato l'ipotesi di chiedere una deroga per la convocazione del Comitato stesso anche in presenza di sedute dell'Assemblea, e il senatore INNAMORATO, appoggiando la sua richiesta, ha ricordato gli impegni assunti da tutte le parti politiche al momento della decisione dello stralcio, il presidente PAGANI lascia al prudente apprezzamento dei relatori la convocazione del Comitato stesso, evitando sovrapposizioni con i lavori della Assemblea.

Il senatore BOATO si dice scettico sulla possibilità che i provvedimenti all'esame possano pervenire ad una conclusione del proprio *iter* prima della fine della legislatura e preoccupato per l'eventualità che al mancato progredire dell'esame dei disegni di legge in titolo possa corrispondere il blocco del provvedimento per la ricostruzione abitativa all'esame in seconda lettura presso la Camera dei deputati. Circa la proposta di costituzione di un Comitato ristretto – Comitato cui se costituito egli parteciperà – manifesta la propria astensione.

Chiede poi al Presidente che nel corso della settimana si tenda ad approvare il disegno di legge n. 3061 ed a proseguire l'esame dei provvedimenti in materia di attività venatoria.

Dopo che il presidente PAGANI ha precisato che il calendario della settimana è già stato definito dalla Commissione e che di conseguenza si potrà tenere conto delle indicazioni del senatore Boato solo per le settimane successive, il senatore CUTRERA, rispondendo al senatore Boato – del quale condivide in parte le preoccupazioni – precisa, però che il comportamento dell'altro ramo del Parlamento non potrebbe comunque essere letto in chiave ricattatoria.

La Commissione conviene, quindi, per la costituzione di un Comitato ristretto per la redazione di un testo in merito ai disegni di legge in titolo.

Il presidente PAGANI invita i Gruppi parlamentari a designare sollecitamente i loro rappresentanti nel Comitato ristretto.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI

Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (2854) (testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa popolare e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Fiandrotti ed altri; Fiandrotti ed altri; Lodigiani; Grosso e Procacci; Martinazzoli ed altri; Martelli ed altri; Minucci ed altri; Diglio ed altri; Aniasi ed altri; Scotti Vincenzo ed altri; Bassanini e Testa Enrico; Berselli ed altri), approvato dalla Camera dei deputati

Art. 8.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è istituito il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale (CTFVN), composto da un rappresentante nominato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da due rappresentanti nominati dal Ministro dell'ambiente, da tre rappresentanti delle regioni nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da tre rappresentanti delle province nominati dall'Unione delle province d'Italia, dal direttore dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica da un rappresentante per ogni associazione venatoria nazionale riconosciuta, da tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, da quattro rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente, da un rappresentante dell'Unione zoologica italiana, da un rappresentante dell'Ente nazionale per la cinofilia italiana, da un rappresentante del Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina».

8.5 (Nuovo testo)

GOLFARI, FABRIS

Al comma 1 sostituire le parole: «dal direttore dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica» con le altre: «dai direttori degli Istituti scientifici per grandi aree omogenee».

Al comma 1, sostituire le parole: «dal direttore dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica» con le seguenti: «da tre rappresentanti dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica».

8.1 Boato, Corle

BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODU-GNO, POLLICE

Al comma 1, dopo le parole: «dal direttore dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica» aggiungere le seguenti: «da tre rappresentanti del Consiglio Nazionale delle ricerche, da un rappresentante del Consiglio Internazionale per la Protezione degli Uccelli (ICBP-CIPU), da un rappresentante del Fondo Mondiale per la Conservazione della Natura (WWF International), da un rappresentante dell'Unione Internazionale per la conservazione della natura (IUCN)».

8.2

BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODU-GNO, POLLICE

Al comma 1, sostituire le parole: «da un rappresentante per ogni associazione venatoria nazionale» con le seguenti: «da due rappresentanti per ogni associazione venatoria nazionale».

8.6

8.7

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 1, dopo le parole: «associazione venatoria nazionale riconosciuta», sostituire le parole: «da tre» con le seguenti: «con un numero paritetico di».

8.15 IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «da quattro rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale» con le altre: «da sette rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale».

8.3 Boato, Corleone, Strik Lievers, Modugno, Pollice

Al comma 1, sostituire le parole: «quattro rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale» con le altre: «tre rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale».

Specchia, Filetti, Pontone, Sanesi, Visibelli

Al comma 1, sostituire le parole: «da un rappresentante dell'Unione zoologica italiana» con le seguenti: «da due rappresentanti dell'Unione zoologica italiana».

8.4

BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODU-GNO, POLLICE

Al comma 1, in fine, aggiungere: «da un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche».

8.13

Tripodi, Serri

Al comma 1, in fine, aggiungere le seguenti parole: «e da un rappresentante del Consiglio Nazionale delle ricerche».

8.16

IL RELATORE

Al comma 2, sostituire le parole: «entro un anno» con le altre: «entro diciotto mesi».

8.8

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 2, sostituire le parole: «un anno» con le altre: «centottanta giorni».

8.9

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 4, sostituire le parole: «cinque anni» con le altre: «quattro anni».

8.10

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 4, sostituire le parole: «cinque anni» con le altre: «tre anni».

8.11

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Art. 9.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le regioni esercitano la funzione legislativa e di coordinamento in materia di caccia nell'ambito dei principi della presente legge».

9.1 Fontana Elio

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le funzioni amministrative in materia di caccia sono esercitate dalle province, salvo le attribuzioni riservate alle regioni con legge regionale».

9.8 IL GOVERNO

All'emendamento 9.3, aggiungere in fine le seguenti parole: «, fatte salve le funzioni amministrative delegate, ai sensi di legge, alle province, alle comunità montane e ai comuni, singoli o associati»».

9.3/1 Cutrera

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le regioni esercitano le funzioni amministrative di programmazione e di coordinamento ai fini della pianificazione faunistico-venatoria di cui all'articolo 10 e svolgono i compiti di orientamento, di controllo e sostitutivi previsti dalla presente legge e dagli statuti regionali. Alle province spettano le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna secondo quanto previsto dalla legge 8 giúgno 1990, n. 142, e le esercitano nel rispetto della presente legge».

9.3 TORNATI, GIUSTINELLI, ANDREINI, PETRARA, NESPOLO, SCARDAONI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«Le regioni esercitano le funzioni amministrative in materia di caccia, normalmente mediante delega alle province, altrimenti alle comunità montane, o ai comuni o a singoli o associati».

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, VISIBELLI, SANESI

Al comma 1, all'inizio, dopo le parole: «Le regioni» aggiungere le altre: «, tenendo conto della legge 8 giugno 1990, n. 142».

9.5

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Le regioni e gli enti delegati devono avvalersi, nell'espletamento delle funzioni legislative e amministrative per le materie di cui alla presente legge, dei Comitati tecnici venatori. Detti comitati saranno composti da: 1 rappresentante nominato dall'assessorato di competenza con funzione di presidenza; 3 rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello locale; 1 ambientalista; 1 rappresentante della zoologia quale docente universitario; 1 rappresentante dell'ANCI a livello locale. A livello regionale entrano di diritto un rappresentante di ciascun Comitato tecnico venatorio provinciale. Il rimanente 50 per cento dei componenti i Comitati è costituito dai rappresentanti le associazioni venatorie il cui riconoscimento di rappresentanza a livello locale si determina con le modalità previste dall'articolo 34, comma 2, lettera c). Detti rappresentanti saranno assegnati, in percentuale al numero dei soci, alle associazioni venatorie così legittimate».

9.7

SPECCHIA, FILETTI, SANESI, PONTONE, VISIBELLI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le provincie esercitano le funzioni amministrative in materia di caccia avvalendosi dei comuni singoli o associati e delle comunità».

9.2 FONTANA Elio

Al comma 2, in fine, sostituire le parole: «competenze esclusive» con le parole: «loro competenze».

9.6

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Art. 10.

Al comma 1 sostituire, le parole da: «Tutto il territorio» a «soggetto» con le parole: «Tutte le superfici agricole-forestali nazionali utilizzabili sono soggette».

10.27

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 1, sopprimere le parole: «, per quanto attiene alle specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive e al contenimento naturale di altre specie e, per quanto riguarda le altre specie,».

10.1

BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODU-GNO, POLLICE

Al comma 1, sostituire la parola: «ottimale» con la parola: «compatibile».

10.28

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

All'emendamento 10.132 sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La pianificazione faunistico-venatoria va realizzata in coerenza con il quadro di riferimento degli obiettivi e degli indirizzi del piano faunistico nazionale, che su proposta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste è approvato dal CIPE previa consultazione del Comitato tecnico faunistico venatorio nazionale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e si realizza mediante la destinazione differenziata del territorio».

10.132/3 GOLFARI, FABRIS

All'emendamento 10.132, sopprimere le seguenti parole: «e le province».

10.132/4 CUTRERA

All'emendamento 10.132, sostituire le parole: «dal 20 al 30» con le altre: «dal 25 al 30».

10.132/1 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

All'emendamento 10.132, sostituire le parole: «dal 10 al 20» con le altre: «dal 15 al 20».

10.132/2 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MO-DUGNO All'articolo 10, sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

- «2. Le regioni e le province con le modalità previste ai commi 7 e 10, realizzano la pianificazione di cui al comma 1 mediante la destinazione differenziata del territorio.
- 3. Il territorio agro-silvo-pastorale di ogni regione è destinato per una quota dal 20 al 30 per cento a protezione della fauna selvatica, fatta eccezione per il territorio delle alpi di ciascuna regione, che costituisce zona faunistica a se stante ed è destinato a protezione nella percentuale dal 10 al 20 per cento. In dette percentuali sono compresi i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altri leggi o disposizioni».

10.132 IL RELATORE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La pianificazione faunistico-venatoria va realizzata in coerenza con il quadro di riferimento degli obiettivi e degli indirizzi del piano faunistico nazionale, che su proposta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste è approvato dal CIPE previa consultazione del Comitato tecnico faunistico venatorio nazionale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e si realizza mediante la destinazione differenziata del territorio».

10.29 GOLFARI, FABRIS

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La regolamentazione di cui al comma 1 deve tener conto della destinazione differenziata delle zone succitate».

10.30

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La pianificazione del comma 1 si realizza mediante la individuazione della diversità di vocazione faunistica del territorio e la conseguente destinazione».

10.31

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 2 dopo le parole: «si realizza» inserire le parole: «, attraverso le regioni e province, ».

10.32

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 2 aggiungere: «a cura delle province territorialmente interessate, nell'ambito degli orientamenti regionali».

10.33

Tornati, Giustinelli, Andreini, Petrara, Nespolo, Scardaoni

Al comma 2 aggiungere in fine le parole: «ad opera delle regioni».

10.34

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il territorio agro-silvo pastorale di ogni regione è destinato fino al 15 per cento a protezione della fauna selvatica. In detta percentuale sono comprese tutte le superfici di cui all'articolo 21, comma 1, lettere a), b), c), d) e e)».

10.35

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 3, sostituire le parole: «per almeno il 25 per cento a protezione della fauna selvatica, fatta eccezione per il territorio delle Alpi di ciascuna regione, che costituisce zona faunistica a se stante ed è destinato a protezione nella percentuale minima del 15 per cento» con le seguenti: «per almeno il 40 per cento a protezione della fauna selvatica, fatta eccezione per il territorio delle Alpi di ciascuna regione, che costituisce zona faunistica a se stante ed è destinato a protezione nella percentuale minima del 40 per cento».

10.36 Nebbia

Al comma 3, sostituire le parole: «per almeno il 25 per cento a protezione della fauna selvatica, fatta eccezione per il territorio delle Alpi di ciascuna regione, che costituisce zona faunistica a se stante ed è destinato a protezione nella percentuale minima del 15 per cento» con le seguenti: «per almeno il 40 per cento a protezione della fauna selvatica, fatta eccezione per il territorio delle Alpi di ciascuna regione, che costituisce zona faunistica a se stante ed è destinato a protezione nella percentuale minima del 30 per cento».

10.2

BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODU-GNO, POLLICE

Al comma 3, sostituire le parole: «per almeno il 25 per cento a protezione della fauna selvatica, fatta eccezione per il territorio delle

Alpi di ciascuna regione, che costituisce zona faunistica a se stante ed è destinato a protezione nella percentuale minima del 15 per cento» con le seguenti: « fino al 25 per cento a protezione della fauna selvatica, fatta eccezione per il territorio delle Alpi di ciascuna regione, che costituisce zona faunistica a se stante ed è destinato a protezione nella percentuale massima del 15 per cento».

10.124

FONTANA Elio, FABRIS

Al comma 3 sopprimere la parola: «almeno».

10.37

TORNATI, GIUSTINELLI, ANDREINI, PETRARA, NESPOLO, SCARDAONI

Al comma 3, sostituire le parole: «per almeno il» con le seguenti: «fino al».

Conseguentemente, al comma 6, dopo le parole: «Sul rimanente» aggiungere le seguenti: «60 per cento del».

10.3

FONTANA Elio

Al comma 3, sostituire le parole: «per almeno il» con le seguenti: «fino al».

Conseguentemente, al comma 6, dopo le parole: «Sul rimanente» aggiungere le seguenti: «60 per cento del».

10.126

INNAMORATO, PIERRI

Al comma 3, sostituire le parole: «per almeno il» con le seguenti: «fino al».

10.4

FABRIS

Al comma 3, sostituire le parole: «per almeno il» con le seguenti: «fino al».

10.5

CASOLI

Al comma 3, sostituire le parole: «per almeno il» con le seguenti: «fino al».

10.38

PETRARA

Al comma 3, sostituire le parole: «per almeno il» con le seguenti: «fino al».

10.39

GOLFARI, FABRIS

Al comma 3, sostituire le parole: «per almeno il» con le seguenti: «fino al».

10.40

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 3, sostituire le parole: «per almeno il» con le seguenti: «fino al».

10.111

Tripodi, Serri

Al comma 3, sostituire le parole: «per almeno il» con le seguenti: «fino al».

10.119

PAGANI Maurizio

Al comma 3 sostituire le parole: «nella percentuale minima del» con le seguenti: «fino al».

10.42

GOLFARI, FABRIS

Al comma 3, dopo la parola: «selvatica» aggiungere le seguenti: «con preminenza alle zone di cui alla lettera b) del comma 8».

10.41

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Il territorio di protezione di cui al comma 3 comprende anche i territori di cui al comma 8, lettere a), b) e c)».

10.43

GOLFARI, FABRIS

Al comma 4, dopo le parole: «lettere a), b) e c)» aggiungere le parole: «e quelli dei fondi chiusi».

10.44

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 4 sopprimere le parole: «Si intende per protezione il divieto di abbattimento e cattura a fini venatori accompagnato da provvedimenti atti ad agevolare la sosta della fauna, la riproduzione, la cura della prole».

10.6

RUBNER

Al comma 4 sopprimere le parole: «Si intende per protezione il divieto di abbattimento e cattura a fini venatori accompagnato da provvedimenti atti ad agevolare la sosta della fauna, la riproduzione, la cura della prole».

10.26

FONTANA Elio, FABRIS

Al comma 4 sopprimere le parole: «Si intende per protezione il divieto di abbattimento e cattura a fini venatori accompagnato da provvedimenti atti ad agevolare la sosta della fauna, la riproduzione, la cura della prole».

10.45

PETRARA

Al comma 4 sopprimere le parole: «Si intende per protezione il divieto di abbattimento e cattura a fini venatori accompagnato da provvedimenti atti ad agevolare la sosta della fauna, la riproduzione, la cura della prole».

10.127

INNAMORATO, PIERRI

Al comma 4 sopprimere le parole: «e cattura».

10.46

Tornati, Giustinelli, Andreini, Petrara, Nespolo, Scardaoni

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: «nonchè il ripristino e mantenimento dell'ambiente».

10.47

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 5, sostituire le parole da: «Il territorio agro-silvopastorale» fino a: «gestione privata», con le altre: «Il territorio agro-silvo-pastorale nazionale puè essere destinato nella percentuale massima complessiva del 10 per cento a caccia riservata a gestione privata».

10.48

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 5, sostituire le parole: «nella percentuale massima globale del 15 per cento» con le seguenti: «nella percentuale massima globale del 50 per cento».

10.7

MANCIA

Al comma 5 sostituire le parole: «15 per cento» con le altre: «10 per cento, e in misura proporzionale ad ogni provincia».

10.49

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 5 dopo le parole: «15 per cento» aggiungere le parole: «di cui, di norma, almeno il 2 per cento nelle zone montane o svantaggiate».

10.50

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 5 aggiungere: «nonchè alle zone di addestramento cinofile di cui al comma 8, lettera e), ed ai terreni di cui al comma 17».

10.51

TORNATI, GIUSTINELLI, ANDREINI, PETRARA, NESPOLO, SCARDAONI

Al comma 5, in fine, aggiungere le seguenti parole: «, nonchè alle zone di cui al comma 8 lettera e)».

10.8

FONTANA Elio, FABRIS

Al comma 5, in fine, aggiungere le seguenti parole: «, nonchè alle zone di cui al comma 8 lettera e)».

10.53

GOLFARI, FABRIS

Al comma 5, in fine, aggiungere le seguenti parole: «, nonchè alle zone di cui al comma 8 lettera e)».

10.54 Petrara

Al comma 5, in fine, aggiungere le seguenti parole: «, nonchè alle zone di cui al comma 8 lettera e)».

10.52

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 5, in fine, aggiungere le seguenti parole: «, nonchè alle zone di cui al comma 8 lettera e)».

10.128

INNAMORATO, PIERRI

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il rimanente 60 per cento del territorio agro-silvo-pastorale sarà suddiviso in ambiti territoriali di caccia di livello minimo provinciale».

10.112

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Sul rimanente territorio agro-silvo-pastorale, fino alla misura massima del 50 per cento dello stesso vincolato in vario modo, e il rimanente 50 per cento libero da qualsiasi vincolo, le regioni promuovono forme di gestione programmata della caccia, secondo le modalità stabilite dall'articolo 14».

10.9 Casoli

Al comma 6, dopo le parole: «Sul rimanente» aggiungere le seguenti: «60 per cento del».

10.10 Fabris

Al comma 6, dopo le parole: «Sul rimanente» aggiungere le seguenti: «60 per cento del».

10.55 Specchia, Filetti, Pontone, Sanesi, Visibelli

Al comma 6, dopo le parole: «Sul rimanente» aggiungere le seguenti: «60 per cento del».

10.56

TORNATI, GIUSTINELLI, ANDREINI, PETRARA, NESPOLO, SCARDAONI

Al comma 6, dopo le parole: «Sul rimanente» aggiungere le seguenti: «60 per cento del».

10.57

PETRARA

Al comma 6, dopo le parole: «Sul rimanente» aggiungere le seguenti: «60 per cento del».

10.113

TRIPODI, SERRI

Al comma 6, dopo le parole: «le regioni» aggiungere le seguenti: «e le province».

10.58

PETRARA

Al comma 6, dopo le parole: «le regioni» aggiungere le seguenti: «e le province».

10.59

TORNATI, GIUSTINELLI, ANDREINI, PETRARA, NESPOLO, SCARDAONI

Al comma 6 dopo le parole: «gestione programmata della caccia» aggiungere le seguenti: «ed, in particolare, le aziende faunistico-convenzionate».

10.126

DIANA

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: «del territorio agro-silvo-pastorale» con le seguenti: «delle superfici agricole-forestali utilizzabili,».

10.60

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 7 dopo le parole: «le province» aggiungere: «sentiti i rappresentanti delle associazioni venatorie operanti sul territorio di

competenza», dopo le parole: «faunistico-venatorio» aggiungere: «che dovranno trasmettere entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'Istituto nazionale per la fauna selvatica»; a fine periodo dopo le parole: «fauna selvatica» aggiungere: «previo parere dei rappresentanti delle associazioni venatorie operanti».

10.61

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 7 aggiungere: «, tramite la cattura di selvatici presenti in sovrannumero nei parchi nazionali e regionali e in altri ambiti di protezione faunistica secondo quanto prescritto dal regolamento del parco».

10.62

TORNATI, GIUSTINELLI, ANDREINI, PETRARA, NESPOLO, SCARDAONI

Al comma 7 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche tramite la cattura di selvatici presenti in sovrannumero nei parchi nazionali e regionali ed in altri ambiti di protezione faunistica».

10.11 Rubner

Al comma 7 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche tramite la cattura di selvatici presenti in sovrannumero nei parchi nazionali e regionali ed in altri ambiti di protezione faunistica».

10.12 Fontana Elio, Fabris

Al comma 7 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche tramite la cattura di selvatici presenti in sovrannumero nei parchi nazionali e regionali ed in altri ambiti di protezione faunistica».

10.63 Specchia, Filetti, Pontone, Sanesi, Visibelli

Al comma 7 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche tramite la cattura di selvatici presenti in sovrannumero nei parchi nazionali e regionali ed in altri ambiti di protezione faunistica».

10.140 Innamorato, Pierri

Al comma 7, in fine, aggiungere le seguenti parole: «anche tramite la cattura di selvatici presenti in sovrannumero nei parchi nazionali e regionali e in altri ambiti faunistici».

10.64 GOLFARI, FABRIS

Al comma 7, in fine, aggiungere le seguenti parole: «anche tramite la cattura di selvatici presenti in soprannumero nei parchi nazionali e regionali ed in altri ambiti faunistici, salvo accertamento delle compatibilità genetiche da parte dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica e sentite le organizzazioni professionali agricole presenti nel comitato tecnico faunistico nazionale tramite le loro strutture regionali».

10.133

IL RELATORE

Al comma 8, lettera a), aggiungere in fine le parole: «migratoria e stanziale».

10.65

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 8, sopprimere le lettere b) e c).

10.13

BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODU-GNO, POLLICE

Al comma 8, sopprimere le lettere b) e c).

10.127

DIANA

Al comma 8, sopprimere la lettera b).

10.114

TRIPODI, SERRI

Al comma 8, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) le zone di ripopolamento, destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale per l'immissione sul territorio in tempi e condizioni utili all'ambientamento fino alla ricostituzione e alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale per il territorio;».

10.129

TRIPODI, SERRI

Al comma 8, lettera b), sopprimere le parole: «tempi e».

10.66

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 8, lettera b) dopo: «tempi» aggiungere: «esattamente prestabiliti».

10.67

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 8, lettera b) sostituire la parola: «ottimale» con la parola: «compatibile».

10.68

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 8 sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) centri di sperimentazione e riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale gestiti dall'Azienda di Stato per le foreste demaniali al fine di ricostituzione delle popolazioni autoctone».

10.69

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 8, lettera c) sostituire le parola: «riproduzione» con la parola: «produzione» e dopo la parola: «fauna selvatica» aggiungere la parola: «stanziale».

10.71

Specchia, Filetti, Pontone, Sanesi, Visibelli

Al comma 8, lettera d) sostituire le parola: «riproduzione» con la parola: «produzione»; e dopo la parola: «fauna selvatica» aggiungere la parola: «stanziale».

10.70

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 8, lettera d), dopo le parole: «azienda agricola» aggiungere le seguenti: «singola, consortile o cooperativa».

10.134

IL RELATORE

Al comma 8, lettera d), dopo le parole: «organizzati in forma di azienda agricola» aggiungere le seguenti: «o di consorzi di aziende agricole».

10.123

PAGANI Maurizio

Al comma 8, lettera d), dopo le parole: «organizzati in forma di azienda agricola» aggiungere le seguenti: «o consorzio».

10.14 RUBNER

Al comma 8, lettera d), dopo le parole: «organizzati in forma di azienda agricola» aggiungere le seguenti: «o consorzio».

10.15

FONTANA Elio, FABRIS

Al comma 8, lettera d), dopo le parole: «organizzati in forma di azienda agricola» aggiungere le seguenti: «o consorzio».

10.72

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 8, lettera d), dopo le parole: «organizzati in forma di azienda agricola» aggiungere le seguenti: «o consorzio».

10.138

TRIPODI, SERRI

Al comma 8, lettera d), dopo le parole: «organizzati in forma di azienda agricola» aggiungere le seguenti: «o consorzio».

10.115

PETRARA

Al comma 8, lettera d), dopo le parole: «organizzati in forma di azienda agricola» aggiungere le seguenti: «o consorzio».

10.130

INNAMORATO, PIERRI

All'emendamento 10.135, sopprimere le parole: «e di persone nominativamente indicate».

10.135/1

BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

Al comma 8, lettera d) sostituire le parole: «e dei dipendenti per fini propri dell'impresa agricola» con le seguenti: «dell'impresa agricola, di dipendenti della stessa e di persone nominativamente indicate».

10.135

IL RELATORE

Al comma 8, lettera e), dopo la parola: «periodi» aggiungere le parole: «e i tempi».

10.73

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 8, lettera e), sopprimere le seguenti parole: «anche su fauna selvatica naturale o con l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili».

10.16

BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODU-GNO, POLLICE

Al comma 8, lettera e), dopo le parole: «la cui gestione» aggiungere le seguenti: «per non più del 50 per cento delle zone istituite».

10.74

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 8, lettera e), dopo le parole: «e cinofile» aggiungere le seguenti: «riconosciute in campo nazionale».

10.120

PAGANI Maurizio

Al comma 8, lettera f), aggiungere dopo la parola: «conduttori» la parola: «o possessori».

10.75

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 8, lettera g), dopo la parola: «conduttori» aggiungere le parole: «o possessori».

10.76

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 8, lettera f), dopo la parola: «selvatica» aggiungere le seguenti: «carnivora e ungulata».

10.77

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 8, lettera g), sostituire le parole: «si impegnino» con la parola: «provvedano».

10.78

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 8, sopprimere la lettera h).

10.17

FONTANA Elio, FABRIS

Al comma 8, sopprimere la lettera h).

10.18

CASOLI

Al comma 8, sopprimere la lettera h).

10.79

Petrara

Al comma 8, sopprimere la lettera h).

10.80

GOLFARI, FABRIS

Al comma 8, sopprimere la lettera h).

10.131

Innamorato, Pierri

Al comma 9, dopo la parola: «perimetrali» aggiungere la parola: «visibili».

10.81

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 9, dopo la parola: «perimetrali» aggiungere: «omologate dall'ente regionale».

10.82

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 10 sostituire le parole: «12 mesi» con le parole: «18 mesi».

10.83

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Sopprimere il comma 11.

10.116

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 11, primo periodo, sostituire le parole: «4 mesi» con le parole: «6 mesi».

10.84

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 11 sostituire le parole: «quattro mesi» con le parole: «centoventi giorni».

10.85

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 11, secondo periodo, dopo la parola: «regioni» aggiungere: «entro due mesi».

10.86

TORNATI, GIUSTINELLI, ANDREINI, PETRARA, NESPOLO, SCARDAONI

Il comma 12 è sostituito dal seguente:

«12. Il piano faunistico-venatorio regionale determina i criteri per la individuazione dei territori da destinare alla costituzione di aziende faunistico-venatorie e aziende faunistico-convenzionate e di centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale».

10.128 DIANA

Al comma 12, sostituire le parole da: «Il piano» fino a: «determina» con le seguenti: «Le regioni, consultate le province, determinano, con il piano faunistico-venatorio.».

10.87

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 12, dopo le parole: «individuazione dei territori» aggiungere le seguenti: «ai sensi dell'articolo 16».

10.19

FONTANA Elio, FABRIS

Al comma 12, dopo le parole: «individuazione dei territori» aggiungere le seguenti: «ai sensi dell'articolo 16».

10.88 Petrara

Al comma 12, dopo le parole: «individuazione dei territori» aggiungere le seguenti: «ai sensi dell'articolo 16».

10.89

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 12, dopo le parole: «individuazione dei territori» aggiungere le seguenti: «ai sensi dell'articolo 16».

10.117

Tripodi, Serri

Al comma 12, dopo le parole: «individuazione dei territori» aggiungere le seguenti: «ai sensi dell'articolo 16».

10.121

PAGANI Maurizio

Al comma 12, dopo le parole: «individuazione dei territori» aggiungere le seguenti: «ai sensi dell'articolo 16».

10.132

INNAMORATO, PIERRI

Al comma 12 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in proporzione alle province esistenti».

10.90

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Sostituire il comma 13 con il seguente:

«13. La deliberazione che determina il perimetro delle zone da vincolare, come indicato al comma 8, lettere a), b) e c), deve essere pubblicata nelle forme consuete».

10.91

GOLFARI, FABRIS

Al comma 13 sostituire da: «notificata» fino alla fine del comma con: «pubblicata dalla provincia nelle forme consuete nonchè mediante affissione all'albo pretorio dei comuni territorialmente interessati».

10.92

TORNATI, GIUSTINELLI, ANDREINI, PETRARA, NESPOLO, SCARDAONI

Al comma 13 sopprimere le parole: «notificata ai proprietari o conduttori dei fondi interessati e».

10.20

RUBNER

Al comma 13 sopprimere le parole: «notificata ai proprietari o conduttori dei fondi interessati e».

10.21

FONTANA Elio, FABRIS

Al comma 13 sopprimere le parole: «notificata ai proprietari o conduttori dei fondi interessati e».

10.118

TRIPODI, SERRI

Al comma 13 sopprimere le parole: «notificata ai proprietari o conduttori dei fondi interessati e».

10.122

PAGANI Maurizio

Al comma 13 sopprimere le parole: «notificata ai proprietari o conduttori dei fondi interessati e».

10.139

Innamorato, Pierri

Al comma 13, dopo la parola: «conduttori» aggiungere le parole: «o possessori».

10.93

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 13, sostituire le parole: «nelle forme consuete» con le seguenti: «mediante affissione all'albo pretorio dei comuni territorialmente interessati».

10.136

IL RELATORE

Al comma 13 sostituire la parola: «consuete» con le seguenti: «di legge».

10.94

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Sostituire il comma 14 con il seguente:

«14. Qualora sia presentata opposizione, in carta semplice ed esente da oneri fiscali, da parte dei proprietari, o dei conduttori, o degli enfiteuti, o degli usufruttuari, l'istituzione della zona rimane sospesa per

permettere un nuovo studio di fattibilità da parte della regione. Se le opposizioni riguardano complessivamente almeno il 30 per cento della superficie complessiva che si intende vincolare la zona non può essere istituita».

10.95

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 14 sostituire le parole: «60 giorni» con le parole: «90 giorni».

10.96

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 14 dopo la parola: «o conduttori» aggiungere le parole: «o possessori».

10.97

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 14 sostituire le parole: «40 per cento» con le altre: «51 per cento».

10.98

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 14 sostituire le parole: «40 per cento» con le altre: «50 per cento».

10.99

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 14 sostituire le parole: «non può» con le seguenti: «può non».

10.22

BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODU-GNO, POLLICE

Al comma 15, sopprimere la parola: «validamente».

10.100

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Sostituire il comma 16 con il seguente:

«16. Le regioni, sentito l'INFS, le associazioni venatorie, le associazioni degli agricoltori, in via del tutto eccezionale, in presenza di comprovato pericolo per l'equilibrio biologico, possono disporre

coattivamente la costituzione temporanea, per un periodo determinato ed indicato, di oasi di protezione o di zone di ripopolamento e cattura».

10.101

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 16 dopo le parole: «Le regioni» aggiungere: «e le province».

10.102

TORNATI, GIUSTINELLI, ANDREINI, PETRARA, NESPOLO, SCARDAONI

Al comma 16, dopo le parole: «Le regioni» aggiungere le parole: «tenuto conto della legge 8 giugno 1990, n. 142».

10.103

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 16, sostituire le parole: «ed in vista di particolari necessità» con le altre: «per comprovate necessità».

10.104

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 16, sopprimere le parole: «di oasi di protezione e».

10.105

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Sopprimere il comma 17.

10.23

CASOLI

Sostituire il comma 17 con il seguente:

«17. Le zone non vincolate per la opposizione manifestata dai proprietari o conduttori di fondi interessati possono essere destinate dalle regioni e dalle province ad altro uso nell'ambito della pianificazione faunistico-venatoria».

10.108

PETRARA

Sostituire il comma 17 con il seguente:

«17. Le zone non vincolate per la opposizione manifestata dai proprietari o conduttori di fondi interessati possono essere destinate

dalle regioni ad altro uso nell'ambito della pianificazione faunisticovenatoria».

10.24

FONTANA Elio, FABRIS

Sostituire il comma 17 con il seguente:

«17. Le zone non vincolate per la opposizione manifestata dai proprietari o conduttori di fondi interessati possono essere destinate dalle regioni ad altro uso nell'ambito della pianificazione faunisticovenatoria».

10.106

GOLFARI, FABRIS

Sostituire il comma 17 con il seguente:

«17. Le zone non vincolate per la opposizione manifestata dai proprietari o conduttori di fondi interessati possono essere destinate dalle regioni ad altro uso nell'ambito della pianificazione faunisticovenatoria».

10.134

INNAMORATO, PIERRI

Al comma 17, primo periodo, dopo la parola: «conduttori» aggiungere le parole: «o possessori».

10.107

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 17, secondo periodo, dopo: «Le regioni» aggiungere: «e le province».

10.109

TORNATI, GIUSTINELLI, ANDREINI, PETRARA, NESPOLO, SCARDAONI

Al comma 17, secondo periodo, dopo: «Le regioni» aggiungere: «e le province».

10.130

Petrara

Al comma 17, secondo periodo, dopo le parole: «Le regioni» aggiungere le parole: «, tenuto conto della legge 8, giugno 1990, n. 142, ».

10.110

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-bis. Le Regioni a statuto speciale e le province autonome possono provvedere autonomamente alla pianificazione faunisticovenatoria, purchè la loro disciplina non risulti meno protettiva per la fauna selvatica, con particolare riguardo per quella tipica alpina».

10.25 Rubner

GIUNTA per gli affari delle Comunità europee

GIOVEDÌ 19 DICEMBRE 1991

72ª Seduta

Presidenza del Presidente
ZECCHINO

Interviene il Ministro del tesoro Carli.

La seduta inizia alle ore 10.

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO

Comunicazioni del Ministro del tesoro sul Consiglio europeo di Maastricht (R 046 0 03, 14^a)

Il Ministro del Tesoro espone le linee qualificanti delle decisioni assunte nell'ambito del Consiglio europeo svoltosi a Maastricht nei giorni 9 e 10 dicembre scorsi nel corso della Presidenza di turno olandese.

Egli sottolinea come nel corso delle discussioni fondamentale si sia rivelato l'apporto dell'Italia la quale sostenuta in questo dalla Presidenza Mitterrand ha favorito la decisione di stabilire una data certa, fissata al primo gennaio 1999, per l'inizio della terza fase dell'Unione economica e monetaria, fase caratterizzata dal funzionamento di una Banca centrale e dall'uso di una moneta unica. In tale prospettiva, risulteranno agevolmente superabili le eventuali difficoltà connesse al passaggio dalla seconda alla terza fase dell'Unione economica e monetaria che, nella misura in cui venisse perseguita, come convenuto dal Consiglio europeo al primo appuntamento del 31 dicembre 1996 con una decisione da adottare a maggioranza qualificata, avrebbe potuto di fatto procrastinare indefinitamente l'adozione della relativa decisione in caso di insuccesso nel raggiungimento della medesima.

Il Ministro CARLI prosegue chiarendo che entro il 31 dicembre 1996 si dovrà procedere a maggioranza qualificata alla verifica delle condizioni per tale passaggio. Nella stessa occasione, si dovrà stabilire una eventuale data di inizio. Qualora, con le modalità testè delineate, tale data non potesse essere concordata, subentrerà la disposizione relativa alla automatica entrata in funzione della terza fase al 1º gennaio 1999.

L'oratore sottolinea l'importanza fondamentale di tale decisione la quale indurrà effetti benefici nel lungo periodo, poichè la prospettiva della moneta unica non potrà non facilitare le previsioni degli operatori economici agendo come un efficace elemento di stabilizzazione sulle decisioni economiche.

Un ulteriore caratteristica qualificante delle decisioni assunte a Maastricht – prosegue il Ministro – è quella concernente la possibilità di opting out attribuita al Regno Unito per quanto concerne il passaggio alla terza fase dell'Unione economica e monetaria. Tale possibilità, con una scelta di cui va sottolineata la valenza politica, non è stata opportunamente inserita nel Trattato, eliminando così i presupposti per scelte analoghe che non potranno, dunque, essere esercitate dagli altri Paesi membri. Ulteriore rafforzamento della cogenza delle decisioni di dar corso alla terza fase dell'Unione economica e monetaria è dato dal protocollo annesso al Trattato in base al quale la volontà di aderire alla terza fase diventa irrevocabile con la ratifica del Trattato ed una volta accertato il raggiungimento dei requisiti necessari per la partecipazione stessa.

Il Ministro Carli dà, quindi, conto delle disposizioni contenute nel protocollo relativo alla Danimarca, la quale pur dichiarando di partecipare all'Unione economica e monetaria deve, per motivi costituzionali, subordinare ad un referendum la partecipazione stessa. Per il Regno Unito è stato concordato il già citato protocollo ove si afferma che a prescindere dalle modifiche sottoscritte al Trattato CEE è comunque necessaria una dichiarazione ad hoc del Parlamento che accetti la limitazione di sovranità legata al passaggio alla terza fase.

Il Ministro Carli dà, quindi, conto, delle complesse procedure contenute nell'articolo 109 F del Trattato sull'Unione economica e monetaria, le quali regolano i passaggi fra le diverse fasi dell'Unione stessa. In particolare, richiama l'attenzione della Giunta sugli aspetti giuridici connessi alla modalità delle decisioni relative alle procedure di cui sopra, rispetto alle quali il Consiglio europeo funziona come collegio che adotta di volta in volta decisioni di natura diversa funzionando ora come Consiglio dei Capi di Stato e di Governo che procede all'adozione di conclusioni non immediatamente precettive ed ora, invece, come Consiglio che delibera atti normativi immediatamente efficaci.

Per quanto attiene, poi, ai parametri cui si dovrà informare la decisione legata alla capacità per i Paesi membri di partecipare alla terza fase dell'Unione economica e monetaria, il Ministro Carli ricorda come questi consistano in primo luogo nella verifica del tasso di inflazione e nei rapporti fra disavanzo e PIL e fra quest'ultimo e il debito pubblico. Queste condizioni, che costituiscono requisiti per il passaggio dalla seconda alla terza fase debbono essere mantenute anche nel corso della terza fase.

Per quanto concerne i valori da rispettare, occorerebbe che il rapporto fra deficit di bilancio e PIL si assestasse al 3 per cento, mentre quello fra debito pubblico e PIL dovrebbe attestarsi intorno al 60 per cento. Questi valori – prosegue il Ministro – sono stati determinati effettuando una media ponderata delle situazioni esistenti nei Paesi membri ma non si tratta di valori rigidi poichè tale scelta è stata

decisamente rifiutata proprio per l'azione intrapresa in tal senso dall'Italia la quale ha chiarito doversi trattare di valoriobiettivo rispetto ai quali va valutata l'azione delle economie nazionali le quali debbono muoversi tendenzialmente e costantemente in tale direzione. D'altra parte – prosegue il ministro Carli – non è solo l'Italia il Paese bisognoso di una valutazione tendenziale e dinamica e non statica e cogente dei requisiti di partecipazione alla terza fase dell'Unione economica e monetaria. Medesime considerazioni potrebbero valere per Paesi quali l'Olanda e il Belgio.

Dopo essersi soffermato sui settori che – a suo giudizio – presentano le più impellenti necessità di interventi correttivi: fra questi la sanità, la previdenza, il trattamento dei dipendenti pubblici, la situazione della finanza regionale, il Ministro Carli osserva come operazioni di risanamento sono state effettuate in altri Paesi come, ad esempio, la Danimarca imponendo sacrifici certamente non lievi ma nemmeno insostenibili. Nè, d'altra parte, appare concepibile che a tali sacrifici il nostro Paese si sottragga, poichè il rischio reale è quello dell'emarginazione rispetto agli altri partners europei e l'esclusione dalle nuove strutture che vanno sorgendo per gestire la futura Unione.

Il Ministro, avviandosi alla conclusione, richiama l'attenzione della Giunta sull'importanza delle conseguenze istituzionali che il rispetto dei requisiti di partecipazione all'Unione economica e monetaria provocherà nel nostro Paese. Si tratta – egli sottolinea – di effetti che possono definirsi rivoluzionari poichè introducono sulla politica di bilancio vincoli che potrebbero determinare l'esigenza di una rilettura dell'articolo 81 della Costituzione.

Nel concludere, il rappresentante del Governo auspica che su tali conseguenze si formi una più avvertita opinione e si svolga un'approfondito dibattito, attività delle quali si è sentita la mancanza nel corso dei lavori preparatori del Trattato, per i quali – se si eccettua l'attenzione con la quale la Giunta per gli Affari delle Comunità europee ha cercato di seguire l'andamento della Conferenza intergovernativa – si è registrata una certa indifferenza.

Si apre il dibattito.

Il senatore TAGLIAMONTE domanda chiarimenti in merito alla natura ed alle funzioni dell'Istituto monetario europeo (IME).

Il Ministro CARLI rileva come nella riunione di Appeldorn il Governo italiano abbia aderito all'istituzione di tale Organismo, rinunziando alla immediata creazione della Banca centrale europea nella convinzione che l'IMI procederà alla preparazione delle condizioni necessarie per la successiva creazione della Banca centrale europea.

La realizzazione di tali condizioni – sottolinea il Ministro – è la risultante di procedure assai complesse cui partecipano in diversa misura la Commissione, il Consiglio ed il Parlamento europeo, e nelle quali debbono avere voce anche gli Stati membri, i quali vengono ad essere progressivamente spogliati di una parte della propria sovranità nazionale.

Seguono interventi del senatore DUJANY e del Presidente ZECCHI-NO, i quali chiedono particolari circa la natura delle modifiche istituzionali nazionali necessarie per la realizzazione dell'Unione economica e monetaria.

Il Ministro CARLI osserva come il perno centrale di tale Unione risiede nella rinunzia della sovranità statale per quanto attiene all'autonomia della politica di bilancio. Si tratterebbe, quindi, di procedere ad una modifica dell'articolo 81 ispirata a quella attualmente esistente in Germania e che, comunque, si riallaccerebbe ad una lettura dell'articolo in questione che lo riporti alla sua formulazione originaria di legge a contenuto sostanzialmente autorizzatorio nella quale il Governo impegna pienamente la propria responsabilità e il Parlamento approva le grandi linee sostanziali della manovra economica.

Ulteriori questioni connesse agli effetti economici del Trattato, risiedono nell'altro Trattato sull'Unione politica per la parte relativa alla coesione economica e sociale. In tale cornice i beneficiari immediati delle norme risultano essere la Spagna il Portogallo e la Grecia. Non rientrando l'Italia per il proprio livello di reddito che, rispetto a questi tre Paesi è senz'altro superiore, fra i Paesi bisognosi di siffatti interventi, può essere considerato positivo l'obiettivo raggiunto con le disposizioni approvate poichè diversamente l'onere finanziario di cui l'Italia sarebbe stata gravata sarebbe stato sicuramente maggiore.

Dopo aver assicurato il senatore Tagliamonte in merito al fatto che, comunque, le norme previgenti in materia di coesione non sono state alterate, il Ministro CARLI ribadisce come la filosofia cui il Trattato sull'Unione monetaria si ispira non sia propriamente di stampo keynesiano e che il principio di sussidiarietà che lo ispira vede piuttosto la funzione degli Stati come di mero supporto alle politiche volte a liberare il risparmio per destinarlo agli investimenti. Egli aggiunge altresì che il Regno Unito ha peraltro segnato un importante punto a proprio favore ottenendo di poter far fronte a eventuali imprevedibili situazioni cicliche che si venissero a determinare mediante interventi effettuati in deficit ed, in tal senso, conosce una certa eccezione il principio della continuità e della irreversibilità del rispetto delle condizioni di partecipazione all'Unione economica. D'altra parte – aggiunge il Ministro – occorre anche tener presente come il deficit nazionale inglese rivesta normalmente valori assai bassi.

Il senatore TAGLIAMONTE domanda se, in relazione alla politica di rigore che si annunzia per l'Italia, non sia necessario avere ferma l'esigenza di prevedere adeguati ammortizzatori sociali.

Il MINISTRO osserva come nei suoi anni migliori l'economia italiana abbia dimostrato di poter funzionare anche senza tali correttivi ed aggiunge, altresì, che solo invertendo il finanziamento in disavanzo della spesa corrente si potrà evitare di continuare a distruggere il risparmio nazionale.

Al senatore TAGLIAMONTE che sottolinea come esistano all'interno di una Italia che si ritrova nella media europea sacche di povertà come in Calabria e in Basilicata, il Ministro CARLI risponde che gli investimenti in tali regioni debbono essere indirizzati nel campo delle infrastrutture.

Il Presidente ZECCHINO esprime grande apprezzamento al Ministro per l'opera da questi svolta nell'ambito della Conferenza intergovernativa sull'Unione economica e monetaria i cui risultati positivi per l'Italia si debbono principalmente alla competenza e alla capacità persuasiva dimostrate nell'ambito delle trattative. Egli dà atto, altresì, della grande sensibilità dimostrata dal Ministro nell'informare il Parlamento dell'andamento dei lavori e dei relativi risultati.

IN SEDE CONSULTIVA

Norme per integrare e modificare la legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive integrazioni e modificazioni, relative al fondo speciale per la ricerca applicata di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089 (2969), approvato dalla Camera dei deputati

(Esame) (Parere favorevole alla 7ª Commissione)

Il PRESIDENTE relatore dà conto di uno schema di parere favorevole per quanto riguarda i profili di compatibilità comunitaria.

In particolare, il relatore chiarisce che agli articoli 1, 5 e 6 si dettano norme per armonizzare gli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata con gli impegni assunti dall'Italia in ambito comunitario.

Senza discussione la Giunta approva il parere proposto dal relatore.

Cardinale ed altri: Modificazioni ed integrazioni alla legge 17 maggio 1983, n. 217, recante interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica (2656)

(Esame) (Parere favorevole alla 10^a Commissione)

Riferisce sul disegno di legge in titolo il senatore TAGLIAMONTE, il quale propone alla Giunta di adottare un parere favorevole per quanto di competenza.

Prende atto la Giunta.

Modifiche ed integrazioni alla legge 17 maggio 1983, n. 217, recante legge quadro per il turismo ed interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica (2911)

(Esame) (Parere in parte favorevole e in parte contrario alla 10ª Commissione)

Riferisce sul disegno di legge in titolo il senatore TAGLIAMONTE il quale osserva come la previsione dell'obbligo di superare un esame di idoneità per l'esercizio dell'attività di impresa turistica di cui all'articolo 5, comma 7, lettera d), del provvedimento non risulta compatibile con la disposizione contenuta nell'articolo 6, paragrafo 3 della direttiva

82/470/CEE, laddove quest'ultima riconosce come prova sufficiente delle capacità generali commerciali o professionali per l'esercizio dell'impresa stessa l'attività effettivamente svolta a diverso titolo, nelle diverse fattispecie considerate dalle lettere dell'articolo della conferente direttiva.

Per quanto riguarda, poi, gli interventi finanziari di cui agli articoli 9 e 10 del provvedimento in titolo, essi impongono l'obbligo di notifica alla Commissione ai sensi degli articoli 92 e 93 del Trattato CEE.

Senza discussione la Giunta approva il parere proposto dal relatore.

IN SEDE REFERENTE

Esame del seguente documento: Relazione sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sul programma di attività presentato dalla Presidenza di turno del Consiglio dei ministri delle Comunità europee per il primo semestre 1991 (Doc. XCVII, n. 4)

(Rinvio dell'esame)

Su proposta del PRESIDENTE relatore, la Giunta, prendendo atto dell'assenza del Ministro competente, conviene di rinviare l'esame.

La seduta termina alle ore 11,30.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (12)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 19 DICEMBRE 1991 244° Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
Murmura

La seduta inizia alle ore 8,50.

De Cinque ed altri: Nuove disposizioni in materia di assegnazione di posti nei concorsi notarili (615)

Deputati Nicotra ed altri: Nuove disposizioni in materia di assegnazione di posti nei concorsi notarili (3093), approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 2ª Commissione: seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 dicembre 1991.

Il presidente MURMURA riassume il dibattito precedentemente svolto, rilevando che una nota del Ministero di grazia e giustizia precisa che il concorso pubblico per nomina a notaio, bandito con decreto ministeriale 16 febbraio 1984, non ha consentito di assorbire tutti gli idonei e che i concorsi successivamente svolti non hanno conseguito neppure la copertura completa dei posti vacanti. Dà quindi conto di una memoria stilata dal Consiglio nazionale del notariato, nella quale si esprime netta contrarietà con riferimento all'articolo 1 dei due disegni di legge, ove si dispone l'aumento dei posti messi a concorso, rilevando che per tal via si snatura la stessa tipologia della selezione finora prevista per i concorsi notarilì. Ribadisce quindi che, nel corso della IX legislatura, la Sottocommissione si è già espressa sfavorevolmente, il 23 aprile 1986, su un'analoga iniziativa (A.S. 1474). Suggerisce pertanto di formulare parere contrario sull'articolo 1 dei disegni di legge nn. 615 e

3093, rimettendo invece alla Commissione di merito il compito di valutare compiutamente la portata della norma contenuta all'articolo 2 di entrambi i progetti, tenuto anche conto del chiarimento fornito dalla nota del Ministero di grazia e giustizia.

Dissente il senatore GALEOTTI, rilevando che la norma di cui all'articolo 1 potrebbe artatamente conseguire l'allargamento dei posti di notaio e sottolineando la necessità di privilegiare il metodo concorsuale, nel suo pieno e corretto svolgimento. Pur comprendendo dunque che tale norma intende consentire il superamento delle difficoltà connesse alla lunghezza e alla laboriosità del concorso, egli si dichiara nettamente contrario. Con riferimento alle previsioni che consentirebbero invece di prevedere l'assunzione degli idonei del concorso pubblico bandito nel 1984, fa osservare che una valutazione della norma richiederebbe la previa conoscenza del numero esatto degli idonei di tale concorso e delle sedi attualmente vacanti, nonchè se siano stati banditi nel frattempo altri concorsi, per quanti posti e quando si prevede che si espleteranno le prove.

Il presidente MURMURA osserva che dalla nota del Ministero si desume che gli idonei del concorso del 1984 sono in numero di 7.

Il senatore GALEOTTI, riprendendo il proprio intervento, fa inoltre osservare che, essendo entrambi i disegni di legge di iniziativa parlamentare, sarebbe altresì opportuno conoscere, ai fini dell'emissione del parere, quali siano in merito le valutazioni del Governo ed acquisirne ulteriori elementi conoscitivi.

Al fine di consentire l'intervento del rappresentante del Governo, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Cuminetti ed altri: Norme per il controllo sulle munizioni commerciali per uso civile (2951)

(Parere alla 10^a Commissione: favorevole)

Su proposta del senatore SANTINI, la Sottocommissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

Deputati Ceruti ed altri: Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonchè norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica (3061), approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 13ª Commissione: esame e rinvio)

Il senatore SANTINI illustra il disegno di legge, del quale sottolinea la rilevanza, auspicando che un parere favorevole della Sottocommissione ne consenta la tempestiva conclusione dell'*iter*.

Si apre il dibattito.

Il senatore GALEOTTI fa presente che si tratta di un provvedimento di grande complessità, meritevole pertanto di ulteriori approfondimenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,20.

245ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
Murmura

La seduta inizia alle ore 15.

De Cinque ed altri: Nuove disposizioni in materia di assegnazione di posti nei concorsi notarili (615)

Deputati Nicotra ed altri: Nuove disposizioni in materia di assegnazione di posti nei concorsi notarili (3093), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2ª Commissione: Rinvio del seguito dell'esame. Richiesta di proroga)

Il presidente MURMURA fa presente l'opportunità di richiedere alla Commissione di merito una proroga del termine, occorrendo procedere ad un ulteriore approfondimento.

Conviene la Sottocommissione.

Norme riguardanti aree demaniali nelle province di Belluno, Como e Bergamo, per il trasferimento al patrimonio disponibile e successiva cessione a privati (2692), approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Orsini Gianfranco; Sacconi ed altri; Strumendo ed altri; Breda.

(Parere su emendamenti alla 6ª Commissione: favorevole)

Riferisce alla Sottocommissione il presidente MURMURA, ricordando che la Sottocommissione ha già espresso il 20 marzo 1991 un parere contrario sul disegno di legge. La Sottocommissione ora è chiamata ad esprimersi sugli emendamenti predisposti dal relatore Neri, i quali recepiscono le indicazioni fornite con l'avviso innanzi richiamato. Conclude pertanto proponendo l'espressione di un parere favorevole.

Il senatore GALEOTTI dichiara invece di mantenere il proprio dissenso, in quanto i comuni sono autorizzati a procedere ad opere di urbanizzazione certamente onerose secondo quanto previsto dal progetto. Va segnalato che trattasi di una tipica legge-provvedimento, che prosegue un metodo legislativo del tutto discutibile, in quanto anche in altre regioni sarebbe possibile pervenire, mediante analoghi atti legislativi, alla sdemanializzazione di numerose aree. La circostanza appare tanto più censurabile se si considera che la sede deliberante sottrae ad una piena pubblicità queste procedure.

Il presidente MURMURA fa osservare che in molte altre occasioni il legislatore ha fatto ricorso a provvedimenti di questo tipo e che gli emendamenti predisposti si conformano alla disciplina generale in corso di esame da parte del Parlamento.

La Sottocommissione dà quindi mandato al relatore di redigere per la Commissione di merito un parere favorevole.

Interventi per i lavoratori agricoli delle zone colpite da avversità atmosferiche nel corso dell'anno 1990, modalità di pagamento dei contributi mediante cessione, modalità per la determinazione delle basi retributive al fine del computo dell'indennità ordinaria di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati, nonchè estensione degli sgravi contributi per il Mezzogiorno all'armatoria pubblica (3071), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 11ª Commissione: Rinvio del seguito esame)

Il presidente MURMURA rileva la necessità di approfondire il contenuto dell'articolo 3 del disegno di legge e propone pertanto alla Sottocommissione un rinvio del seguito dell'esame.

La Sottocommissione conviene.

Nuove norme in materia di società cooperative (3098), approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Santoro ed altri, Zangheri ed altri, Borgoglio ed altri, Martinazzoli ed altri

(Parere alla 11ª Commissione: favorevole)

Su proposta del senatore MAZZOLA, la Sottocommissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

Deputati Ceruti ed altri: Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonchè norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica (3061), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 13ª Commissione: favorevole)

Il relatore SANTINI, ricollegandosi all'intervento della seduta antimeridiana auspica un parere favorevole della sottocommissione, onde consentire la tempestiva conclusione dell'*iter*. Rivolge alcuni quesiti il senatore GALEOTTI, a cui risponde lo stesso relatore, in merito al trattamento sanzionatorio previsto dal disegno di legge, profilo di competenza della 2ª Commissione.

La Sottocommissione quindi dà mandato al relatore di redigere per la Commissione di merito un parere favorevole.

La seduta termina alle ore 15,30.

GIUSTIZIA (2a)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 19 DICEMBRE 1991

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Covi, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 6ª Commissione permanente:

Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonchè per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei Centri di assistenza fiscale e del conto fiscale (3005-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati: parere favorevole con osservazioni.

BILANCIO (5°)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 19 DICEMBRE 1991

267ª Seduta

Presidenza del Senatore Cortese

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro Pavan.

La seduta inizia alle ore 10,15.

Boldrini ed altri: Estensione ai patrioti di tutti i benefici combattentistici (662) (Parere alla 4^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 19 febbraio 1991.

Il presidente CORTESE fa presente che l'8 ottobre 1991 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri è pervenuta una nota in cui si afferma l'impossibilità di quantificare l'onere recato dal provvedimento in questione, precisando che l'apporto conoscitivo che può fornire il Ministero della difesa resta limitato alla definizione del numero dei patrioti destinatari dell'iniziativa, ammontante a circa centotrentamila beneficiari.

Il senatore SPOSETTI fa osservare che una volta conosciuti il numero dei beneficiari si tratta di individuare l'entità dei benefici.

In attesa di un approfondimento degli aspetti finanziari, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Modifiche ed integrazioni alla legge 17 maggio 1983, n. 217m recante leggequadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica (2911) Galeotti ed altri: Misure di sostegno ad iniziative del settore turistico per favorire l'ammodernamento della piccola e media impresa, esperienze di imprenditorialità giovanile e la diffusione di servizi in forma associata (1278)

Cardinale ed altri: Modificazioni ed integrazioni alla legge 17 maggio 1983, n. 217, recante interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica (2656)

(Parere alla 10^a Commissione su testo unificato. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il presidente CORTESE fa osservare che perviene dalla Commissione di merito un testo unificato in materia di regolazione delle attività del Governo nel settore turistico.

L'articolo 2, che modifica una precedente legge del 1983, non sembra comportare problemi, in quanto il comitato consultivo nazionale per il turismo era già istituito sulla base della precedente legge.

Problemi invece presenta l'articolo 4, in materia di ufficio di statistica e segreteria tecnica, il cui comma 5 prevede un onere per il finanziamento di questa ultima di 500 milioni dal 1992 al 1996: occorrerebbe ridurre la validità temporale della norma al 1994, nell'ambito di una complessiva triennalizzazione di tutto il provvedimento.

Per quanto concerne l'articolo 7, istitutivo di un albo, occorrerebbe inserire la clausola della copertura degli oneri a carico degli associati.

Per quanto concerne l'articolo 10, che costituisce il perno su cui poggia tutto il provvedimento, esso andrebbe ristretto al triennio 1992-1994, con le previsioni di spesa di cui al disegno di legge finanziario 1992.

Per quanto concerne poi l'articolo 11, tale ugualmente da prevedere una spesa per una Commissione dal 1992 al 1996, parimenti occorre stabilire il limite massimo del 1994. Il comma 5 di questo provvedimento, lettera b), andrebbe ristrutturato per evitare di fatto che un fondo di carattere triennale diventi limite di impegno: le ultime parole quindi, «da erogarsi» a «mutuo» andrebbero soppresse.

L'articolo 12, in tema di contributi a favore delle cooperative e di consorzi di garanzia fidi andrebbe ugualmente limitato temporalmente al triennio,mentre l'articolo 17, che incrementa il personale del Ministero del turismo, andrebbe o soppresso per mancanza di copertura oppure integrato da una norma che preveda che la copertura dei posti avvenga con le procedure della mobilità.

Per quanto concerne l'articolo 19, di copertura finanziaria, ovviamente la decorrenza e il riferimento vanno spostati al triennio 1992-1994, fermo rimanendo che non sembrano sussistere problemi di carattere quantitativo. Ovviamente, l'approvazione finale del disegno di legge, eventualmente ad opera della Camera dei deputati, non potrà che avvenire in epoca successiva rispetto alla definizione della legge finanziaria 1992.

Il senatore SPOSETTI, nel dichiararsi per l'espressione di un parere condizionato ai sensi dell'articolo 40, comma 5, del Regolamento del Senato, osserva che sarebbe opportuno approfondire gli aspetti finanziari del provvedimento: concorda il presidente CORTESE, il quale

manifesta qualche perplessità sulla coerenza del testo con l'articolo 117 della Costituzione del testo.

La Sottocommissione decide quindi di chiedere al Governo la relazione tecnica prevista dall'articolo 11-ter della legge n. 468 del 1978, come modificata.

Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale (2341)

(Parere alla 9ª Commissione su testo unificato ed emendamenti. Parere in parte favorevole, in parte favorevole con osservazioni, in parte favorevole condizionato e in parte contrario)

Riferisce alla Sottocommissione il presidente CORTESE, il quale osserva che la Commissione agricoltura ha provveduto a riformulare il testo e ha fatto pervenire alcuni emendamenti.

Per quanto concerne il testo, anzitutto occorre sopprimere il riferimento al 1991, in quanto l'accantonamento riferito al rifinanziamento del fondo di solidarietà nazionale è stato tutto utilizzato dal decreto-legge n. 142, convertito nella legge n. 195 del 1991.

Questo implica lo slittamento del riferimento al triennio 1992-1994, con un rifinanziamento dunque per un solo anno (1992).

Poichè però l'articolo 1 rende permanente il rifinanziamento, si tratta allora di decidere tra l'alternativa, da un lato, di confermare come continuativa la spesa – e in tal caso utilizzare l'intero triennio 1992-1994 e demandare per gli esercizi successivi la modulazione al meccanismo alla tabella C della legge finanziaria – oppure, d'altro lato, far rimanere la limitazione del rifinanziamento al 1992, con il che ovviamente si esclude che la spesa sia permanente.

Occorre poi prevedere un richiamo da parte di tutte le norme di spesa al fondo di cui all'articolo 1, fermo rimanendo che l'articolo 12, istitutivo di una divisione ad hoc nell'ambito del Ministero dell'agricoltura e foreste, risulta senza copertura, così come risultano contrari all'articolo 27 della legge n. 468 i commi 5 e 6 dell'articolo 2, che stabiliscono degli obblighi finanziari a carico delle regioni.

Per quanto concerne gli emendamenti, risultano scoperti gli emendamenti 1.1 e 1.2, mentre l'emendamento 1.3 contrasta con il fatto che la determinazione di legge finanziaria cui si fa riferimento non può essere modificata da disegno di legge ordinario. Ugualmente contrario all'articolo 27 della legge n. 468 è l'emendamento 2.2, così come l'emendamento 8.4. Per quanto concerne l'emendamento 3.6, esso andrebbe condizionato al riferimento al fondo di cui all'articolo 1 e alla trasformazione dei mutui in trasferimenti a carico dello Stato dal momento che la voce di fondo globale di copertura non è costruita come limite di impegno, dal momento che è previsto per il 70 per cento l'intervento del bilancio dello Stato per tale tipo di attività. Per quanto concerne l'emendamento 5.1, ugualmente la condizione è che l'onere rientri nel fondo di cui all'articolo 1, mentre per l'emendamento 8.0.1, la condizione potrebbe consistere nel porre a carico degli aderenti gli oneri del consorzio. Da valutare poi le conseguenze finanziarie dell'emendamento 10.5, nel passaggio al sistema del non riscosso per riscosso per quanto concerne l'esazione delle imposte dirette.

Il senatore SPOSETTI fa osservare che l'importo previsto dalla legge finanziaria per lo scopo è di 170 miliardi annui, mentre il presidente CORTESE fa presente che, in ordine all'articolo 12, si può lasciare libera la Commissione di merito di indicare la copertura o di prevedere il ricorso alle procedure di mobilità.

Il senatore SPOSETTI consente alla relazione per quanto concerne gli emendamenti, facendo osservare, per l'emendamento 3.6, che in realtà si possono solo svolgere delle osservazioni, in quanto il sistema è già previsto dal provvedimento; lo stesso si può dire per quanto concerne gli emendamenti 2.2, 8.4, 8.0.1 e 10.5, che ugualmente non rappresentano sotto il profilo finanziario elementi di novità rispetto al testo.

Consente il presidente CORTESE e conseguentemente la Sottocommissione lo incarica di inviare un parere riassuntivo della discussione svoltasi.

La seduta termina alle ore 11,50.

ISTRUZIONE (7ª)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 19 DICEMBRE 1991

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Bompiani, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 6ª Commissione:

«Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonchè per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei Centri di assistenza fiscale e del conto fiscale» (3005-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8a)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 19 DICEMBRE 1991

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del senatore Patriarca, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 6ª Commissione:

Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonchè per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei Centri di assistenza fiscale e del conto fiscale (3005-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9°)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 19 DICEMBRE 1991

La Sottocommissione – riunitasi sotto la Presidenza del Presidente Mora, indi del Vice Presidente Diana e con la partecipazione del sottosegretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste Ricciuti, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 6ª Commissione:

Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento: disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonchè per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzione dei Centri di assistenza fiscale e del conto fiscale, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputatì (3005-B): impossibilità, per la ristrettezza dei tempi disponibili, ad evidenziare le riserve emergenti da una prima lettura del testo.

alla 7ª Commissione:

Norme per integrare e modificare la legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive integrazioni e modificazioni, relative al fondo speciale per la ricerca applicata di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089 (2969): parere favorevole.

alla 10^a Commissione:

Modifiche alla legge 4 luglio 1967, n. 580, e nuove norme in materia di produzione e commercializzazione delle paste alimentari, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, (1706-B): parere favorevole con osservazione.

alla 11ª Commissione:

Interventi per i lavoratori agricoli delle zone colpite da avversità atmosferiche nel cosro dell'anno 1990, modalità di pagamento dei contributi mediante cessione, modalità per la determinazione delle basi retributive al fine del computo dell'indennità ordinaria di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati, nonchè estensione degli sgravi contributivi per il Mezzogiorno all'armatoria pubblica, approvato dalla Camera dei deputati, (3071): parere favorevole con osservazione.

alla 13ª Commissione:

Margheri ed altri: Recupero e restauro ambientale dello spazio naturale e del paesaggio agrario delle zone di pianura e di parte delle zone di collina non comprese nel territorio delle comunità montane (2780): parere favorevole con osservazione;

Deputati Cerruti ed altri: Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonchè norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica, approvato dalla Camera dei deputati (3061): parere favorevole;

Disposizioni in materia di risorse idriche, approvato dalla Camera dei deputati (2968):parere favorevole;

Disposizioni in materia di consorzi idraulici di terza categoria, approvato dalla Camera dei deputati (3009): parere favorevole con osservazione.

INDUSTRIA (10^a)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 19 DICEMBRE 1991

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Aliverti, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 6ª Commissione:

«Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento, disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonchè per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzione dei Centri di assistenza fiscale e del conto fiscale» (3005-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

IGIENE E SANITÀ (12ª)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 19 DICEMBRE 1991

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Condorelli, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 6ª Commissione:

Disposizioni per ampliare le basi imponibili, pre razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonchè per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei Centri di assistenza fiscale e del conto fiscale (3005-B), approvato dal Senato della Repubblica e modificato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;

alla 10^a Commissione:

Modifiche alla legge 4 luglio 1967, n. 580, e nuove norme in materia di produzione e commercializzazione delle paste alimentari (1706-B), approvato dal Senato della Repubblica e modificato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;

alla 11^a Commissione:

Giugni ed altri: Modifica dell'articolo 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300, concernente lo Statuto dei lavoratori (2227): parere favorevole.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13a)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 19 DICEMBRE 1991

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente della Commissione Pagani, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 6ª Commissione:

Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese nonchè per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei Centri di assistenza fiscale e del conto fiscale (3005-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;

alla 7^a Commissione:

Interpretazione autentica dell'articolo 4, secondo comma, della legge 3 aprile 1979, n. 122, in materia di procedure per le espropriazioni delle aree destinate alla seconda Università di Roma (3109): parere favorevole.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi Sottocommissione permanente per l'accesso

GIOVEDÌ 19 DICEMBRE 1991

Presidenza del Presidente
BATTISTUZZI

La seduta inizia alle ore 14,30.

Esame, ai sensi dell'articolo 6, terzo comma della legge n. 103 del 1975, delle richieste di accesso radiotelevisivo.

In apertura di seduta il deputato TESSARI invita il Presidente della Sottocommissione a rappresentare al Presidente della Commissione la più viva e ferma protesta del partito radicale nei confronti del conduttore della trasmissione televisiva Samarcanda che ha annullato, all'ultimo momento, l'incontro con il deputato Pannella sui temi dei referendum proposti dai radicali.

Il Presidente BATTISTUZZI assicura che interesserà della questione il Presidente BORRI.

Il Presidente BATTISTUZZI, dopo aver illustrato i criteri in base ai quali vengono individuate le associazioni da inserire nel palinsesto, propone alla Sottocommissione l'elenco delle associazioni da inserire nel palinsesto per il periodo 26 gennaio-18 aprile.

Dopo intervento del deputato TESSARI, la Sottocommissione delibera di accogliere ai fini della programmazione televisiva:

la richiesta n. 2949, avanzata da Arci Caccia, avente per oggetto la trasmissione «Quando il fucile tace», tenuto conto della specificazione: «Associazione culturale», del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. 3201, avanzata da Associazione amici dell'università cattolica, avente per oggetto la trasmissione «70 anni per la cultura del paese», tenuto conto della specificazione: «Associazione socio-culturale», del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. 3423, avanzata da Associazione culturale e d'impegno sociale, avente per oggetto la trasmissione «Educazione femminile alla prevenzione tumori del seno», tenuto conto della specificazione: «Associazione culturale», del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. 3383, avanzata da Associazione ecologista e pacifista Kronos 1991, avente per oggetto la trasmissione «Mediterraneo pulito», tenuto conto della specificazione: «Associazione politica», del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. 3343, avanzata da Associazione internazionale per la difesa della libertà religiosa, avente per oggetto la trasmissione «La libertà di coscienza, di religione e di convinzione, un tema fondamenta-le», tenuto conto della specificazione: «Associazione culturale», del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. 3363, avanzata da Associazione italiana podologi, avente per oggetto la trasmissione «Check-up al piede», tenuto conto della specificazione: «Altri gruppi», del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. 3357, avanzata da Associazione nazionale fra ingegneri e architetti specialisti, avente per oggetto la trasmissione «Il restauro monumentale», tenuto conto della specificazione: «Associazione culturale», del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. 3371, avanzata da Associazione nazionale «Giuseppe Kirner», avente per oggetto la trasmissione «L'Associazione compie dieci anni - Bilancio dell'attività - Prospettive», tenuto conto della specificazione: «Altri gruppi», del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. 3399, avanzata da Associazione per la difesa degli psoriasici, avente per oggetto la trasmissione «Non è solo una speranza», tenuto conto della specificazione: «Altri gruppi», del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. 3164, avanzata dall'Associazione per la lotta ai tumori, avente per oggetto la trasmissione «I danni del fumo», tenuto conto della specificazione: «Associazione assistenziale», del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. 3268, avanzata dall'Associazione per la promozione delle ricerche neurologiche, avente per oggetto la trasmissione «La neuroricerca nella lotta contro tutte le malattie neurologiche», tenuto conto della specificazione: «Associazione socio-sanitaria», del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. 3384, avanzata dall'Associazione professionale polizia municipale d'Italia, avente per oggetto la trasmissione «La polizia municipale; i cittadini; ed il nuovo codice della strada. Aspettative e previsioni», tenuto conto della specificazione: «Altri gruppi», del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. 3397, avanzata dall'Associazione sindacale fra le aziende del credito, avente per oggetto la trasmissione «Pianeta banca», tenuto conto della specificazione: «Associazione sindacale», del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. 3387, avanzata dall'Associazione stampa medica italiana, avente per oggetto la trasmissione «Una scelta salutare: l'oro liquido», tenuto conto della specificazione: «Altri gruppi», del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. 3312, avanzata dall'Associazione nazionale vittime arruolate forze armate e famiglie caduti, avente per oggetto la trasmissione, tenuto conto della specificazione: «Associazione assistenziale», del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. 2781, avanzata dal Carcere e comunità, avente per oggetto la trasmissione «La crisi della pena», tenuto conto della specificazione: «Associazione assistenziale», del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. 3352, avanzata dal Credito italiano di formazione europea, avente per oggetto la trasmissione «Verso l'unità politica dell'Europa», tenuto conto della specificazione: «Associazione politica», del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. 2843, avanzata dal Centro studi psico sociali, avente per oggetto la trasmissione «Infanzia e psicoterapia», tenuto conto della specificazione: «Associazione culturale», del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. 2884, avanzata dal Centro universitario sportivo italiano, avente per oggetto la trasmissione «I campioni del CUSI», tenuto conto della specificazione: «Associazione sportiva», del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. 3413, avanzata dal Child in need institute, avente per oggetto la trasmissione «Cos'è CINI? e/o adottiamo una mamma», tenuto conto della specificazione: «Altri gruppi», del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. 3364, avanzata dalla confederazione italiana della proprietà edilizia, avente per oggetto la trasmissione «L'equo canone avrà mai una fine?», tenuto conto della specificazione: «Associazione sindacale», del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. 3354, avanzata da Congregazione cristiana dei Testimoni di Geova, avente per oggetto la trasmissione «La libertà religiosa e i Testimoni di Geova», tenuto conto della specificazione: «Associazione religiosa», del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. 3362, avanzata da Differenza donna, avente per oggetto la trasmissione «Differenza donna un'associazione contro la violenza», tenuto conto della specificazione: «Associazione politica», del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. 2741, avanzata da Associazione culturale e d'impegno sociale, avente per oggetto la trasmissione «Valori spirituali nel teatro», tenuto conto della specificazione: «Associazione culturale», del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. 3334, avanzata da Ente mutuo volontario di assistenza, avente per oggetto la trasmissione «Insieme per risparmia-

re», tenuto conto della specificazione: «Associazione socio-culturale», del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. 3376, avanzata da Eurocoltivatori, avente per oggetto la trasmissione «L'Agricoltura in movimento», tenuto conto della specificazione: «Altri gruppi», del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. 3412, avanzata da Federazione italiana della caccia, avente per oggetto la trasmissione «La caccia oggi: tradizioni, immagini, prospettive», tenuto conto della specificazione: «Altri gruppi», del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. 3318, avanzata da Federazione italiana tennistavolo, avente per oggetto la trasmissione «Il tennistavolo nella scuola», tenuto conto della specificazione: «Associazione sportiva», del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. 2974, avanzata da Federazione nazionale associazioni agenti e rappresentanti commercio, avente per oggetto la trasmissione «L'agente di commercio verso il 1993», tenuto conto della specificazione: «Associazione sindacale», del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. 3415, avanzata da Istituto internazionale di studi sui diritti dell'uomo, avente per oggetto la trasmissione «Il Consiglio d'Europa: oggi. Tutela internazionale dei diritti dell'uomo», tenuto conto della specificazione: «Altri gruppi», del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. 3231, avanzata da Istituto nazionale della previdenza sociale, avente per oggetto la trasmissione «La previdenza integrativa», tenuto conto della specificazione: «Associazione assistenziale», del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. 3381, avanzata da Italia nostra, avente per oggetto la trasmissione «Un'ambiente per l'uomo», tenuto conto della specificazione: «Associazione culturale», del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. 3256, avanzata da Lega per l'abolizione della caccia, avente per oggetto la trasmissione «No alla caccia», tenuto conto della specificazione: «Associazione politica», del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. 3065, avanzata da L'Italia nell'Europa libera e unita, avente per oggetto la trasmissione «Come superare la grave crisi del sindacato in Italia», tenuto conto della specificazione: «Associazione culturale», del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. 3396, avanzata da Movimento primo lavoro, avente per oggetto la trasmissione «Imparare a scegliere: come orientarsi alla scuola e al lavoro», tenuto conto della specificazione: «Associazione culturale», del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. 3392, avanzata da Odontoprogress, avente per oggetto la trasmissione «Conosci il tuo dentista», tenuto conto della specificazio-

ne: «Associazione professionale», del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. 3037, avanzata da Sindacato libero scrittori italiani, avente per oggetto la trasmissione «La letteratura siciliana e il messaggio di Leonardo Sciascia», tenuto conto della specificazione: «Associazione culturale», del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. 3390, avanzata da Taormina arte, avente per oggetto la trasmissione «Taormina arte: bilanci e prospettive», tenuto conto della specificazione: «Associazione politica», del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. 3380, avanzata da The international association of Lions clubs distretto 108 y Italia, avente per oggetto la trasmissione «I Lions e le istituzioni: presenza, partecipazione, intervento», tenuto conto della specificazione: «Associazione assistenziale», del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. 3023, avanzata da Unione donne italiane, avente per oggetto la trasmissione «Primo bilancio sulla scienza della vita quotidiana», tenuto conto della specificazione: «Associazione politica», del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. 3335, avanzata da Unione nazionale esportatori importatori e grossisti di sali e affini, avente per oggetto la trasmissione «Il sale è vita, progresso e benessere», tenuto conto della specificazione: «Associazione sindacale», del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. 3236, avanzata da Unione nazionale unitaria professionale autori drammatici e cinematografici, avente per oggetto la trasmissione «Il film nella battaglia dell'attore», tenuto conto della specificazione: «Associazione culturale», del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. 3349, avanzata da Unione sindacati agenti e rappresentanti commercio italiani, avente per oggetto la trasmissione «Nuovo ruolo dell'agente di commercio nel più ampio mercato della comunità europea», tenuto conto della specificazione: «Associazione sindacale», del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. 3333, avanzata dall'Assovetro - Associazione nazionale degli industriali del vetro, avente per oggetto la trasmissione «Amico vetro», tenuto conto della specificazione: «Associazione sindacale», del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. 3336, avanzata dalla Fondazione premio Napoli, avente per oggetto la trasmissione «Premio Napoli: bilancio e prospettive», tenuto conto della specificazione: «Associazione cultura-le», del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. 3252, avanzata dall'Amici della terra, avente per oggetto la trasmissione «Viva Amazzonia - Campagna per le foreste tropicali ed i loro popoli», tenuto conto della specificazione: «Associazione ecologica», del richiedente in relazione all'argomento proposto.

La Sottocommissione delibera, altresì, di accogliere ai fini della programmazione radiofonica:

la richiesta n. 3178, avanzata dall'Associazione intercultura, avente per oggetto la trasmissione «Intercultura, un ponte tra le culture», tenuto conto della specificazione: «Associazione ricreativa», del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. 3288, avanzata dall'Associazione italiana diritti del pedone, avente per oggetto la trasmissione «La strada, uno spazio per vivere», tenuto conto della specificazione: «Associazione socio-culturale», del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. 3072, avanzata dall'Associazione italiana recupero e consolidamento costruzioni, avente per oggetto la trasmissione «I beni ambientali e architettonici in Europa», tenuto conto della specificazione: «Associazione socio-culturale», del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. 3382, avanzata dall'Associazione nazionale forze dell'ordine in congedo, avente per oggetto la trasmissione «Contributo delle forze di polizia in ongedo alla lotta contro la diffusione degli stupefacenti», tenuto conto della specificazione: «Altri gruppi», del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. 3361, avanzata dall'Associazione nazionale reduci rimpatriati d'Africa, avente per oggetto la trasmissione «Intervento italiano in Eritrea e Somalia (orientamento dell'ANRRA)», tenuto conto della specificazione: «Gruppo interesse sociale», del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. 3309, avanzata dall'Associazione nazionale scuola famiglia J. J. Rousseau, avente per oggetto la trasmissione «La cultura della salute premessa essenziale di ogni forma di prevenzione», tenuto conto della specificazione: «Associazione culturale», del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. 3161, avanzata da Associazione per la lotta ai tumori, avente per oggetto la trasmissione «Bisogna sempre operare una tumefazione della mammella?», tenuto conto della specificazione: «Associazione assistenziale», del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. 3393, avanzata da Associazione per la riforma dell'assistenza psichiatrica, avente per oggetto la trasmissione «Sempre più urgente la riforma della legge 180», tenuto conto della specificazione: «Associazione assistenziale», del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. 3398, avanzata da Associazione sindacale fra le aziende del credito, avente per oggetto la trasmissione «Pianeta banca», tenuto conto della specificazione: «Associazione sindacale», del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. 2994, avanzata da Centro francescano di studi ambientali, avente per oggetto la trasmissione «La questione ambienta-

le, ieri, oggi e domani», tenuto conto della specificazione: «Associazione socio-culturale», del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. 3079, avanzata da Centro nazionale tiflotecnico, avente per oggetto la trasmissione «Nuove apparecchiature per nuove occasioni di lavoro - I ciechi», tenuto conto della specificazione: «Associazione assistenziale», del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. 3375, avanzata da Comitato di informazioni ed iniziative per la pace, avente per oggetto la trasmissione «La pace, sovranità delle persone, dei popoli e degli Stati», tenuto conto della specificazione: «Altri gruppi», del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. 3300, avanzata da Comitato per la cinematografia dei ragazzi, avente per oggetto la trasmissione «Esiste in Italia una produzione cine-tv per i ragazzi?», tenuto conto della specificazione: «Associazione culturale», del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. 3391, avanzata da Comitato promotore del movimento carta '89, avente per oggetto la trasmissione «Concordato e vita quotidiana», tenuto conto della specificazione: «Altri gruppi», del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. 2970, avanzata da Ente nazionale assistenza sociale per esercenti attività commerciali, avente per oggetto la trasmissione «ENASCO - il consulente sociale gratuitamente al tuo servizio», tenuto conto della specificazione: «Associazione socio-culturale», del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. 3230, avanzata da Istituto nazionale della previdenza sociale, avente per oggetto la trasmissione «La riforma della previdenza», tenuto conto della specificazione: «Associazione assistenziale», del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. 3144, avanzata da Italia nostra, avente per oggetto la trasmissione «Un ambiente per l'uomo», tenuto conto della specificazione: «Associazione culturale», del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. 3250, avanzata da Lega Arcobaleno, avente per oggetto la trasmissione «Il diritto alla mobilità ed al lavoro: proposte e soluzioni quali diritti civili», tenuto conto della specificazione: «Associazione socio-culturale», del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. 3347, avanzata dalla Lega vita e salute, avente per oggetto la trasmissione «In difesa della vita», tenuto conto della specificazione: «Associazione assistenziale», del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. 3351, avanzata dal Movimento internazionale riconciliazione, avente per oggetto la trasmissione «Il MIR in Italia e nel mondo», tenuto conto della specificazione: «Associazione politica», del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. 3345, avanzata dall Opera sociale avventista, avente per oggetto la trasmissione «Solidarietà per gli anni 1990», tenuto conto della specificazione: «Associazione assistenziale», del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. 3089, avanzata dall' Unione italiana dei ciechi, avente per oggetto la trasmissione «L'importanza del libro nell'alfabetizzazione e nella crescita cologica e sociale dei non vedenti», tenuto conto della 'specificazione: «Associazione assistenziale», del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. 3322, avanzata dal Comitato atlantico, avente per oggetto la trasmissione «Quale NATO nella nuova realtà internazionale», tenuto conto della specificazione: «Associazione culturale», del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. 3125, avanzata dall'ENDAS - Ente nazionale democratico di azione sociale, avente per oggetto la trasmissione «Scuola e sport», tenuto conto della specificazione: «Associazione culturale», del richiedente in relazione all'argomento proposto;

Il Presidente BATTISTUZZI ricorda, infine, che per consentire alla Sottocommissione l'eventuale verifica dei programmi proposti, gli stessi devono essere presentati alla società concessionaria almeno una settimana prima della data stabilita per la trasmissione.

La seduta termina alle 15,15.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (12)

Venerdì 20 dicembre 1991, ore 10,30

In sede consultiva

- I. Esame dei disegni di legge:
- Disposizioni in materia di finanza pubblica (3004-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).
- Misure urgenti in materia di occupazione (3082).
- Delega al Governo per la riforma del Ministero di grazia e giustizia (2906).
- Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonchè per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzione dei Centri di assistenza fiscale e del conto fiscale (3005-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- CARDINALE ed altri. Modificazioni ed integrazioni alla legge 17 maggio 1983, n. 217, recante interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica (2656).
- Modifiche ed integrazioni alla legge 17 maggio 1983, n. 217, recante legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica (2911).

III. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

 FOSCHI ed altri. - Regolazione delle attività di governo del turismo, disciplina dell'impresa turistica e dell'intervento finanziario dello Stato (2186). Conversione in legge del decreto-legge 20 novembre 1991, n. 367, recante coordinamento delle indagini nei procedimenti per reati di criminalità organizzata (3066).

In sede referente

- I. Esame congiunto dei disegni di legge:
- PASQUINO ed altri. Norme per l'adozione di un sistema elettorale a doppio turno con premio di coalizione per la elezione della Camera dei deputati (25).
- SPADACCIA ed altri. Riforma di tipo uninominale del sistema elettorale (61).
- DIANA ed altri. Modificazioni al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, con l'introduzione dello scrutinio uninominale maggioritario a due turni per l'elezione della Camera dei deputati (375).
- FIOCCHI e CANDIOTO. Nuove norme per l'elezione del Senato della Repubblica (2790).
- FIOCCHI e CANDIOTO. Norme per l'elezione della Camera dei deputati secondo il sistema elettorale a doppio turno in collegi uninominali (2791).
- MANCINO ed altri. Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e alla legge 6 febbraio 1948, n. 29, recante norme per la elezione del Senato della Repubblica (2926).
- FABBRI ed altri. Modifiche ed integrazioni del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e della legge 6 febbraio 1948, n. 29, «Norme per la elezione del Senato della Repubblica» (3026).
- BOSSI. Modificazioni ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3031).
- PECCHIOLI ed altri. Nuove norme per l'introduzione dello scrutinio uninominale maggioritario a doppio turno eventuale, con lista unica nazionale, doppio voto e recupero dei secondi eletti nei collegi, per l'elezione della Camera dei deputati (3089).
- II. Seguito dell'esame del disegno di legge:
- Deputati MARTINAZZOLI ed altri.
 Delega al Governo per l'emanazione di norme sul processo amministrativo dinanzi ai

tribunali amministrativi regionali, al Consiglio di Stato ed al Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana, nonchè sul ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e sui ricorsi amministrativi (1912) (Approvato dalla Camera dei deputati).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MANCINO ed altri. Norme sulla convocazione del Consiglio superiore della magistratura e sulla formazione dell'ordine del giorno delle sue sedute (3060).
- LIBERTINI ed altri. Norme sulla convocazione del Consiglio superiore della magistratura e sulla formulazione dell'ordine del giorno delle sue sedute (3065).
- MAFFIOLETTI ed altri. Norme dulla formazione dell'ordine del giorno delle sedute del Consiglio superiore della magistratura (3084).

In sede redigente

Seguito della discussione del disegno di legge:

- MURMURA. - Ordinamento dei servizi pubblici degli enti locali (750).

In sede deliberante

- I. Discussione dei disegni di legge:
- BOLDRINI ed altri. Provvidenze a favore dei cittadini deceduti o invalidi a causa di ordigni bellici in tempo di pace (588-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).
- Deputati SAPIENZA ed altri. Norme per il finanziamento degli oneri relativi agli operatori sociali transitati dall'Ente italiano di servizio sociale nei ruoli dello Stato e delle regioni (2937) (Approvato dalla Camera dei deputati).
- II. Seguito della discussione del disegno di legge:
- Deputati BORLOLAMI ed altri. Nuova disciplina per gli amministratori delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) (2197) (Approvato dalla Camera dei deputati).
- III. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:
- Norme sulla giurisdizione della Corte dei conti e istituzione di sezioni staccate di tribunali amministrativi regionali (2787) (Approvato dalla Camera dei deputati).
- MURMURA. Istituzione delle sezioni regionali della Corte dei conti (2538).

BILANCIO (5^a)

Venerdì 20 dicembre 1991, ore 9,30

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge (nonchè della petizione, a questo attinente, n. 464 e del voto regionale n. 140):

- Disposizioni in materia di finanza pubblica (3004-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

 Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 8, comma 4, del decretolegge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, concernente soppressione delle gestioni fuori bilancio (2884).

In sede consultiva

Esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 6 dicembre 1991, n. 388, recante misure urgenti per il finanziamento della maggiore spesa sanitaria relativa all'anno 1991 (3097).
- Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonchè per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzione dei Centri di assistenza fiscale e del conto fiscale (3005-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

FINANZE E TESORO (6a)

Venerdì 20 dicembre 1991, ore 9,30 e 15,30

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la

rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonchè per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzione dei Centri di assistenza fiscale e del conto fiscale (3005-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

In sede deliberante

Seguito della discussione dei disegni di legge:

- Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari (2565) (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Piro; Visco ed altri; Fiandrotti ed altri; Tassi ed altri; Bodrato ed altri).
- Deputati ORSINI Gianfranco; SACCONI ed altri; STRUMENDO ed altri; BREDA.
 Norme riguardanti aree demaniali nelle province di Belluno, Como e Bergamo, per il trasferimento al patrimonio disponibile e successiva cessione a privati (2692) (Approvato, in un testo unificato, dalla Camera dei deputati).

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Venerdì 20 dicembre 1991, ore 9

In sede redigente

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Norme per l'edilizia residenziale pubblica (2962) (Testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Botta ed altri; Ferrarini ed altri; Ferrarini ed altri; Ferrarini ed altri; Solaroli ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati).

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9º)

Venerdì 20 dicembre 1991, ore 14,30

Procedure informative

Svolgimento di interrogazione.

In sede deliberante

- I. Seguito della discussione del disegno di legge (nonchè dei voti regionali, a questo attinenti, nn. 112 e 115):
- Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale (2341).
- II. Discussione del disegno di legge:
- Deputati ROSINI ed altri. Norme concernenti l'attività di acquacoltura (3079) (Approvato dalla Camera dei deputati).

In sede referente

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- MARGHERITI ed altri. Nuove norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini (1017).
- MICOLINI ed altri. Norme in materia di tutela della denominazione di origne dei mosti e dei vini (2162).
- II. Esame del disegno di legge:
- VECCHI ed altri. Apposizione di un termine di durata massima al vincolo di indivisibilità dei terreni di riforma (2986).

Esame di atti normativi comunitari

- Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, dei seguenti progetti di atti normativi comunitari relativi alla riforma della politica agricola comune:
- Proposte di regolamento concernenti i seminativi (91/C 303/01-02-03) (Gazzetta Ufficiale CEE n. C 303 del 22 novembre 1991).
- Proposte di regolamento concernenti le carni bovine (91/C 303/04-05-06) (Gazzetta Ufficiale CEE n. C 303 del 22 novembre 1991).
- Proposte di regolamento concernenti le carni ovine e caprine (91/C 303/07-08) (Gazzetta Ufficiale CEE n. C 303 del 22 novembre 1991).
- Proposta di regolamento concernente i semi di soja, di colza e di girasole (91/C 255/04) (*Gazzetta Ufficiale* CEE n. C 255 del 1º ottobre 1991).
- Proposte di regolamenti concernenti l'ambiente, le misure forestali nel settore agricolo, il prepensionamento in agricoltura (91/C 300/07-08-09) (Gazzetta Ufficiale CEE n. C 300 del 21 novembre 1991).

INDUSTRIA (10^a)

Venerdì 20 dicembre 1991, ore 9,30, 12,30 e 15,30

In sede deliberante

- I. Discussione dei disegni di legge:
- Modifiche alla legge 4 luglio 1967, n. 580, e nuove norme in materia di produzione e commercializzazione delle paste alimentari (1706-B) (Approvato dalla Senato e modificato dalla Camera dei deputati).
- Deputati SCOTTI ed altri; BIANCHINI ed altri. Norme a favore delle imprese fonografiche e compensi per le riproduzioni private senza scopo di lucro (2939) (Approvato dalla Camera dei deputati).
- II. Discussione congiunta dei disegni di legge:
- GALEOTTI ed altri. Misure di sostegno ad iniziative del settore turistico per favorire l'ammodernamento della piccola e media impresa, esperienze di imprenditorialità giovanile e la diffusione di servizi in forma associata (1278).
- FOSCHI ed altri. Regolazione delle attività di governo del turismo, disciplina dell'impresa turistica e dell'intervento finanziario dello Stato (2186).
- CARDINALE ed altri. Modificazioni ed integrazioni alla legge 17 maggio 1983, n. 217, recante interventi per il potenziamento e la qualificazione della offerta turistica (2656).
- Modifiche ed integrazioni alla legge 17 maggio 1983, n. 217, recante legge-quadro per il turismo ed interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica (2911).

In sede referente

- I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:
- PETRARA ed altri. Tutela delle terrecotte popolari (2644).
- ALIVERTI ed altri. Norme per lo stoccaggio e la distribuzione di gas di petrolio liquefatti (2501).
- II. Esame congiunto dei disegni di legge:
- SALVI. Controllo sulle munizioni commerciali per uso civile (1878).
- CUMINETTI ed altri. Norme per il controllo sulle munizioni commerciali per uso civile (2951).

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11a)

Venerdì 20 dicembre 1991, ore 9,30 e 15,30

In sede deliberante

- I. Seguito della discussione dei disegni di legge:
- ANGELONI ed altri. Nuove norme per la concessione della «Stella al merito del lavoro» (365-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).
- Interventi per i lavoratori agricoli delle zone colpite da avversità atmosferiche nel corso dell'anno 1990, modalità di pagamento dei contributi mediante cessione, modalità per la determinazione delle basi retributive al fine del computo dell'indennità ordinaria di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati, nonchè estensione degli sgravi contributivi per il Mezzogiorno all'armatoria pubblica (3071) (Approvato dalla Camera dei deputati).

II. Discussione del disegno di legge:

 Deputati SANTORO ed altri; ZANGHERI ed altri; BORGOGLIO ed altri; MARTINAZZOLI ed altri. - Nuove norme in materia di società cooperative (3098) (Approvato dalla Camera dei deputati).

III. Discussione congiunta dei disegni di legge:

- BAUSI ed altri. Modifiche alla legge 20 settembre 1980, n. 576, sulla previdenza forense ed interpretazione autentica di alcune di tali norme (611).
- LIPARI ed altri. Modifiche ed integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 576, in materia di previdenza forense e di iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati e procuratori (1015).
- COVI ed altri. Modifiche alla legge 20 settembre 1980, n. 576, modificata dalla legge 2 maggio 1983, n. 175, e nuova disciplina dell'assistenza erogata dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori (1348).
- FILETTI ed altri. Nuova disciplina in tema di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori (2365).

In sede consultiva

Esame del disegno di legge:

 Disposizioni per ampliare le basi imponibile per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonchè per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzione dei Centri di assistenza fiscale e del conto fiscale (3005-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Disposizioni sul servizio di mensa (2895).

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Venerdì 20 dicembre 1991, ore 9 e 15

In sede deliberante

- I. Discussione congiunta dei disegni di legge:
- MARGHERITI ed altri. Recupero e restauro ambientale dello spazio naturale e del paesaggio agrario delle zone di pianura e di parte delle zone di collina non comprese nel territorio delle comunità montane (2780).
- Deputati DONAZZON ed altri. Recupero e restauro ambientale dello spazio naturale e del paesaggio agrario della zona di pianura e di parte della zona di collina non comprese nel territorio delle comunità montane (2860) (Approvato dalla Camera dei deputati).
- II. Discussione del disegno di legge:
- Deputati CERUTI ed altri. Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonchè norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica (3061) (Approvato dalla Camera dei deputati).
- III. Discussione congiunta dei disegni di legge:
- Disposizioni in materia di risorse idriche (2968) (Approvato dalla Camera dei deputati).

CANNATA ed altri. – Soppressione dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese e dell'Ente per l'irrigazione in Puglia, Lucania e Irpinia, e norme sul bacino idrografico dell'Ofanto (2291).

In sede referente

- I. Esame del disegno di legge:
- FILETTI ed altri. Riordino generale del sistema idrico italiano (2385).
- II. Esame congiunto dei disegni di legge:
- Deputati GEREMICCA ed altri. Disposizioni per consentire la conclusione del programma straordinario di interventi dell'area metropolitana di Napoli (1715) (Approvato dalla Camera dei deputati).
- FABBRI ed altri. Norme per il completamento degli interventi per lo sviluppo industriale nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, febbraio 1981 e marzo 1982 (2728-bis) (Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana dell'11 dicembre 1991, degli articoli da 1 a 7, di parte dell'articolo 8 e degli articoli 9 e 10 del disegno di legge n. 2728).
- AZZARÀ ed altri. Interventi per i settori industriali delle zone colpite dal terremoto del 1980-1981 (2876-bis) (Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana dell'11 dicembre 1991, dell'articolo 6 del disegno di legge n. 2876).
- BOATO ed altri. Disposizioni relative ai territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, febbraio 1981 e marzo 1982 (3033-bis) (Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana dell'11 dicembre 1991, dei commi 2 e 3 dell'articolo 10 del disegno di legge n. 3033).
- GOLFARI e PATRIARCA. Misure per la ripresa degli interventi di cui al titolo VIII della legge 24 maggio 1981, n. 219, in materia di alloggi di edilizia residenziale (3034).
- PETRARA ed altri. Interventi connessi alle iniziative industriali di cui al testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, nel territorio delle regioni Basilicata, Campania e Puglia colpito dagli eventi sismici del 1980 e 1981 (3107).
- BOSCO ed altri. Conclusione degli interventi di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219 (3112).
- e degli emendamenti rinviati dall'Assemblea in Commissione, ai sensi dell'articolo 100, comma 11, del Regolamento, nella seduta pomeridiana dell'11 dicembre 1991.

In sede redigente

- Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge (e delle petizioni, a questi attinenti, nn. 431 e 437):
- BOATO ed altri. Sospensione dell'attività venatoria per cinque anni su tutto il territorio nazionale (575).
- SERRI ed altri. Riforma della caccia e tutela dell'ambiente e della fauna (803).
- BERLINGUER ed altri. Legge-quadro sulla protezione della fauna selvatica e la regolazione della caccia. Recepimento delle direttive CEE 79/409 e 85/411, con i relativi annessi, approvato dalla CEE rispettivamente il 2 aprile 1979 e il 25 luglio 1985 (1645).
- SCEVAROLLI ed altri. Norme per la gestione del territorio nazionale ai fini dell'incremento della fauna e della tutela dell'ambiente e per la regolamentazione della caccia nell'ambito delle disposizioni internazionali e comunitarie (2086).
- Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (2854) (Testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa popolare e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Fiandrotti ed altri; Fiandrotti ed altri; Lodigiani; Grosso e Procacci; Martinazzoli ed altri; Martelli ed altri; Minucci ed altri; Diglio ed altri; Aniasi ed altri; Scotti Vincenzo ed altri; Bassanini e Testa Enrico; Berselli ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame dei seguenti atti:

- Schema di decreto legislativo relativo al recepimento della direttiva 86/594/CEE in tema di limitazione del rumore prodotto dagli apparecchi domestici.
- Schema di decreto legislativo relativo al recepimento delle direttive 86/662/CEE e 89/514/CEE in tema di limitazione del rumore prodotto dagli escavatori idraulici e a funi, apripiste e pale caricatrici.
- Schema di decreto legislativo relativo al recepimento della direttiva CEE n. 88/180, relativa al livello di potenza acustica ammesso dei tosaerba.
- Schema di decreto legislativo relativo al recepimento delle direttive CEE nn. 78/176, 82/883, 83/29 e 89/428, in materia di inquinamento provocato dal biossido di titanio.
- Schema di decreto legislativo relativo al recepimento della direttiva CEE n. 87/405, relativa al livello di potenza acustica ammesso delle gru a torre.

COMMISSIONE DI INCHIESTA sul caso della filiale di Atlanta della Banca nazionale del Lavoro e sue connessioni

Venerdì 20 dicembre 1991, ore 10,30

 Audizione del Ministro del tesoro Guido Carli e del direttore del Sismi generale Luigi Ramponi.